

ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA
QUADERNI DI «ARCHIVA ECCLESIAE»

8

Per gli archivisti ecclesiastici d'Italia.
Strumenti giuridici e culturali

a cura di
GAETANO ZITO

CITTÀ DEL VATICANO
2002

pagina

vuota

Questo volume è stato pubblicato con il contributo della Conferenza Episcopale Italiana.

PRESENTAZIONE

Miei cari amici italiani,

siamo coinvolti in un processo storico di notevoli dimensioni, al punto che rischiamo di non percepire i cambiamenti in atto. Tanto sta avvenendo pure per gli archivi ecclesiastici: la loro configurazione nelle Chiese locali e la loro collocazione nella società italiana sono davvero nuove; anche la figura dell'archivista, il suo lavoro, le sue responsabilità si sono arricchiti di valenze significative.

Dopo la svolta storica del Concilio Vaticano II (1962-1965), mi sembrano degni di qualche sottolineatura alcuni passaggi della vicenda degli archivi ecclesiastici in Italia.

Innanzitutto, la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico del 1983 e l'Accordo di revisione del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984. Nel Codice gli archivi passano dalla considerazione di *res* di proprietà a quella di *bona* da conservare e valorizzare, e - fatto innovativo - si configura giuridicamente l'archivio storico diocesano. Nel Concordato, all'art. 12, tutta la realtà documentaria degli enti ecclesiastici è chiaramente affermata come facente parte del patrimonio storico, morale e culturale della nazione italiana.

Per altro verso, il Codice ha operato una rivoluzione silenziosa, ma fondamentale, nella organizzazione della cura pastorale dei fedeli: lo smantellamento del sistema beneficiale in cui era configurata, in particolare diocesi e parrocchia, nei paesi europei soprattutto, per oltre un millennio. Di conseguenza, nella struttura organizzativa delle Chiese particolari non esistono più benefici ma semplicemente degli uffici. Contemporaneamente, si è verificata nella diocesi e nelle parrocchie una vera e propria primavera istituzionale, rappresentata da organismi nuovi di collaborazione responsabile del vescovo e del parroco, nonché dal diffondersi di movimenti laicali e di nuove esperienze religiose e pastorali.

Nella Chiesa italiana il problema dei beni culturali, nella sua ampiezza e nella sua articolazione, è diventato oggetto di riflessio-

ne nello specifico convegno organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana e dalla Pontificia commissione Centrale per l'Arte Sacra in Italia, a Milano dal 4 al 7 maggio 1987. Nel novembre seguente il Consiglio permanente della CEI ha approvato la bozza di statuto delle consulte pastorali regionali per i beni culturali, raccomandandone la costituzione in ciascuna delle sedici regioni ecclesiastiche, al fine di coordinare l'azione dei diversi soggetti ecclesiali interessati a detti beni e di assistere le conferenze episcopali regionali nella ricerca di forme di collaborazione costruttiva con le istituzioni civili regionali, apertesi con vivacità alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Due anni dopo, nel giugno 1989, lo stesso Consiglio permanente ha istituito la Consulta nazionale per i beni culturali.

In Italia, infatti, la cultura del territorio e la riscoperta dei suoi beni culturali aveva originato il Ministero per i beni culturali e Regioni, Province e Comuni avevano istituito organismi di governo e avevano prodotto una serie interessante di provvedimenti legislativi a favore dei beni culturali, quali segni tratteggianti la identità delle popolazioni. Il modo nuovo di considerare il notevole patrimonio storico e artistico che caratterizza il nostro paese, era culminato, per così dire, nell'istituzione di specifici organismi amministrativi e di scuole di formazione ad ogni livello, e in particolare nelle Facoltà di beni culturali nelle Università statali (Viterbo, Lecce, Udine, ecc.).

Gli sviluppi sono proseguiti negli anni '90. La istituzione della Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa nell'ambito della riforma della Curia romana (1988) e la sua autonoma configurazione (1993) è stata una significativa indicazione per la formazione di una specifica cultura nel mondo cattolico e nelle sue Chiese. Infatti, il 9 dicembre 1992 la CEI ha promulgato l'importante documento *I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*: un testo ampio e organico che ha dato indicazioni illuminanti l'attività a favore della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale della Chiesa in Italia, avendone sottolineati il valore per la vita ecclesiale, i soggetti istituzionali, i rapporti con lo Stato, le associazioni e i privati, problemi generali e specifici. Dopo qualche anno, nell'aprile 1995, il Consiglio permanente della CEI, ha approvato la costituzione dell'Ufficio Nazionale per i beni

culturali presso la segreteria generale, nel mentre si lavorava per l'Intesa attuativa dell'art. 12 del Concordato del 1984. Detti lavori sono giunti a conclusione il 16 settembre 1996, sui principi fondamentali in base ai quali la CEI e il Ministero specifico avrebbero lavorato insieme per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici, dando vita ad organismi di raccordo e di gestione.

Di lì è partita un'intensa e significativa opera di sostegno agli archivi storici diocesani, come alle biblioteche e ai musei diocesani, alla loro organizzazione e al loro funzionamento, con un contributo annuo che la CEI ha rilevato dalle somme assegnate in base all'otto per mille dei cittadini italiani: così nelle diocesi italiane si è aperta una stagione feconda di iniziative per riordinare e restaurare anche il patrimonio documentario degli archivi, altrimenti impossibile a molte istituzioni periferiche e minori. Per altro verso si è messo in essere un organismo nelle regioni pastorali italiane, che promuovesse un raccordo e un orizzonte comune nell'azione delle diocesi che le compongono, allo stesso modo in cui si è avviata la Consulta Nazionale per fornire alla CEI e al suo Ufficio elementi e prospettive nella politica per i beni culturali, da attuare anche d'intesa con il Ministero italiano. Su iniziativa della Pontificia Commissione, intanto, il 15 novembre 1991 si è aperto il primo anno accademico del *Corso superiore per i beni culturali della Chiesa*, istituito presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Specificamente, la stessa Pontificia Commissione ha indirizzato a tutti i vescovi del mondo, nonché ai superiori maggiori degli ordini religiosi, la circolare del 2 febbraio 1997 *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, quasi una *magna charta* per gli archivisti alle soglie del 2000. E ne ha ribadito l'importanza anche nella lettera su *La funzione pastorale dei musei ecclesiastici*, del 15 agosto 2001. La CEI, intanto, ha proposto agli Ordinari diocesani un *Regolamento-tipo per gli archivi ecclesiastici italiani*, che ciascuno di loro dovrebbe adattare alla situazione locale e promulgare di sua autorità.

Infine, il 29 ottobre 1999 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 490, *Testo unico delle disposizioni legislative*, e il 18 aprile 2000 è stata firmata l'Intesa specifica per gli archivi di interesse storico e le biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiasti-

che. A tale Intesa ha fatto seguito la circolare n. 3 della Consulta Nazionale dell'Ufficio CEI, contenente utili indicazioni circa l'attuazione della concordata linea operativa all'interno dell'attività pastorale delle singole diocesi, nel contesto dell'ordinamento legislativo italiano del testo unico. Frattanto, la CEI ha dato opportune *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza* nell'ottobre 1999; ad essa ha fatto seguito il *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici* proposto dal Garante il 14 maggio 2001.

Tutti questi passaggi si è pensato di sottolineare, offrendone i testi raccolti in questo volume che il vicepresidente don Gaetano Zito ha curato con sollecitudine e con competenza.

I riferimenti teologici e pastorali, i dati normativi della disciplina canonica e civile, nonché le indicazioni regolamentari per una moderna gestione degli archivi costituiscono gli elementi di quella cultura necessaria agli archivisti ecclesiastici dell'avvenire. In questa prospettiva sarà utile lo studio del prof. Giorgio Feliciani, che viene riproposto a conclusione della raccolta documentaria.

Il servizio scientifico e culturale degli archivisti ecclesiastici risponderà a due esigenze distinte ma vicine: al servizio della missione pastorale delle Chiese particolari e al servizio della cultura storica della società italiana. Esigenze specifiche, ma non divergenti; anzi convergenti nella valorizzazione di quel patrimonio che conserva le testimonianze della storia cristiana del popolo italiano e ne costituiscono molta parte della sua identità.

In tutti questi sviluppi la nostra Associazione non è stata estranea: ha contribuito in qualche modo con l'offerta di idee e di esperienze, prodotte da tanti soci italiani del passato e ancor oggi operanti. Ai primi va il nostro ricordo pieno di gratitudine, agli altri l'augurio di essere protagonisti di questa nuova stagione culturale.

In questo contesto si collocano i nostri convegni di Brescia (1980, *Gli archivi ecclesiastici oggi*), di Roma (1982, *L'inventario: un problema sempre aperto*), di Loreto (1984, *Problemi giuridici degli archivi ecclesiastici*), di Roma (1987, *Strutture, titolari e personale degli archivi ecclesiastici*), di Roma (1990, *Gli archivi diocesani per la ricerca storica*), di Napoli (1993, *Gestione degli archivi*), di Roma (1996, *I religiosi e la loro documentazione archivi-*

stica), di Catania (1999, *Gli archivi ecclesiastici nella nuova pastorale dei beni culturali*). E dicono tutta la loro validità le due iniziative maggiori di questo ultimo decennio: la *Guida degli archivi diocesani d'Italia*, in tre volumi, 1990-1998, e la *Guida degli archivi capitolari d'Italia*, di cui è apparso il primo volume nel 2000.

Auspico vivamente che tanto patrimonio contribuisca alla formazione degli archivisti ecclesiastici in Italia, per le più ampie ed esigenti prospettive che sono aperte al loro lavoro culturale.

Salvatore Palese
Presidente AAE

NOTA EDITORIALE

La maturata coscienza in materia di beni culturali ha sollecitato, in quest'ultimo ventennio, un'inedita e intensa stagione legislativa, tanto in ambito civile che ecclesiastico. La nuova tipologia di approccio al patrimonio culturale e la maggiore sensibilità in materia di tutela e fruizione, hanno chiesto al legislatore periodiche modifiche alla precedente normativa e, in non pochi casi, l'esigenza di darle una fisionomia del tutto nuova. Per agevolarne la consultazione, non sono mancate le pubblicazioni di raccolte di norme e leggi, a carattere nazionale e locale¹.

Non sempre, comunque, risulta facile accedere alla normativa specifica per singoli ambiti del patrimonio culturale. Come nel caso degli archivi. Per tale ragione, l'Associazione degli Archivisti Ecclesiastici ha voluto offrire, in primo luogo ai suoi soci, uno strumento di agile e immediato riferimento normativo per il patrimonio archivistico, con i dovuti riferimenti al più ampio contesto dei beni culturali.

Dal nuovo Codice di diritto canonico (1983) fino alla pubblicazione, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, del recente Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, vengono qui raccolti undici testi, ecclesiastici e civili. E ciò perché sappiamo bene come, oltre ad essere memoria della comunità ecclesiale, i nostri archivi di fatto sono anche luogo di memoria del territorio con cui questa intimamente ha interagito. Ed è per tale ragione che ad essi viene riconosciuto il «notevole interesse storico», da parte delle autorità sta-

¹ Ricordiamo: *Vademecum per gli operatori nei beni culturali ecclesiastici*, a cura di C. Bellinati e I. Cacciavillani, Padova 1990; *Codice dei beni culturali di interesse religioso. I. Normativa canonica*, a cura di M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano 1993 (CESEN, Fonti di diritto ecclesiastico e canonico, 1); *Beni culturali e ambientali. Legislazione coordinata della Regione siciliana. Leggi statali di settore e norme comunitarie*, a cura di A. Di Leo e G. Pennino, San Martino delle Scale 1995; *Archivistica ecclesiastica: problemi, strumenti, legislazione*, a cura di A. G. Ghezzi, Milano 2001 (Pubblicazioni dell'ISU Università Cattolica). *Le "Intese" tra Stato e Chiesa e il D.L. 490/99 in materia di Beni Culturali*, a cura del Servizio Diocesano Promozione Sostegno Economico alla Chiesa, Catania 2001.

tali. Condizione che li rende, quindi, a doppio titolo, soggetti all'ordinamento civile.

I testi qui raccolti riguardano unicamente gli archivi e vengono dati nella versione integrale. Fanno eccezione, oltre ovviamente al Codice di diritto canonico, il documento base sui beni culturali ecclesiastici, pubblicato nel 1992 dalla Conferenza Episcopale Italiana, e l'ampio e articolato «Testo unico» sui beni culturali, noto anche come D. L. 490/99. Di essi sono stati estrapolati quegli articoli che possono riferirsi alla tutela e alla fruizione del patrimonio archivistico.

Del Codice di diritto canonico vengono riportati i canoni relativi all'archivio della curia vescovile, all'archivio storico, all'archivio parrocchiale, alla tenuta dei registri sacramentali e all'archivio delle persone giuridiche. Ad essi seguono alcuni canoni relativi alla conservazione e tutela di documenti prodotti da enti ecclesiastici e ai beni culturali della Chiesa, là dove può esservi un riferimento ai beni archivistici. Sebbene non esplicitamente citati nei canoni, una maggiore attenzione va prestata per le carte prodotte dai molteplici settori della pastorale ordinaria, come da alcune realtà periferiche di associazioni, gruppi e movimenti.

Valore di riferimento essenziale, per una parte della normativa qui riportata, riveste indubbiamente l'art. 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense (1984). In applicazione di esso, infatti, si è pervenuti alla stipula delle due Intese: quella quadro, Veltroni-Ruini (1996), e quella relativa agli archivi e alle biblioteche, Melandri-Ruini (2000). A quest'ultima ha fatto seguito la circolare n. 3 dell'Ufficio Nazionale della CEI per i beni culturali, finalizzata ad illustrare i contenuti dell'Intesa, ad indicare i primi adempimenti che ne conseguono, e a fornire alcuni interessanti suggerimenti.

Completano la normativa approvata dalla CEI: gli *Orientamenti* sui beni culturali del 1992; il *Regolamento* per gli archivi, proposto ai vescovi delle diocesi italiane; le disposizioni su archivi e *privacy*. In quest'ultimo caso si è preferito riportare a conclusione del testo normativo sia la premessa, che il decreto e i riferimenti al Codice di diritto canonico. Di primo acchito la scelta potrebbe rendere non agevole la lettura complessiva del testo. Ma i tanti canoni

riportati, nell'insieme, assumono la fisio nomia di un *corpus* documentario.

Doveroso è sembrato inserire pure la lettera circolare sugli archivi della Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa. Non solo per completezza di documentazione e opportunità di averla sempre e immediatamente sotto mano. Il salto di qualità che essa chiede, di considerare gli archivi in prospettiva pastorale, libera anche l'insieme dei testi normativi qui pubblicati da una prospettiva prevalentemente legalistica. È stata esclusa, invece, l'altra lettera circolare della stessa Pontificia commissione sull'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, edita l'8 dicembre 1999, poiché non si occupa di archivi, come per altro la stessa lettera precisa al n. 2.2.

Dalla legislazione civile, invece, sono stati estrapolati tre testi che valgono da punti di riferimento essenziale anche per i nostri archivi.

Anche nel decreto presidenziale in materia di sicurezza antincendio (1995) si è optato per collocare nelle note i riferimenti agli atti legislativi, riportati per i singoli articoli, al solo fine di facilitarne la lettura. In qualche caso, sia il testo che tali riferimenti sono stati superati da interventi successivi del legislatore. Mantengono, tuttavia, la loro validità circa la necessaria conoscenza dell'insieme della normativa, come sul piano della stratificazione legislativa.

Si è già detto che del «Testo unico» del 1999 vengono riportati solo gli articoli che, direttamente o indirettamente, afferiscono alla tutela e fruizione del patrimonio archivistico. La collocazione in nota delle norme pregresse a corredo di ogni singolo articolo, anche in questo caso, è mirata a rendere più agevole la lettura.

Nel caso, poi, della recente legge sulla *privacy* applicata alla ricerca storica (2001), non viene mutata la disposizione del preambolo e del provvedimento. Essi, infatti, hanno il valore di chiave di comprensione del successivo testo normativo.

Opportuno è sembrato, da ultimo, evidenziare il richiamo all'archivio corrente e all'archivio storico, inserito nella lettera sui musei ecclesiastici, edita lo scorso agosto dalla Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa.

Grazie all'assenso datoci dall'autore, e dal direttore della rivista, in fine viene inserito il pregevole saggio di Giorgio Feliciani, già edito in *L'Amico del Clero* 82 (2000) 793-811. Esso permette di acquisire un'ampia e articolata conoscenza dell'iter che ha condotto alla stipula dell'Intesa relativa ad archivi e biblioteche, come pure le implicanze sul piano operativo e delle competenze, ecclesiastiche e statali, che da essa ne derivano. Lasciando assolutamente integri i contenuti, a livello redazionale si è provveduto ad intervenire nelle note al testo ai fini dell'uniformità redazionale.

Questo nuovo *Quaderno di Archiva Ecclesiae* viene, dunque, consegnato ai soci dell'Associazione, come a quanti vorranno avvalersene, non per imbrigliare il lavoro dell'archivista nelle pastoie delle norme giuridiche, bensì allo scopo di far lievitare sempre più e sempre meglio una cultura della documentazione archivistica che sia espressione di fine sensibilità e di attenta tutela per la memoria del passato e del presente.

Pagina vuota

NORME E DOCUMENTI

Pagina vuota

Codice di diritto canonico

25 gennaio 1983 *

archivio della curia vescovile; archivio storico; archivio parrocchiale; registri sacramentali; archivio delle persone giuridiche; carte prodotti da enti ecclesiastici; tutela dei beni archivistici.

* *Codice di diritto canonico. Testo ufficiale e versione italiana*, Roma 1984 (seconda edizione riveduta e corretta).

Pagina vuota

Archivio della curia vescovile

- can. 482 - § 1. In ogni curia venga costituito il cancelliere il cui incarico principale, a meno che non sia stabilito altro dal diritto particolare, consiste nel provvedere che gli atti della curia siano redatti compiutamente, e siano custoditi nell'archivio della stessa. **1**
- § 2. Se si ritiene necessario, al cancelliere può essere dato un aiutante, col nome di vice-cancelliere.
- § 3. Il cancelliere e il vice-cancelliere sono per ciò stesso notai e segretari di curia.
- can. 486 - § 1. Tutti i documenti che riguardano la diocesi o le parrocchie devono essere custoditi con la massima cura. **2**
- § 2. In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l'archivio o tabularium diocesano per custodirvi, disposti secondo un ordine determinato e diligentemente chiusi, gli strumenti e le scritture che riguardano le questioni spirituali e temporali della diocesi.
- § 3. Dei documenti contenuti nell'archivio si compili un inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritte.
- can. 487 - § 1. L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore della curia e del cancelliere. **3**
- § 2. È diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano lo stato della propria persona. **4**
- can. 488 - Non è lecito asportare documenti dall'archivio, se non per breve tempo e col consenso del Vescovo oppure, contemporaneamente, del Moderatore della curia e del cancelliere. **5**
- can. 489 - § 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell'archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto. **6**

§ 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva. **7**

can. 490 - § 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto. **8**

§ 2. Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.

§ 3. Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto.

can. 1133 - Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia. **9**

can. 1719 - Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia. **10**

Archivio Storico

can. 491 - § 1. Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano. **11**

§ 2. Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente. **12**

§ 3. Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§ 1 e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano. **13**

Archivio parrocchiale

can. 535 - § 1. In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla conferenza dei Vescovi o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati.

14

§ 2. Nel libro dei battezzati si annoti anche la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all'adozione, come pure in rapporto all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito; tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.

§ 3. Ogni parrocchia abbia il proprio sigillo; gli attestati emessi sullo stato canonico dei fedeli, come pure tutti gli atti che possono avere rilevanza giuridica, siano sottoscritti dal parroco o da un suo delegato e muniti del sigillo parrocchiale.

§ 4. In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o dal suo delegato durante la visita o in altro tempo opportuno e il parroco faccia attenzione che essi non vadano in mano ad estranei.

15

§ 5. Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente, secondo le disposizioni del diritto particolare.

Registri sacramentali

can. 877 - § 1. Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo stesso il giorno e il luogo della nascita.

16

§ 2. Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente

della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazione circa il nome del padre o dei genitori.

§ 3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della Regione, dei genitori naturali a norma dei §§ 1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale.

can. 878 - Qualora il battesimo non sia stato amministrato né dal parroco, né alla sua presenza, il ministro del battesimo, chiunque egli sia, è tenuto a informare del suo conferimento il parroco della parrocchia nella quale il battesimo è stato amministrato, perché lo annoti a norma del can. 877, § 1. **17**

can. 895 - I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio parrocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a norma del can. 535, § 2. **18**

can. 958 - § 1. Il parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio ove si è soliti ricevere offerte di Messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il numero delle Messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta data e l'avvenuta celebrazione. **19**

§ 2. L'Ordinario è tenuto all'obbligo di prendere visione ogni anno di tali registri, personalmente o tramite altri.

can. 1053 - § 1. Compiuta l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinati e del ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'ordinazione, siano annotati nell'apposito libro da custodirsi diligentemente nella curia del luogo dell'ordinazione, e tutti i do- **20**

cumenti delle singole ordinazioni vengano conservati accuratamente.

§ 2. Il Vescovo ordinante consegna a ciascun ordinato un certificato autentico dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo presentano al proprio Ordinario per l'annotazione dell'ordinazione nel libro speciale da conservarsi in archivio. **21**

can. 1054 - L'Ordinario del luogo, se si tratta dei secolari, oppure il Superiore maggiore competente, se si tratta dei suoi sudditi, comunichi la notizia di ciascuna ordinazione celebrata al parroco del luogo del battesimo, il quale la annoterà nel suo libro dei battesimi a norma del can. 535, § 2. **22**

can. 1082 - Se il rescritto della Penitenziaria non dispone diversamente, la dispensa da impedimento occulto concessa nel foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; né occorre altra dispensa per il foro esterno, qualora l'impedimento occulto in seguito divenisse pubblico. **23**

can. 1121 - § 1. Celebrato il matrimonio, il parroco del luogo della celebrazione o chi ne fa le veci, anche se nessuno dei due fu presente, annoti quanto prima nel registro dei matrimoni i nomi dei coniugi, dell'assistente e dei testimoni, il luogo e il giorno della celebrazione, secondo le modalità determinate dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano. **24**

§ 2. Ogni volta che il matrimonio viene contratto a norma del can. 1116, il sacerdote o il diacono, se fu presente alla celebrazione, altrimenti i testimoni sono tenuti, in solido con i contraenti, a comunicare quanto prima al parroco o all'Ordinario del luogo l'avvenuta celebrazione del matrimonio.

§ 3. Quanto al matrimonio contratto con dispensa dalla forma canonica, l'Ordinario del luogo che la concesse provveda che dispensa e celebrazione siano registrate nel libro dei matrimoni sia della curia sia della parrocchia propria della parte cattolica, il cui parroco eseguì le indagini sullo stato libero; il coniuge cattolico è tenuto a comunicare quanto prima all'Ordinario e al parroco di cui

sopra l'avvenuta celebrazione del matrimonio, indicandone anche il luogo nonché la forma pubblica usata.

can. 1122 - § 1. Si annoti anche l'avvenuta celebrazione del matrimonio nel registro dei battezzati, in cui è iscritto il battesimo dei coniugi. **25**

§ 2. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella parrocchia in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo in cui fu amministrato il battesimo.

can. 1123 - Ogni volta che un matrimonio o è convalidato per il foro esterno, o è dichiarato nullo, o viene sciolto legittimamente fuori del caso di morte, deve essere comunicato al parroco del luogo della celebrazione del matrimonio, perché se ne faccia la dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati. **26**

can. 1182 - Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare. **27**

Archivio delle persone giuridiche

can. 1306 - § 1. Le fondazioni, anche quelle fatte verbalmente, siano messe per iscritto. **28**

§ 2. Si conservi al sicuro una copia delle tavole di fondazione nell'archivio della curia ed un'altra copia nell'archivio della persona giuridica cui è annessa la fondazione.

can. 1307 - §1. Osservate le disposizioni dei cann. 1300-1302 e 1287, si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati.

§2. Oltre al registro di cui al can. 958, §1, ci sia un secondo registro che il parroco o il rettore conservino presso di sé, dove si annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le elemosine.

Altri canonici: carte prodotte da enti ecclesiastici e tutela dei

beni della Chiesa, tra cui i beni archivistici

can. 173 - § 1. Prima che cominci l'elezione, siano designati tra i membri del collegio o del gruppo almeno due scrutatori. **29**

§ 2. Gli scrutatori raccolgano i voti e di fronte al presidente dell'elezione esaminino se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedano allo scrutinio dei voti stessi e facciano a tutti sapere quanti voti abbia riportato ciascuno.

§ 3. Se il numero dei voti supera il numero degli elettori, nulla si è realizzato.

§ 4. Tutti gli atti dell'elezione siano accuratamente descritti da colui che funge da attuario, e, firmati almeno dallo stesso attuario, dal presidente e dagli scrutatori, siano diligentemente custoditi nell'archivio del collegio.

can. 428 - § 1. Mentre la sede è vacante non si proceda a innovazioni. **30**

§ 2. A coloro che provvedono interinalmente al governo della diocesi è proibito compiere qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio alla diocesi o ai diritti episcopali; in modo speciale è proibito a loro e perciò a chiunque altro, sia personalmente, sia attraverso altri, di sottrarre o distruggere o modificare qualsiasi documento della curia diocesana.

can. 555 - § 1. Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto: **31**

1° di promuovere e coordinare l'attività pastorale comune nell'ambito del vicariato;

2° di aver cura che i chierici del proprio distretto conducano una vita consona al loro stato e adempiano diligentemente i loro doveri;

3° di provvedere che le funzioni sacre siano celebrate secondo le disposizioni della sacra liturgia, che si curi il decoro e la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto nella celebrazione eucaristica e nella custodia del santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i beni ecclesiastici siano amministrati dili- **32**

gentemente; infine che la casa parrocchiale sia conservata con la debita cura.

§ 2. Il vicario foraneo nell'ambito del vicariato affidatogli:

1° si adoperi perché i chierici, secondo le disposizioni del diritto particolare, partecipino nei tempi stabiliti alle lezioni, ai convegni teologici o alle conferenze a norma del can. 279, § 2;

2° abbia cura che siano disponibili sussidi spirituali per i presbiteri del suo distretto ed abbia parimenti la massima sollecitudine per i sacerdoti che si trovano in situazioni difficili o sono angustiati da problemi.

§ 3. Il vicario foraneo abbia cura che i parroci del suo distretto, che egli sappia gravemente ammalati, non manchino di aiuti spirituali e materiali e che vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono; faccia anche in modo che durante la loro malattia o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri, i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa che appartiene alla chiesa.

§ 4. Il vicario foraneo è tenuto all'obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano.

can. 562 - Il rettore di una chiesa, sotto l'autorità dell'Ordinario del luogo e osservando i legittimi statuti e i diritti acquisiti, è tenuto all'obbligo di vigilare che le funzioni sacre vengano celebrate nella chiesa con decoro, secondo le norme liturgiche e le disposizioni dei canoni, che gli oneri siano fedelmente adempiuti, che i beni siano amministrati diligentemente, che si provveda alla conservazione e al decoro della suppellettile sacra e degli edifici sacri, e che non vi avvenga nulla che sia in qualunque modo sconveniente alla santità del luogo e al rispetto dovuto alla casa di Dio.

33

can. 638 - § 1. Spetta al diritto proprio determinare, entro l'ambito del diritto universale, quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria.

34

§ 2. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria

sono posti validamente, oltre che dai Superiori, anche dagli ufficiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio.

§ 3. Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio. Se però si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede per le singole Regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede stessa.

§ 4. Per i monasteri sui iuris, di cui al can. 615, e per gli istituti di diritto diocesano, è necessario anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo.

can. 1189 - Le immagini preziose, ossia insigni per antichità, arte o culto, che sono esposte alla venerazione dei fedeli nelle chiese o negli oratori, qualora necessitino di riparazione, non siano mai restaurate senza la licenza scritta dell'Ordinario; e questi, prima di concederla, consulti dei periti. **35**

can. 1208 - Della compiuta dedicazione o benedizione della chiesa, come pure della benedizione del cimitero si rediga un documento, e se ne conservi una copia nella curia diocesana e un'altra nell'archivio della chiesa. **36**

can. 1234 - § 1. Nei santuari si offrano ai fedeli con maggior abbondanza i mezzi della salvezza, annunziando con diligenza la parola di Dio, incrementando opportunamente la vita liturgica soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e della penitenza, come pure coltivando le sane forme della pietà popolare. **37**

§ 2. Le testimonianze votive dell'arte e della pietà popolari siano conservate in modo visibile e custodite con sicurezza nei santuari o in luoghi adiacenti.

can. 1257 - § 1. Tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa sono beni ecclesiastici e sono retti dai canoni seguenti, nonché dai propri statuti. **38**

can. 1270 - Le cose immobili, quelle mobili preziose, i diritti e le azioni sia personali sia reali, che appartengono alla Sede Apostolica si prescrivono nello spazio di cento anni; quelli che appartengono ad un'altra persona giuridica ecclesiastica pubblica nello spazio di trent'anni. **39**

can. 1283 - Prima che gli amministratori inizino il loro incarico: **40**

1° gli stessi devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;

2° sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione;

3° una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.

can. 1284 - § 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. **41**

§ 2. Devono pertanto:

1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;

4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme

legittime;

5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;

6° impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;

7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;

8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;

9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.

§ 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione.

can. 1292 - § 1. Salvo il disposto del can. 638, § 3, quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria Regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti; altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati; il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

§ 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.

§ 3. Se la cosa che s'intende alienare è divisibile, nel chiedere la licenza si devono indicare le parti già alienate in precedenza; altrimenti la licenza è nulla.

§ 4. Coloro che sono tenuti a prendere parte alla alienazione

dei beni con il consiglio o il consenso, non diano il consiglio o il consenso senza essersi prima esattamente informati, sia sulle condizioni finanziarie della persona giuridica i cui beni si vogliono alienare sia sulle alienazioni già fatte.

can. 1339 - § 1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto. **43**

§ 2. Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine.

§ 3. Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia.

can. 1377 - Chi senza la debita licenza aliena beni ecclesiastici sia punito con giusta pena. **44**

Accordo di revisione
del Concordato Lateranense
fra la Santa Sede e la Repubblica italiana

18 febbraio 1984 *

sancisce la necessità di un'apposita
intesa per la conservazione e consul-
tazione di archivi di interesse storico
di enti ed istituzioni ecclesiastiche.

* *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 3, 1984, 75-84; *Enchiridion CEI*, 3, nn. 2972-3011.

Pagina vuota

art. 12

1. La Santa Sede e la Repubblica Italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico

45

Al fine di armonizzare la legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche.

La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti.

2. La Santa Sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe.

Con l'osservanza delle leggi dello stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.

Pagina vuota

Conferenza Episcopale Italiana

I beni culturali della Chiesa in Italia.
Orientamenti

9 dicembre 1992 *

i beni culturali sono segno e strumento di vita ecclesiale; vengono riportati i passi che riguardano gli archivi: conservazione, fruizione, consultazione, incremento; l'archivio diocesano ha una funzione di riferimento per gli altri archivi; coordinamento archivi, biblioteche e musei; archivi di diocesi e parrocchie soppresse; archivi e pastorale; apertura alla ricerca e ad iniziative didattiche e divulgative.

* Pubblicato con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, card. Camillo Ruini, il 9 dicembre 1992 in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 9, 1992, 309-336. Edito pure in *Enchiridion CEI*, 5, nn. 1213-1283.

Pagina vuota

Per il contesto in cui matura e l'iter che ha portato alla stesura e pubblicazione del documento, è sembrato opportuno riportarne il decreto di promulgazione:

«Il Consiglio episcopale permanente della Conferenza Episcopale Italiana, nella sessione 16-19 giugno 1989, ha istituito la Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici, con il compito di approfondire i problemi connessi alla loro promozione, valorizzazione, tutela e conservazione, in accordo con gli orientamenti proposti dalla Pontificia commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico della Chiesa.

Dopo un lungo lavoro, che ha visto l'esame di quattro diverse stesure, la Consulta nazionale ha proposto ai vescovi italiani una prima bozza di documento, contenente alcuni orientamenti in tema di beni culturali della Chiesa che è in Italia. La bozza è stata inviata, per un esame preventivo, a tutti gli Ecc.mi vescovi con lettera del segretario generale della Conferenza episcopale n. 793/91 del 16 dicembre 1991 e all'Em.mo prefetto della Congregazione per il clero con lettera del 13 dicembre 1991, n. 786/91. In seguito all'esame delle proposte pervenute il documento è stato rielaborato. Il testo definitivo, dopo un primo esame durante la XXXV assemblea generale (11-15 maggio 1992), è stato approvato dalla XXXVI assemblea generale (26-29 ottobre 1992), per la parte relativa agli orientamenti.

Con il presente decreto, nella mia qualità di presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della XXXVI assemblea generale e a norma dell'art. 28/a dello statuto, dispongo che venga pubblicato sul *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* il documento "I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti" come di seguito riportato. A questi orientamenti "ogni vescovo si atterrà in vista dell'unità e del bene comune a meno che ragioni a suo giudizio gravi ne dissuadano l'adozione nella propria diocesi" (*Statuto*, art. 18)».

Roma, 9 dicembre 1992

CAMILLO CARD. RUINI
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

Introduzione

1. Il patrimonio dei beni culturali di pertinenza della Chiesa in Italia, come è noto, presenta caratteristiche del tutto peculiari per quantità, qualità, estensione tipologica e stratificazione, in conseguenza delle profonde e feconde relazioni intercorse per secoli tra Chiesa, società e cultura. **46**

Nei riguardi di tale patrimonio, appartenente alle diocesi, alle parrocchie e ad altri enti ecclesiastici, la Chiesa che è in Italia sente la propria responsabilità di fronte a tutta la Chiesa, alla nazione e al mondo intero.

La Conferenza Episcopale Italiana intende perciò ribadire, aggiornare e completare gli orientamenti e i criteri in ordine alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e al godimento dei beni culturali ecclesiastici.

Il presente documento integra le *Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia*, EC 2/1319ss approvate dalla X assemblea generale dei vescovi italiani e pubblicate il 14 giugno 1974, in prospettiva della definizione di disposizioni normative che le sostituiscano. **47**

Si ritiene infatti che tali «Norme» siano da rivedere in conseguenza delle numerose innovazioni di natura istituzionale e normativa intervenute negli anni settanta e ottanta. In particolare, in ambito ecclesiale sono da segnalare l'entrata in vigore del nuovo Codice di diritto canonico e l'assunzione di responsabilità in materia di beni culturali ecclesiastici da parte della stessa Conferenza Episcopale Italiana; in ambito civile, di grande rilievo sono state l'attuazione dell'ordinamento regionale e l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché, per quanto riguarda i rapporti con lo Stato, la firma dell'Accordo 18 febbraio 1984 che, con l'art. 12, inserisce i beni culturali tra le materie per le quali sono previste ulteriori intese e opportune disposizioni.

Rispetto alle «Norme» del 1974, il presente documento, che ha assunto le istanze dei vescovi presentate in forma scritta o espresse durante la XXXVI assemblea generale, si propone di estendere organicamente l'attenzione a tutti i settori dei beni culturali, compresi gli archivi, le biblioteche e i musei, dando inoltre particolare rilievo a quei problemi che negli ultimi anni sono venuti **48**

acquistando notevole importanza.

Oltre a confermare e precisare l'impegno della Chiesa italiana per i beni culturali, in attesa delle intese e delle disposizioni previste dall'art. 12 dell'Accordo 18 febbraio 1984, le direttive che seguono si collocano nella prospettiva della collaborazione con le istituzioni civili e con le molteplici realtà associative, gli enti e i privati che operano nella società italiana.

I. beni culturali ecclesiastici, segno e strumento di vita ecclesiale

Chiesa e beni culturali

2. L'attività umana nel mondo, continuando il compito ricevuto da Dio «di perfezionare la creazione» (*Gaudium et spes*, 57 EV 1/1504), si esplica in molteplici culture, nelle quali il genio umano produce diversi beni propri e caratteristici delle stesse, ma che sono anche patrimonio universale dell'umanità. Tra questi beni culturali occupano un posto particolare i prodotti attinenti alla sfera religiosa: essi sono beni di valore specifico, in quanto rappresentano ed esprimono, mediante l'opera dell'ingegno umano, il legame stesso che unisce a Dio creatore gli uomini continuatori della sua opera nel mondo.

49

Tra questi beni culturali religiosi, a giusto titolo la Chiesa, vivente in seno a culture diverse nei tempi e nei luoghi della sua storia, annovera come propri quelli che, per vari aspetti, sono ispirati al messaggio della salvezza portato in questo mondo dal Verbo fatto uomo, all'opera con il Padre sin dall'inizio, e alla perfezione cui conduce lo spirito di Dio, artefice d'ogni bellezza.

La Chiesa, per la celebrazione della liturgia e per l'esercizio della sua missione, ha sempre favorito la creazione di beni culturali, che stimolano una più diretta comunicazione tra i fedeli nella Chiesa e tra la Chiesa e il mondo circostante, promuovendo un arricchimento sia della stessa Chiesa sia delle varie culture.

50

All'ingente quantità di tali beni culturali di cui l'Italia è ricchissima, alla loro qualità, è da aggiungere l'evoluzione della concezione di patrimonio storico-artistico: è andata emergendo una precisa riflessione teologica sui beni culturali; si è sviluppato il senso della loro funzione, sia per la migliore fruizione in generale

sia per la fruizione precipua secondo la natura dei prodotti d'arte e cultura; si è affermata la percezione dell'efficacia di cui i beni culturali sono pregnanti e per il culto e per l'evangelizzazione.

II. Soggetti istituzionali

Diocesi

4. Nella diocesi il compito di coordinare, disciplinare e promuovere quanto attiene ai beni culturali ecclesiastici spetta al vescovo che, a tale scopo, si avvale della collaborazione della Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali e di un apposito ufficio presso la curia diocesana. **51**

All'ufficio diocesano è demandato il compito di verificare le richieste (di autorizzazione, di contributo, ecc.) dei singoli enti ecclesiastici, di trasmetterle agli enti pubblici e di seguirle in tali sedi; esso, inoltre, mantiene costanti rapporti e collabora con gli enti pubblici e privati, con altri enti e associazioni, con gli artisti e i cultori dei beni culturali ecclesiastici in vista della tutela, della valorizzazione e della fruizione dei medesimi.

Nell'ambito dell'ente diocesi operano diversi altri enti ecclesiastici soggetti all'autorità del vescovo. L'immediato responsabile dei beni culturali di tali enti è il rappresentante legale degli stessi. A lui compete la cura e la valorizzazione del patrimonio nel quadro dell'attività ordinaria della comunità alla quale egli è preposto. A ciò egli si dedicherà avvalendosi del consiglio e della collaborazione degli organismi dell'ente previsti dal diritto, di volontari preparati e di persone particolarmente competenti, mantenendosi in stretta relazione con gli organismi diocesani e rispettando le norme canoniche e civili. **52**

III. Rapporti Chiesa, Stato, associazioni, privati

Orientamenti generali

9. I problemi connessi alla tutela e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici nel nostro Paese sono di tale entità e complessità da richiedere, da parte degli enti responsabili, non solo spirito di iniziativa, ma anche uno spiccato senso di collaborazione e programmazione. **53**

È importante, innanzitutto, che le comunità cristiane - parrocchie, diocesi, altri enti - sappiano prendere sempre più l'iniziativa per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di cui sono titolari e responsabili, con coraggio e larghezza di vedute, superando atteggiamenti di passività e di scoraggiamento. A tale scopo è necessario che la cura per tale patrimonio sia costantemente motivata e trovi il posto che le compete nella vita ordinaria delle comunità, nelle sue espressioni liturgiche, nell'evangelizzazione, nella catechesi, nelle iniziative culturali e di accoglienza.

L'attenzione delle comunità cristiane deve estendersi a tutta la gamma di beni culturali ecclesiastici, dai beni architettonici a quelli artistici, archeologici, demo-antropologici, archivistici, bibliografici, musicali, senza sottovalutare anche il ricco e vario patrimonio attinente alla religiosità popolare. **54**

Le comunità cristiane, come è proprio delle tradizioni secolari della Chiesa, svolgono un servizio di inestimabile valore, oltreché alla Chiesa, al nostro Paese e alla comunità internazionale, in un momento di profonda trasformazione socio-culturale: mentre si aprono sempre più i confini tra i paesi d'Europa e del mondo, tanto più si avverte il bisogno di mantenere vivo il legame con la tradizione.

Certo i responsabili dei beni delle comunità cristiane, nel promuovere iniziative che valorizzano il loro patrimonio di beni culturali, non possono fare a meno della collaborazione di enti pubblici e privati; d'altra parte esse, per quanto possibile, offrono la loro cordiale collaborazione a ogni iniziativa promossa da enti pubblici, da privati, da associazioni e da movimenti. **55**

Chiesa-Stato

10. In materia di beni culturali lo Stato, le Regioni e le Province autonome con competenza primaria in materia, potendo disporre di una vasta e articolata normativa, di competenza tecnico-scientifica, di adeguati organi istituzionali, sono da tempo, di fatto, i principali interlocutori della Chiesa nel compito delicato della tutela e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici. **56**

I recenti Accordi concordatari precisano che i rapporti tra

Chiesa e Stato sono ispirati al principio della collaborazione e che, in attuazione di tale principio, Chiesa e Stato «concordeeranno opportune disposizioni» ... «al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso ... per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche» e «intese» per «la conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche» appartenenti ai medesimi enti e istituzioni.

Le comunità cristiane in genere e, in particolare, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, considerati dallo Stato persone giuridiche con caratteristiche proprie, mantengono nei riguardi delle istituzioni (Ministero per i beni culturali e ambientali, altri Ministeri, Regioni, Province, Comuni) un atteggiamento di fattiva collaborazione, in osservanza della legislazione civile e a garanzia della peculiarità dei propri beni culturali.

Gli organi pubblici civili, quando intervengono sui beni culturali degli enti ecclesiastici per restauri e per altre iniziative, sono tenuti a comunicare e illustrare ai responsabili e alle rispettive comunità i loro interventi, nonché a rispettare le particolari finalità di detti beni, in conformità ai controlli canonici disposti in materia; un ampio scambio di informazioni tra i responsabili degli stessi enti e gli organi civili nel corso dei lavori consentirà una collaborazione più corretta ed efficace. In concreto ciò presuppone una sempre migliore qualificazione del personale, la conoscenza e il rispetto delle competenze, il coordinamento e la valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici, l'identificazione di procedure che facilitino l'ordinato svolgimento dei rispettivi compiti e l'applicazione ai beni culturali ecclesiastici delle leggi statali.

IV. Problemi generali

Personale

13. Uno dei più gravi problemi che si pongono per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici è quello di avere una sufficiente dotazione di personale a tutti i livelli, da quello direttivo a quello scientifico, a quello addetto alla custodia, alla tutela e alla manutenzione.

È noto, infatti, che la figura del sacrestano, essenziale per la custodia dei beni culturali presenti nelle chiese, è ormai quasi del tutto scomparsa. Anche le tradizionali figure artigianali alle quali era affidata la manutenzione ordinaria dei beni culturali ecclesiastici sono in via di sparizione. Non è facile, peraltro, ai sacerdoti - sui quali incombe la responsabilità della tutela di tali beni anche di fronte all'autorità civile e che, di fatto, sono generosamente impegnati nella gestione dei beni culturali ecclesiastici nonostante l'accresciuto carico della loro attività pastorale - rispondere alle richieste sempre più numerose che provengono da turisti, scuole, studenti e studiosi. In particolare, data anche la limitata disponibilità di mezzi, risulta spesso difficile dotare del necessario personale direttivo e scientifico gli archivi, le biblioteche e i musei di pertinenza ecclesiastica.

Per fare fronte ad alcune tra le necessità appena ricordate sembra possibile e opportuno ricorrere all'intervento del volontariato. Il volontariato potrebbe svolgere servizi come la custodia dei monumenti, l'animazione didattica, il lavoro di inventariazione. Al volontariato dovranno essere assicurati una sufficiente formazione, la consulenza di esperti professionalmente qualificati, la possibilità di operare sulla base di una precisa normativa e il sostegno di un'adeguata copertura assicurativa.

60

Il ricorso a persone e a istituzioni di provata competenza, oltre che come supporto al volontariato, costituisce una necessità imprescindibile per ogni iniziativa che superi il livello dell'attività ordinaria e come supporto scientifico permanente.

61

Informazione e documentazione

16. Anche in materia di beni culturali ecclesiastici l'informazione e la documentazione sono strumenti fondamentali di promozione.

62

Vi è innanzitutto da informare la comunità cristiana sulle problematiche che riguardano i beni culturali in generale e quelli ecclesiali in particolare. Analogo impegno sia rivolto alla pubblica opinione tramite i mezzi di comunicazione sociale in modo da rendere noto a tutti l'impegno della Chiesa e della società per i beni culturali.

È urgente inoltre avviare scambi di informazione permanenti tra i responsabili degli enti ecclesiastici a livello regionale e nazionale.

Compete in particolare agli organismi diocesani e a quelli nazionali dotarsi di quei mezzi - pubblicazioni, strumenti di lavoro, biblioteca specializzata, centro di documentazione - che consentano la necessaria informazione dei responsabili delle comunità locali e dei loro collaboratori. Ogni diocesi, inoltre, costituisca e conservi un archivio ordinato e consultabile dei progetti e delle schede di catalogo; ciò consentirà di conoscere, valutare e affrontare globalmente i principali problemi che riguardano i beni culturali ecclesiastici esistenti sul territorio della diocesi.

63

V. Beni e servizi culturali

Servizio ecclesiale

17. Notevole sostegno e impulso alle iniziative culturali delle comunità cristiane e della comunità civile, della scuola, della ricerca può venire dagli archivi, biblioteche, musei e raccolte ecclesiastiche. Tali istituzioni svolgono un servizio ecclesiale primario per la promozione della cultura sul territorio, sia nelle diocesi, che nelle parrocchie, nelle comunità religiose, nelle confraternite e nelle associazioni.

64

Anche in riferimento a questi servizi si aprono ampie possibilità di collaborazione con le grandi istituzioni culturali cui la Chiesa italiana dà vita, come l'Università cattolica del Sacro Cuore, le facoltà teologiche, gli istituti di scienze religiose, e con le istituzioni culturali pubbliche e private.

Le biblioteche, gli archivi e i musei ecclesiastici costituiscono sistemi a base diocesana, coordinati al livello regionale e nazionale, che collaborano con il sistema nazionale delle biblioteche, archivi e musei.

Archivi

18. Gli enti ecclesiastici hanno il dovere di tenere e custodire regolarmente il proprio archivio corrente e storico, favorirne la consultazione, curarne l'incremento mediante opportune acquisi-

65

zioni nel rispetto della normativa canonica e civile vigente.

Nell'ambito di ogni diocesi gli archivi parrocchiali fanno riferimento all'archivio diocesano, al quale sono riservati compiti di coordinamento e di consulenza tecnica e scientifica. Si favorisca inoltre il collegamento tra archivi e archivisti ecclesiastici, valorizzando le associazioni esistenti (AAE). **66**

Ogni intervento, per quanto riguarda l'ordinamento, il restauro dei documenti ed eventuali iniziative di valorizzazione degli archivi parrocchiali e di altri enti ecclesiastici, dovrà essere studiato dalla direzione dell'archivio diocesano e autorizzato dall'ordinario e, per quanto di competenza, dalla soprintendenza archivistica.

Si provveda in sede diocesana alla conservazione degli archivi delle parrocchie e delle diocesi soppresse, sulla base di orientamenti e procedure definiti a livello nazionale, d'intesa con i competenti organi dello Stato. **67**

In ogni diocesi un esperto in materia di archivi farà parte dell'organo preposto alla cura dei beni culturali ecclesiastici. **68**

Orientamenti e procedure relativi alla conservazione degli archivi delle parrocchie che non si dimostrassero in grado di provvedervi direttamente, saranno anch'essi definiti a livello nazionale, d'intesa con i competenti organi dello Stato. «La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico» appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche «saranno favorite e agevolate sulla base» delle intese previste dall'art. 12, n. 1, comma 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984. **69**

Complessi integrati archivio-biblioteca-museo

21. Nelle diocesi, nelle quali non sia possibile istituire in sedi distinte l'archivio, la biblioteca e il museo diocesano, si istituisca in un'unica sede un complesso integrato comprendente archivio, biblioteca e museo distinti e funzionalmente collaboranti. **70**

I beni culturali ecclesiastici appartenenti a diocesi e a parrocchie soppresse

25. I beni culturali ecclesiastici, compresi gli archivi, le bi- **71**

biblioteche, i musei e le raccolte appartenenti a diocesi e a parrocchie soppresse si trovano in evidenti condizioni di rischio. È dunque compito degli enti subentranti prendersene cura con particolare sollecitudine, conciliando l'esigenza del rispetto del legame con il territorio con quella della sicurezza.

Ogni iniziativa al riguardo dovrà essere valutata dai responsabili delle comunità locali con i responsabili diocesani e con i competenti organi della pubblica amministrazione, per quanto di loro competenza.

I beni culturali ecclesiastici appartenenti a parrocchie in condizioni di cura pastorale precaria

26. Esistono altre situazioni in cui i beni culturali ecclesiastici si trovano in condizioni di grave rischio: ci riferiamo alle chiese site in alcuni centri storici, a quelle di località soggette a spopolamento, a quelle site in zone in cui vi è un'acuta scarsità di clero o che comunque mancano della cura di un sacerdote residente, alle chiese prossime ai confini nazionali, alle cappelle o chiese succursali in aperta campagna.

72

A tali situazioni andranno rivolte con assoluta priorità le attenzioni da parte degli enti ecclesiastici sia in vista della catalogazione del patrimonio, sia in vista di una più accurata dotazione di strumenti e di impianti di sicurezza e in collaborazione con gli enti pubblici e con i privati.

Il mercato antiquario

28. È noto a tutti che sul mercato antiquario, in continua espansione, vengono messi in circolazione molti oggetti religiosi provenienti dalle chiese, sia in seguito a furti sia in seguito a vendite abusive. A parte il danno prodotto al patrimonio nazionale, non può sfuggire quanto il fatto rechi offesa ai sentimenti e ai valori religiosi. Per questa ragione i responsabili degli enti ecclesiastici, dal momento che ogni forma di commercio di tali beni costituisce una grave forma di dissacrazione, rispettino rigorosamente le norme sull'alienazione, tutelino adeguatamente i beni bro affidati e facciano rispettare, per quanto di loro competenza, la legi-

73

slazione civile riguardante il commercio antiquario.

Restauro

32. I progetti per il restauro dei beni culturali ecclesiastici, compresi gli organi, siano concordati preventivamente con l'ufficio diocesano competente e siano redatti da professionisti particolarmente preparati, nel rispetto della normativa civile e delle esigenze pastorali e di culto.

74

Le richieste di autorizzazione siano presentate al competente organo diocesano che, dopo avere ottenuto la regolare autorizzazione dell'Ordinario, le presenterà alla soprintendenza interessata. Le autorizzazioni statali saranno trasmesse ai richiedenti tramite l'organo di Curia.

Analoga procedura sarà seguita per la richiesta di contributi a enti pubblici.

VII. Valorizzazione

Liturgia, catechesi, attività formative

33. La maggior parte dei beni culturali ecclesiastici è stata creata e continua a far riferimento alla liturgia che ne costituisce la ragion d'essere, la destinazione naturale, quello che si può chiamare il «contesto funzionale». Entro tale contesto i beni culturali ecclesiastici hanno modo di comunicare il loro messaggio e di essere letti nel modo più idoneo. La loro piena valorizzazione, perciò, è costituita dall'uso che se ne fa, per quanto possibile continuo, per il culto. Le altre forme di valorizzazione, per quanto valide e utili, sono secondarie e derivate. Sottratti al loro contesto funzionale originario e collocati al di fuori del loro specifico contesto fisico, i beni culturali ecclesiastici, come i beni culturali in genere, perdono gran parte del loro stesso congenito significato.

75

I beni culturali ecclesiastici, oltre che per la liturgia e per il culto, sono nati spesso come strumenti di catechesi all'interno della Chiesa e hanno svolto e continuano a svolgere una funzione di testimonianza della fede cattolica nell'ambito della tradizione. Perciò, oltretutto per la loro prioritaria destinazione al culto, è assai opportuno che i beni culturali ecclesiastici siano utilizzati per ini-

ziative di tipo formativo e che il messaggio di fede di cui sono portatori non sia sottaciuto ma espresso con sobrietà e proprietà teologica.

Nel caso in cui non possano più essere impiegati secondo la loro nativa destinazione, i beni culturali ecclesiastici siano conservati con grande cura, anche per l'elevata funzione alla quale hanno servito. La loro stessa collocazione in collezioni e in musei dovrebbe mettere in risalto la primitiva destinazione, non solo mediante didascalie, ma anche mediante opportune soluzioni museografiche. Con le dovute cautele, poi, almeno in determinate occasioni, dovrebbe esserne consentito l'uso originario.

76

Mutamento di destinazione

35. L'uso continuato dei beni culturali ecclesiastici in conformità con la destinazione originaria e la loro permanenza nell'ambito della proprietà ecclesiastica costituiscono condizioni favorevoli per la loro tutela e la loro conservazione.

77

Perciò le chiese non più destinate al servizio liturgico parrocchiale siano di preferenza adibite a funzioni di culto di tipo sussidiario o di comunità particolari.

Altri usi compatibili sono quelli di tipo culturale, come sedi per attività artistiche, biblioteche, archivi e musei.

Il mutamento temporaneo di destinazione è sempre comunque preferibile all'alienazione dell'edificio; qualora questa fosse inevitabile, si dia la preferenza a nuovi proprietari, che ne garantiscano non solo l'integrale conservazione, ma anche l'uso pubblico, almeno temporaneo.

In caso di destinazione diversa da quella originaria, nel rispetto delle norme civili, la suppellettile sia trasferita e conservata, per quanto possibile, a uso di culto.

Ricerca scientifica, rapporti con l'università e la scuola

36. Sta crescendo l'interesse degli studiosi, dei ricercatori e della scuola in genere per il patrimonio culturale in generale e per i beni culturali ecclesiastici in particolare. Si aprono in questo modo nuove possibilità di dialogo tra la Chiesa e il mondo della cul-

78

tura, mentre si offrono nuove opportunità per una più articolata proposta culturale all'interno della stessa comunità cristiana.

Le comunità cristiane sono invitate ad aprirsi con fiducia al crescente interesse per i beni culturali ecclesiastici, favorendo in tutti i modi e con grande disponibilità gli studiosi e i ricercatori in spirito di amicizia e di collaborazione.

Iniziative didattiche e divulgative

37. La valorizzazione del patrimonio dei beni culturali ecclesiastici è oggi facilitata anche dalla diffusione di nuovi strumenti e iniziative di tipo didattico e divulgativo, come visite guidate, sussidi stampati, audiovisivi e informatici, imprese editoriali. Le comunità cristiane si dotino, per quanto possibile, di quei sussidi che consentono un più allargato, agevole e approfondito contatto con i beni culturali ecclesiastici e accolgano con favore le iniziative divulgative, nel rispetto delle esigenze prioritarie della liturgia e della fisionomia specifica dei beni culturali ecclesiastici.

79

Regolamento per la sicurezza antincendio
di biblioteche ed archivi
DPR n. 418

30 giugno 1995 *

campo di applicazione delle norme antincendio; attività consentite negli edifici di interesse storico adibiti a biblioteche ed archivi; prescrizioni tecniche per i singoli ambienti; gestione della sicurezza.

* *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 235, del 7 ottobre 1995, 3-8.

pagina vuota

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87 della Costituzione;

vista la legge 1° giugno 1939, n. 1089;

considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la prevenzione e la protezione antincendio;

visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982;

vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149;

visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;

vista la legge 20 maggio 1991, n. 158;

visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1995;

sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro dell'interno;[¹]

80

[¹] *Avvertenza*: Il testo delle note qui pubblicato, è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della repubblica italiana, approvato con DPR 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- La legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante "Tutela delle cose d'interesse artistico", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939.

- Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, recante "Approvazione della norma per l'esecuzione, il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d'interesse culturale", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1943.

- Il DM 16 febbraio 1982, recante "Modificazione al decreto ministeriale 27 settembre

EMANA
il seguente regolamento:

Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi

Capo I - Disposizioni Generali

art. 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939) destinati a contenere biblioteche ed archivi. **81**

2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi contenuti. [2]

art. 2 - Attività consentite negli edifici

per i quali si applicano le disposizioni del presente regolamento

1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere **82**

165, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 9 aprile 1982.

- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante "Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli artt. 2 e 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984.

- Il D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, recante "Proroga di alcuni termini in materia di nulla osta provvisorio di prevenzione incendi" (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1987), è stato convertito, con modificazione, con legge 13 aprile 1987 n. 149 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 1987).

- Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 40/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

- La legge 5 marzo 1990 n. 46, recante "Norme per la sicurezza degli impianti", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1990.

- La legge 20 maggio 1991, n. 158, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1991.

[2] La legge 1° giugno 1939, n. 1089, è citata nella nota alle premesse.

ubiccate attività comprese nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982 n. 98) non pertinenti l'attività principale unicamente se dette attività risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120 e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 agosto 1982 n. 229).

2. L'attività di cui al comma 1 deve altresì rispettare le norme di tutela ai sensi della legge n. 1089/1939, tale requisito deve essere certificato a cura della soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio. **83**

3. Per le aree al servizio dell'attività principale che comportano rischio specifico, individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal Ministero dell'interno. **84**

4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga. **85**

5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1983 n. 339). Per la segnaletica di sicurezza antincendio si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica, 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 agosto 1982 n. 218). **86**

6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art. 3, comma 5, e degli estintori portatili d'incendio di cui all'art. 8, comma 1, per i quali è già previsto dalla vigente normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e proce- **87**

durali per la omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, da impiegarsi nelle attività disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti, successivamente alla emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalità per l'adeguamento dei prodotti in precedenza installati e per lo smaltimento delle scorte nonché i criteri per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunità economica europea.^[3]

Capo II - Prescrizioni tecniche

art. 3 - Disposizioni di esercizio

1. È vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a Kerosene, apparecchi a incandescenza senza prote-

88

[³] Il DM 16 febbraio 1982 è citato nella nota alle premesse.

- Il testo dell'art. 3 del DPR 29 luglio 1982, n. 577, recante "Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 20 agosto 1982, è il seguente: «art. 3. - Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'ambiente di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.

Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alla situazione di rischio tipica da prevenire, dovranno specificare:

1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo di emergenza, dispositivi, impianti, di stanziamenti, compartimentazione e simili;

3) apprestamenti e misure antincendio predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469».

- La legge 1° giugno 1939, n. 1089 è citata nella nota alle premesse.

- Il DM 30 novembre 1983, recante "Termine, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983.

- Il DPR 8 giugno 1982, n. 524, recante "Attuazione della direttiva CEE n. 77/576 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva CEE n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1982.

zione, nonché depositare sostanze che possono, per loro vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.

2. Il carico d'incendio delle attività di cui all'art. 1, certificato all'atto della richiesta del certificato di prevenzione incendi, non può esser incrementato introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del materiale librario e cartaceo la cui quantità massima dovrà essere in ogni caso predeterminata.

3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico d'incendio esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potrà esser modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.

4. Per le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalità a tutela della legge n. 1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non dovrà superare i 50 kg/m² in ogni singolo ambiente. ^[4]

5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente alla data di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe I IM:

art. 4 - Sale di consultazione e lettura

1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

2. A tal fine deve essere realizzato il percorso più breve per raggiungere le uscite; tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m., essere privo di ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n.

89

^[4] La legge 1° giugno 1939 n. 1089, è citata nella nota alle premesse.

524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari di cartelli recanti le istruzioni sul comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti così come specificato al successivo art. 10.

3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 3 m., devono essere dimensionati in funzione del massimo affollamento ipotizzabile per una capacità di deflusso non superiore a sessanta persone.

4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m.) che immettono su spazio scoperto o luogo sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche dimensionali si deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso. [5]

art. 5 - Depositi

1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo passaggi liberi non inferiori a 0,90 m. tra i materiali ivi depositati. **90**

2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.

3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 dg/m² debbono essere installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.

4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.

art. 6 - Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1° marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1968 n. 77) e della legge 5 marzo **91**

[5] Il DPR 8 giugno 1982 n. 524 è citato nella nota all'art. 2.

1990, n. 46 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1990 n. 59) e rispettive integrazioni e modificazioni.

2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel complesso.

3. L'edificio deve esser protetto contro le scariche atmosferiche. [6]

art. 7 - Ascensori e montacarichi

1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie del 28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 marzo 1988, n. 71) e, per quanto compatibile, nel decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1987 n. 148), e successive integrazioni e modificazioni. [7]

92

art. 8 - Mezzi antincendio

1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacità estinguenti non inferiore a 13. A ogni 150 mq di superficie di pavimento, gli estintori debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.

93

2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da

[6] La legge 1° marzo 1968 n. 186, recante "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 23 marzo 1968.

- la legge 5 marzo 1990, n. 46, è citata nella nota alle premesse.

[7] Il DM 28 novembre 1987, n. 586, recante: "Attuazione della direttiva n. 84/528 CEE relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988, suppl. ord.

- Il DM 9 dicembre 1987, n. 587, recante "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 1988, suppl. ord.

- Il DM 16 maggio 1987 n. 246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1987.

una rete, possibilmente chiusa ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette flessibili o da naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata minima di 240 l/min. per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più colonne, per il funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di 120 l/min. cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno 60 minuti. Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro ubicazione deve comunque consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività. Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare l'erogazione di 35 l/min. alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 min. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI 70 esterna al fabbricato. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve essere installato un attacco di mandata per autopompe.

3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati.

4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve essere attivato a giudizio del responsabile dell'attività o di un suo delegato. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli occupanti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve essere sistemato in uno o più luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in condizioni di emergenza per dare le necessarie istruzioni ai presenti. È ammessa l'assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui l'affollamento, il numero dei locali e

le loro caratteristiche siano tali da permettere altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno due alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve essere in grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi come minimo.

Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste "in luogo sicuro" noto al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.

Capo III - Prescrizioni per la gestione

art. 9 - Gestione della sicurezza

1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno (direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

94

2. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare: non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura; siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzione e risistemazioni.

3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli di cui al punto 4;

b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio. Gli schemi aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fognie e opere idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione all'Istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed a segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamento,

per gli opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;

c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e riscaldamento ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle normative vigenti;

d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;

e) siano eseguite per il personale addetto all'attività periodiche riunioni di addestramento e di istruzioni sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dell'attività.

4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi e i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi antincendio, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.

art. 10 - Piani di intervento e istruzioni di sicurezza

1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare, sui compiti affidati ai singoli.

2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni: siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile, situazioni di panico; con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del

materiale bibliografico; sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine, ecc.); sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio; sia attivato il personale addetto secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto disposto nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive modifiche e integrazioni.

96

4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo.

5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle seguenti indicazioni: scale e vie di esodo; mezzi di estinzione; dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento; eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme

6. A cura del responsabile dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi d'incendio nei vari ambienti delle attività e delle aree a rischio specifico. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell'autorità competente. [8]

97

Capo IV – Derghe art. 11 – Derghe

[8] Il DPR 8 giugno 1982, n. 524, è citato nella nota all'art. 2.

1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendio, potrà essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il Comitato centrale tecnico scientifico si pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali. [9]

[9] La legge 1° giugno 1939, n. 1089, è citata nella nota alle premesse. Il testo dell'art. 21 del DPR 29 luglio 1982, n. 577, è il seguente:

«art. 21. Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.

L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 1, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.

Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti».

- Questo testo dell'art. 11 del DPR del 29 luglio 1982, n. 577, è il seguente:

«art. 11. Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendio provvede:

- a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione e incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

- b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

- d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;

- e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Capo V – Disposizioni transitorie e finali

art. 12 – Norme transitorie

1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*. **99**

art. 13 – Disposizioni finali

1. Sono abrogati gli artt. 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1943 n. 8). Restano in vigore gli altri artt. che siano compatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento. **100**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ^[10]

Dato a Roma, addì 30 giugno 1995

*Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni
del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 86 della Costituzione*

SCOGNAMIGLIO PASINI

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato all'esigenza di elaborazione di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministro dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati. Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

[¹⁰] Il RD 7 novembre 1942, n. 1564, è citato nella nota alle premesse.

Intesa tra
il Ministero per i beni culturali e ambientali
e la Conferenza Episcopale Italiana
per la tutela del patrimonio storico-artistico

13 settembre 1996 *

testo-quadro applicativo dell'art. 12
dell'accordo Italia-Santa Sede del
1984: competenze; organismi cen-
trali e periferici; mutue relazioni tra
autorità ecclesiastiche e civili.

* Nota come Intesa Veltroni-Ruini. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 262, dell'8 novembre 1996, 13-15; *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 9, 1996, 337.

Pagina vuota

Il Ministro per i Beni culturali e ambientali, quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 12 luglio 1996, e

Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede, agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi dell'articolo 5 del suo statuto e in conformità agli indirizzi contenuti nelle *Norme* e negli *Orientamenti* approvati della Conferenza Episcopale Italiana, rispettivamente del 14 giugno 1974 e del 9 dicembre 1992,

ai fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed artistico di cui all'articolo 12, n.1, commi 1 e 2, dell'Accordo Italia-Santa Sede del 18 febbraio 1984, concordano sulle modalità previste, in prima attuazione, dalle seguenti disposizioni:

art. 1

1. Sono competenti per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni. **101**

a) a livello centrale, il Ministro per i Beni culturali e ambientali e i Direttori generali degli Uffici centrali del Ministero da lui designati; il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e le persone da lui eventualmente delegate;

b) a livello locale, i Sopsintendenti e i Vescovi diocesani o le persone delegate dai Vescovi stessi.

2. Per quanto concerne i beni culturali di interesse religioso, gli archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli istituti di vita consacrata, le società di vita apostolica e le loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, concorrono, a livello non inferiore alla provincia religiosa, con i soggetti ecclesiastici indicati nel comma precedente, secondo le disposizioni emanate dalla Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui al medesimo comma. **102**

art. 2

1. Ai fini di cui alla premessa della presente intesa, i competenti organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, allo scopo della definizione dei programmi o delle proposte di programmi pluriennali e annuali di interventi per i beni culturali e i relativi piani di spesa, invitano ad apposite riunioni i corrispondenti organi ecclesiastici. **103**

2. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi ecclesiastici degli interventi che intendono intraprendere per beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche e acquisiscono da loro le eventuali proposte di interventi, nonché le valutazioni in ordine alle esigenze di carattere religioso.

3. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli organi ministeriali circa gli interventi che a loro volta intendono intraprendere. **104**

art. 3

1. Gli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali e gli organi ecclesiastici competenti possono accordarsi per realizzare interventi ed iniziative che prevedono, in base alla normativa vigente, la partecipazione organizzativa e finanziaria rispettivamente dello Stato e di enti e istituzioni ecclesiastici, oltre che, eventualmente, di altri soggetti. **105**

art. 4

1. Fra gli organi ministeriali e quelli ecclesiastici competenti ai sensi dell'articolo 1 è in ogni caso assicurata la più ampia informazione in ordine alle determinazioni finali e all'attuazione dei programmi pluriennali e annuali e dei piani di spesa nonché allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3. **106**

art. 5

1. Il Vescovo diocesano presenta ai Soprintendenti, valutandone congruità e priorità, le richieste di intervento di restauro, di conservazione o quelle di autorizzazione, concernenti beni culturali di proprietà di enti soggetti alla sua giurisdizione, in particolare **107**

per quanto previsto da precedente articolo 2.

2. Le richieste di cui al comma 1 presentate dagli enti ecclesiastici di cui all'articolo 1, comma 2, sono inoltrate ai Sopsintendenti per il tramite del Vescovo diocesano territorialmente competente.

3. Le richieste di intervento riguardanti i beni librari vengono presentate, per il tramite del Vescovo diocesano, all'Ufficio centrale competente del Ministero per i beni culturali e ambientali.

art. 6

1. A norma dell'art.8 della legge 1° giugno 1939, n.1089 i provvedimenti amministrativi concernenti i beni culturali appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche sono assunti dal competente organo del Ministero per i beni culturali e ambientali previa intesa per quel che concerne le esigenze di culto, con l'Ordinario diocesano competente per territorio e sono comunicati ai titolari dei beni per il tramite dell'Ordinario stesso. **108**

art. 7

1. Al fine di verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare i problemi di comune interesse e di suggerire orientamenti per il migliore sviluppo della reciproca collaborazione fra le parti, è istituito l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica. **109**

2. L'Osservatorio è composto in modo paritetico da rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e della Conferenza Episcopale Italiana ed è presieduto, congiuntamente, da un rappresentante del Ministero e da un Vescovo rappresentate della Conferenza Episcopale Italiana. Le riunioni sono tenute alternativamente presso le sedi del Ministero e della Conferenza Episcopale Italiana e sono convocate almeno una volta ogni semestre, nonché ogni volta che i Presidenti lo ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici e di enti e istituzioni ecclesiastiche in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

art. 8

1. Le presenti disposizioni possono costituire base di riferimento per le eventuali intese stipulate, nell'esercizio delle rispettive competenze, tra le Regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici. **110**

Roma, 13 settembre 1996

*Il Ministro per i beni
culturali e ambientali*

ON. WALTER VELTRONI

*Il Presidente della
Conferenza Episcopale Italiana*

CAMILLO CARD. RUINI

Pontificia commissione
per i beni culturali della Chiesa

Lettera circolare:
La funzione pastorale
degli archivi ecclesiastici

2 febbraio 1997 *

ruolo ecclesiale degli archivi: «luoghi della memoria delle comunità cristiane e fattori di cultura per la nuova evangelizzazione»; necessità di tutelare il patrimonio documentario: archivio storico e archivio corrente; idonea valorizzazione delle «carte della memoria».

* Ed. Città del Vaticano 1997

Pagina vuota

Eminenza (Eccellenza) Reverendissima,

nel corso della sua storia millenaria, la Chiesa si è prodigata in molteplici iniziative pastorali adattandosi all'indole di culture assai diverse tra loro con l'unico intento di annunziare il Vangelo. La memoria delle opere prodotte conferma l'incessante sforzo dei credenti nel ricercare quei beni idonei a creare una cultura di ispirazione cristiana al fine di promuovere integralmente la persona umana quale indispensabile presupposto per la sua evangelizzazione. **111**

Oltre alla produzione di tali *beni culturali*, la Chiesa si è poi interessata alla loro valorizzazione pastorale e conseguentemente alla tutela di ciò che ha prodotto per esprimere ed attuare la sua missione. Appartiene a quest'ultimo aspetto la cura nel conservare il ricordo della molteplice e differenziata azione pastorale attraverso gli archivi. Nella *mens* della Chiesa infatti *gli archivi sono luoghi della memoria delle comunità cristiane e fattori di cultura per la nuova evangelizzazione*. Sono dunque un bene culturale di primaria importanza, la cui peculiarità è nel registrare il percorso fatto lungo i secoli dalla Chiesa nelle singole realtà che la compongono. In quanto luoghi della memoria devono raccogliere sistematicamente tutti i dati con cui è scritta l'articolata storia della comunità ecclesiale per offrire la possibilità di una congrua valutazione di ciò che si è fatto, dei risultati ottenuti, delle omissioni e degli errori. **112**

Lo studio documentato e non pregiudiziale del proprio passato rende la Chiesa più "esperta in umanità" poiché ne fa conoscere lo spessore storico e parimenti le permette di riconoscersi nella sua necessaria, pluriforme e continua opera di inculturazione e acculturazione. Tale indagine, che procede dalla ponderata raccolta di ciò che è documentabile, giova al fine di prospettare un futuro fondato sui contributi della Tradizione dove la memoria è anche profezia. Mutuando una felice riflessione della scuola di Chartres possiamo dire di sentirci dei giganti se abbiamo la coscienza, pur essendo nani, di essere sulle spalle delle generazioni che ci hanno preceduto nel segno dell'unica fede. Le fonti storiche legano infatti la Chiesa in un ininterrotto regime di continuità. Questo parte **113**

dal messaggio di Gesù, passa attraverso gli scritti della prima comunità apostolica e di tutte le comunità ecclesiali arrivando fino a noi in un proliferare di immagini, che documentano il processo di evangelizzazione di ogni Chiesa particolare e della Chiesa universale. All'inclemenza di tante circostanze storiche, che provvidenzialmente non hanno distrutto la memoria degli eventi nelle loro grandi linee, deve dunque contrapporsi il nostro sforzo di tutela e di valorizzazione del materiale documentario al fine di usufruirlo nell'*Hic et nunc* della Chiesa.

Quanto ai contenuti specifici gli archivi conservano le fonti dello sviluppo storico della comunità ecclesiale e quelle relative all'attività liturgica e sacramentale, educativa ed assistenziale, che chierici, laici e membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica hanno svolto nel corso dei secoli e svolgono tuttora. Non di rado, essi conservano i documenti sull'istituzione delle opere da costoro patrocinate e quelli inerenti ai rapporti giuridici tra le diverse comunità, istituti e persone.

Sulle questioni concernenti gli archivi, numerosi sono stati gli interventi dei Sommi Pontefici, che peraltro hanno conservato le loro memorie, in maniera esemplare, nell'antico e glorioso *Scrinium Sanctae Sedis* del Laterano e quindi nel più moderno Archivio Segreto Vaticano. Ripetute sono state le norme date dai Concili generali e dai Sinodi diocesani, come innumerevoli sono gli esempi di nobili tradizioni archivistiche nelle Chiese particolari, negli Ordini e Congregazioni religiose¹. L'attuale, come già il pre-

114

115

¹ In quest'ultimo secolo il Magistero pontificio ha emanato significativi documenti sugli archivi ecclesiastici: Circolare della Segreteria di Stato ai Vescovi italiani (30 settembre 1902); Lettera della Segreteria di Stato ai Vescovi italiani (12 dicembre 1907); Circolare della Segreteria di Stato (15 aprile 1923); Costituzione del Corso di Archivistica presso la Scuola Pontificia di Paleografia e Diplomatica (6 novembre 1923); Pio XI, Allocuzione alle Scuole di Archivistica e Biblioteconomia (13 giugno 1938); Pio XII, Allocuzione alle Scuole di Archivistica e Biblioteconomia (15 giugno 1942); Circolare del Bibliotecario e Archivista S.R.E. (1 novembre 1942), Istruzione del Bibliotecario e Archivista S.R.E. (novembre 1942); Lettera della Congregazione del Concilio (30 dicembre 1952); Pio XII Allocuzione al I Convegno dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica (5 dicembre 1956); Istruzione sull'amministrazione degli archivi della Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia (5 dicembre 1960); Lettera della Congregazione dei Seminari e della Università degli Studi (27 maggio 1963); Costituzione Apostolica *Gaudium et spes* (7 dicembre 1965) nn. 56-62.

cedente del 1917² Codice di diritto canonico (25 gennaio 1983)³ ed il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (18 ottobre 1990)⁴, danno opportune norme per la diligente conservazione e per l'attenta valorizzazione delle fonti archivistiche. Dall'anno 1923 poi viene offerto presso la Scuola Pontificia di Paleografia e Diplomatica il corso di Archivistica, per cui l'istituzione stessa ha assunto la denominazione ufficiale di SCUOLA VATICANA DI PALEOGRAFIA, DIPLOMATICA E ARCHIVISTICA. Accanto a tale realizzazione è necessario ricordare l'istituzione da parte del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, il 28 giugno 1988, della PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO presso la Congregazione per il Clero⁵ e la successiva riforma, per cui la suddetta PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO, per volontà del Romano Pontefice, ha assunto la denominazione di PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA, con autonomia propria⁶. Inoltre il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nella Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (28 giugno 1988), ha dichiarato autoritariamente che "tra i beni storici hanno particolare importanza tutti i documenti e strumenti giuridici, che riguardano e attestano la vita e la cura pastorale, nonché i diritti e le obbligazioni delle diocesi, delle parrocchie, delle chiese e delle altre persone giuridiche istituite nella Chiesa"⁷. Lo stesso Pontefice è ritornato sull'argomento nell'allocuzione programmatica pronunciata in occasione della Prima Assemblea Plenaria della Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, tracciando

² CIC/1917, cann. 304 § 1, 372 § 1; 375-384; 435 § 3; 470 § 4; 1010 § 1; 1522 n 3; 1523 n 6; 1548 § 2; 2405; 2406.

³ CIC/1983, cann. 173 § 4; 428 § 2; 482 § 1; 486-491; 535 § 4; 895; 1053; 1082; 1121 § 3; 1133; 1208; 1283 n 3; 1284 § 2 n 9; 1306 § 2; 1339 § 3; 1719.

⁴ CCEO/1990, cann 37; 123 §§ 1 e 3; 189 § 2; 228 § 2; 252 § 1; 256-261; 296 § 4; 470; 535 § 2; 769 § 2; 774; 799; 840 § 3; 871 § 2; 955 § 5; 1026; 1028 § 2 n 8; 1050; 1470.

⁵ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (28 giugno 1988) artt. 99-104.

⁶ GIOVANNI PAOLO II, Motu Proprio *Inde a Pontificatus Nostri initio* (25 marzo 1993).

⁷ GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Pastor bonus* (28 giugno 1988) art. 101 § 1.

⁸ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione *L'importanza del patrimonio artistico nell'espressione della fede e nel dialogo con l'umanità* (13 Ottobre 1995).

un'ampia tipologia dei beni culturali "posti al servizio della missione della Chiesa" tra i quali vanno elencati "i documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali"⁸.

Dai summenzionati autorevoli interventi e dalla crescente letteratura scientifica e storica emerge l'interesse ecclesiale per l'opera di conservazione del bene vivo della memoria finalizzato ad attirare l'attenzione del Popolo di Dio verso la sua storia.

Da parte sua la Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa ha trasmesso più volte agli Eminentissimi ed Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi il desiderio del Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II, perché ai beni culturali della Chiesa venga data l'attenzione che meritano in quanto testimonianze delle tradizioni cristiane e mezzo nell'opera della nuova evangelizzazione richiesta dall'attuale momento storico. Dopo una prima lettera circolare inviata ai Presidenti delle Conferenze Episcopali (10 aprile 1989) al fine di raccogliere dati informativi sul settore dei beni culturali, e pertanto anche sulla organizzazione degli archivi, si è provveduto a rivolgerne una seconda ai Presidenti delle Conferenze Episcopali d'Europa (15 giugno 1991), in vista della prossima apertura delle frontiere europee, per sollecitare l'inventariazione e la raccolta di documentazione relativa ai beni storico-artistici. In seguito questa Commissione ha auspicato, con la lettera circolare del 15 ottobre 1992, un'adeguata formazione dei futuri presbiteri, durante il curriculum degli studi filosofico-teologici, sull'importanza e sulla necessità dei beni culturali nell'espressione e nell'approfondimento della fede. Con la lettera circolare del 19 marzo 1994 ha invece attirato l'attenzione sulla peculiarità delle biblioteche ecclesiastiche nella missione della Chiesa. Da ultimo, con la presente, vuole suscitare l'interesse nei confronti degli archivi data la loro importanza culturale e pastorale, ottemperando così al desiderio del Sommo Pontefice espresso ai Membri della Prima Assemblea Plenaria di questa Pontificia commissione, il quale, superando il concetto della pura conservazione del patrimonio dei beni culturali, afferma che "è necessario attuare una loro organica e sapiente promozione per inserirli nei circuiti vitali dell'azione culturale e pastorale della Chiesa"⁹.

116

⁹ *Ibid.*

1. L'Importanza ecclesiale della trasmissione del patrimonio documentario

La documentazione conservata negli archivi della Chiesa cattolica è un patrimonio immenso e prezioso. È sufficiente considerare il grande numero di archivi che si sono formati in seguito alla presenza e all'attività dei vescovi nelle città episcopali. Sono da menzionare, tra i più antichi, gli archivi vescovili e gli archivi parrocchiali. Questi, nonostante le alterne vicende storiche, si sono in molti casi incrementati con nuovi documenti relativi al mutare dell'organizzazione istituzionale della Chiesa e allo sviluppo della sua azione pastorale e missionaria. **117**

Per antichità e importanza del materiale raccolto, sono significativi gli archivi dei monasteri di varia tradizione. La vita cenobitica ha svolto infatti un ruolo primario nell'evangelizzazione delle popolazioni circostanti agli insediamenti religiosi; ha avviato importanti istituzioni caritative ed educative; ha trasmesso la cultura antica e più recentemente ha provveduto al restauro dei documenti archivistici istituendo laboratori specializzati. Oltre agli archivi dei monasteri sono da annoverare quelli delle congregazioni religiose, degli altri istituti di vita consacrata, delle società di vita apostolica più recenti con le tipiche organizzazioni locali, provinciali, nazionali e internazionali. **118**

Vanno ancora aggiunti gli archivi che conservano la documentazione prodotta dai Capitoli dei canonici, sia cattedrali, sia collegiali; quelli dei centri di educazione del clero (come seminari, università ecclesiastiche e istituti superiori di vario tipo); quelli dei gruppi e delle associazioni dei fedeli, antiche e contemporanee, tra cui le confraternite occupano un posto di rilievo per antichità e benemeritenze; quelli delle istituzioni ospedaliere e scolastiche; quelli delle opere missionarie attraverso le quali si è concretizzato l'apostolato della carità dei cristiani. È davvero impossibile descrivere interamente la geografia degli archivi ecclesiastici, i quali, pur nell'osservanza delle disposizioni canoniche, sono autonomi nella loro regolamentazione, diversi nell'organizzazione, propri per ognuna delle istituzioni formatesi nella storia bimillennaria della Chiesa. **119**

1.1. Trasmissione come momento della Tradizione

Gli archivi ecclesiastici, conservando la genuina e spontanea documentazione sorta in rapporto a persone e ad avvenimenti, coltivano la memoria della vita della Chiesa e manifestano il senso della Tradizione. Infatti, con le informazioni in essi raccolte, permettono di ricostruire le vicissitudini dell'evangelizzazione e dell'educazione alla vita cristiana. Essi costituiscono la fonte primaria per redigere la storia delle multiformi espressioni della vita religiosa e della carità cristiana.

120

La volontà da parte della comunità dei credenti, ed in particolare delle istituzioni ecclesiastiche, di raccogliere fin dall'epoca apostolica le testimonianze della fede e coltivarne la loro memoria, esprime l'unicità e la continuità della Chiesa che vive questi tempi ultimi della storia. Il venerato ricordo di ciò che ha detto e fatto Gesù, della prima comunità cristiana, della Chiesa dei martiri e dei padri, dell'espandersi del cristianesimo nel mondo, è efficace motivo per lodare il Signore e ringraziarlo delle "grandi cose" che ha ispirato al suo popolo. Nella *mens* della Chiesa la memoria cronologica porta dunque ad una rilettura spirituale degli eventi nel contesto dell'*eventum salutis* e impone l'urgenza della conversione al fine di pervenire all'*ut unum sint*.

1.2. Trasmissione come memoria dell'evangelizzazione

Tali motivazioni teologiche fondano l'attenzione e la cura delle comunità cristiane nella custodia dei loro archivi. Le fonti storiche, conservate nelle antiche arche o nei moderni scaffali, hanno consentito e favoriscono infatti la ricostruzione degli eventi e pertanto permettono di trasmettere la storia dell'azione pastorale dei vescovi nelle loro diocesi, dei parroci nelle loro parrocchie, dei missionari nelle zone di prima evangelizzazione, dei religiosi nei loro istituti. Si pensi agli atti delle visite pastorali, alle relazioni per le visite ad limina, ai rapporti dei nunzi e dei delegati apostolici, ai documenti dei concili nazionali e dei sinodi diocesani, ai dispacci dei missionari, agli atti dei capitoli degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, ecc.

121

I registri parrocchiali, che attestano la celebrazione dei sa-

cramenti e annotano i defunti, unitamente ai fascicoli curiali, che riportano le ordinazioni sacre, lasciano intravedere la storia della santificazione del popolo cristiano nelle sue dinamiche istituzionali e sociali. I carteggi relativi alle professioni religiose permettono di cogliere lo sviluppo dei movimenti spirituali nelle forme storiche in cui si è espressa la *sequela Christi*. Anche le carte riguardanti l'amministrazione dei beni ecclesiastici riflettono l'impegno delle persone e l'attività economica delle istituzioni costituendo un'importante fonte documentaria.

Il materiale raccolto negli archivi mette in risalto nel suo complesso l'attività religiosa, culturale e assistenziale delle molteplici istituzioni ecclesiastiche, favorendo anche la comprensione storica delle espressioni artistiche che si sono originate lungo i secoli al fine di esprimere il culto, la pietà popolare, le opere di misericordia. Gli archivi ecclesiastici meritano dunque attenzione tanto sul versante storico quanto su quello spirituale e permettono di comprendere l'intrinseco legame di questi due aspetti nella vita della Chiesa. Infatti attraverso la variegata storia delle comunità, attestata nelle loro carte, sono manifeste le tracce dell'azione di Cristo, che feconda la sua Chiesa sacramento universale di salvezza e la sospinge sulle strade degli uomini. Negli archivi ecclesiastici, come amava dire Paolo VI, sono conservate le tracce del *transitus Domini* nella storia degli uomini¹⁰.

122

1.3. Trasmissione come strumento pastorale

Le istituzioni cristiane hanno assunto nella loro attività le connotazioni e le modalità delle diverse culture e congiunture storiche. Nel contempo sono risultate un'importante agenzia culturale. Con l'aprirsi del terzo millennio cristiano è quanto mai utile riscoprire questa multiforme inculturazione del Vangelo, compiuta nei secoli passati e ancora attuale nella misura in cui la Parola del Signore viene annunciata, creduta e vissuta dalla comunità dei credenti con innumerevoli consuetudini locali e diverse prassi pastorali.

123

La memoria storica fa parte integrante della vita di ogni co-

¹⁰ Cf PAOLO VI, Allocuzione Agli Archivisti Ecclesiastici (26 settembre 1963).

munità e la conoscenza di tutto ciò che testimonia il succedersi delle generazioni, il loro sapere e il loro agire, crea un regime di continuità. Pertanto, con il loro patrimonio documentario, conosciuto e comunicato, gli archivi possono diventare utili strumenti per una illuminata azione pastorale, poiché attraverso la memoria dei fatti si dà concretezza alla Tradizione. Possono inoltre offrire ai pastori e ai laici, mutuamente impegnati nell'azione evangelizzatrice, informazioni sulle diverse esperienze lontane e recenti.

La coscienza prospettica dell'azione ecclesiale desunta dagli archivi offre la possibilità di un congruo adeguamento delle istituzioni ecclesiastiche alle esigenze dei fedeli e degli uomini del nostro tempo. Attraverso un'indagine storica, culturale e sociale, i centri di documentazione favoriscono infatti lo sviluppo delle precedenti esperienze ecclesiali, la verifica delle inadempienze, il rinnovamento in riferimento alle mutate condizioni storiche. Un'istituzione che dimentica il proprio passato difficilmente riesce a configurare la sua funzione tra gli uomini di un determinato contesto sociale, culturale e religioso. In tal senso gli archivi, conservando le testimonianze delle tradizioni religiose e della prassi pastorale, hanno una loro intrinseca vitalità e validità. Essi contribuiscono efficacemente nel far crescere il senso di appartenenza ecclesiale di ogni singola generazione e rendono manifesto l'impegno della Chiesa in un determinato territorio. Si comprende perciò la cura che molte comunità locali hanno nel presente ed ebbero nel passato in favore di questi centri di cultura e di azione ecclesiale.

124

2. *I lineamenti di un progetto organico*

Gli archivi sono i luoghi della memoria ecclesiale da conservare e trasmettere, da ravvivare e valorizzare poiché rappresentano il più diretto collegamento con il patrimonio della comunità cristiana. Le prospettive per un loro rilancio sono favorevoli, tenuto conto della sensibilità che si è sviluppata in molte Chiese particolari per i beni culturali ed in particolare per la memoria degli eventi locali. Le iniziative in merito sono molteplici e significative non solo in campo ecclesiastico, ma anche in quello civile. In molte Nazioni infatti è viva e crescente l'attenzione per i beni culturali

125

ecclesiastici, considerato il ruolo che la Chiesa cattolica ha svolto nella loro storia. Anche nei paesi di recente evangelizzazione e di profondi turbamenti sociali la tutela degli archivi sta assumendo un significato socialmente e culturalmente rilevante.

Nel complesso la situazione degli archivi ecclesiastici è quanto mai differenziata. Pertanto questa Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa ritiene opportuno indicare alle Loro Eminenze ed Eccellenze alcuni orientamenti generali per la formulazione di specifici programmi operativi, finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio archivistico delle Chiese particolari in relazione alle diverse situazioni. **126**

Nella tipologia ecclesiastica gli archivi si distinguono in archivi diocesani, archivi parrocchiali, archivi di altri enti non soggetti al vescovo diocesano, archivi di persone giuridiche. In ordine alla funzione ci sono gli archivi correnti (dei documenti per la vita e la gestione dell'ente, archivi storici (dei documenti di rilevanza storica), archivi segreti diocesani (dei documenti delle cause criminali, degli attestati dei matrimoni di coscienza, delle dispense degli impedimenti occulti, ecc.). **127**

La responsabilità del materiale documentario ivi raccolto è affidata primariamente ai singoli enti ecclesiastici per cui occorre stabilire in loco i criteri opportuni a tale adempimento procedendo al potenziamento o all'istituzione degli archivi storici, alla tutela e conservazione dell'archivio segreto, alla congrua impostazione degli archivi correnti, all'opportuna informatizzazione, all'assunzione di personale qualificato, all'ausilio di tecnici, alla circolazione di informazioni tra i diversi archivi, alla partecipazione ad Associazioni archivistiche nazionali e internazionali, ed alla promozione della comunicabilità del materiale raccolto per la consultazione e per lo studio. È inoltre auspicabile, laddove è possibile, l'istituzione di Commissioni composte dai responsabili degli archivi presenti nella diocesi e da esperti di settore. **128**

Nell'organizzazione degli archivi e nella loro gestione si possono adottare metodologie differenziate, che accolgono determinate teorie archivistiche, rispondono a particolari esigenze e a concrete possibilità operative. Non si può infatti ipotizzare un progetto organico uguale per tutti gli archivi ecclesiastici, ma parimenti si sottolinea la necessità di elaborare un progetto coerente, **129**

aperto a futuri sviluppi anche tecnologici e all'interscambio delle informazioni. In tal senso si suggeriscono alcuni orientamenti operativi di carattere esemplificativo al fine di contestualizzare il problema archivistico.

2.1. Potenziamento o istituzione dell'archivio storico diocesano

Va messa in risalto la primaria responsabilità delle Chiese particolari in ordine alla propria memoria storica. Per questo il Codice di diritto canonico raccomanda al Vescovo diocesano, e conseguentemente ai suoi equiparati a norma del can. 381 § 2, che egli abbia attenta cura affinché “gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese, che sono presenti nel suo territorio, vengano diligentemente conservati e si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano”;¹¹ cui si aggiunge il dovere che nella diocesi “vi sia un archivio storico e che i documenti, che hanno valore storico, vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente”¹². Lo stesso Vescovo diocesano, conforme al can. 491 § 3¹³, deve inoltre provvedere tale archivio di un regolamento che ne permetta il corretto funzionamento in relazione alla sua specifica finalità.

130

La corretta organizzazione dell'archivio storico diocesano può essere di esempio agli altri enti ed associazioni ecclesiastiche presenti nel territorio. In particolare può costituire un utile paradigma per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica presso i quali vi è, in molti casi, un'abbondante deposito archivistico, affinché provvedano all'istituzione o al potenziamento dei rispettivi archivi storici con i medesimi criteri.

131

Un archivio storico ecclesiastico può trovarsi nella eventua-

132

¹¹ CIC/1983, can. 491 § 1.

¹² CIC/1983, can. 491 § 2. *Curet etiam Episcopus diocesanus ut in diocesi habeatur archivum historicum atque documenta valorem historicum habentia in eodem diligenter custodiantur et systematice ordinentur.*

¹³ CIC/1983, can. 491 § 3 *Acta et documenta de quibus in §§ 1 et 2 ut inspiciantur aut efferantur servantur normae ab Episcopo diocesano statutae.*

lità di accogliere fondi di archivi privati (di singoli fedeli della Chiesa o di persona giuridica ecclesiastica privata). La proprietà di tali archivi rimane del fedele o dell'ente depositario, salvo particolari diritti acquisiti nell'atto di concessione del fondo (come ad esempio la tutela della sua integrità, le norme per la conservazione in luogo a parte, i criteri di consultazione). Nell'accogliere tali fondi nell'archivio ecclesiastico si dovrà porre nell'atto ufficiale di convenzione clausole sull'esatto adempimento delle disposizioni dell'archivio ospitante. Se poi detti fondi cadono sotto la competenza civile, si seguiranno le norme vigenti nella nazione.

Nel rispetto delle competenze canoniche e civili va anche prevista l'ipotesi di concentrare taluni archivi minori non sufficientemente tutelati in sedi centrali, sia pure a vario titolo (deposito, estinzione o soppressione della persona giuridica ecclesiastica, ecc.).

133

Tale concentrazione mira a salvaguardare la conservazione stessa del materiale al fine di fruirlo e di difenderlo. I vescovi diocesani e gli altri legittimi responsabili devono prendere provvedimenti quando i documenti rischiano di trovarsi in sedi improprie o di fatto si trovano in sedi non più tutelate, come parrocchie e chiese prive di sacerdoti o di addetti, come monasteri e conventi non più abitati da comunità religiose. Adottando quest'ipotesi di concentrazione si deve però conservare integro il fondo, possibilmente nella sua primigenia sistemazione, poiché è l'unico modo per salvaguardare l'unità originaria del materiale trasferito.

Data la complessità e la delicatezza della documentazione raccolta è di primaria importanza affidare la direzione dell'archivio storico a persone particolarmente competenti ed avvalersi della collaborazione di esperti per problematiche particolari.

134

2.2. Adeguamento dell'archivio corrente

Per la vita ordinaria della comunità ecclesiale assume notevole importanza l'archivio corrente. Esso esprime il tessuto dell'attività pastorale di una circoscrizione ecclesiastica, per cui occorre organizzarlo con criteri che tengano conto delle esigenze del presente e che siano aperti a futuri sviluppi.

135

L'archiviazione della documentazione contemporanea è importante quanto la raccolta dei documenti antichi e la tutela degli archivi storici. Infatti gli archivi storici di domani sono negli odierni archivi correnti delle varie curie, vescovili e provincializie, degli uffici parrocchiali e delle segreterie di singole istituzioni ecclesiastiche. In essi viene documentata, momento per momento la vita della comunità ecclesiale nel suo continuo sviluppo, nella sua capillare organizzazione e nella molteplice attività svolta dai suoi membri. Specialmente nel periodo postconciliare si è avviato un proficuo processo di rinnovamento, ci sono stati mutamenti anche radicali nell'organizzazione delle istituzioni ecclesiali, si sono registrati nuovi sviluppi e battute di arresto nell'attività missionaria della Chiesa, si è imposta l'urgenza del ridimensionamento in molte istituzioni a causa del calo vocazionale, della diminuita pratica religiosa e di altre avverse condizioni che hanno interessato soprattutto i paesi occidentali. La documentazione prodotta è stata sovrabbondante e riveste particolare importanza per cui occorre una congrua regolamentazione ed organizzazione.

136

Dal funzionamento degli archivi correnti può dipendere, nel presente, l'informazione e il coordinamento delle molteplici iniziative e, nel futuro, l'immagine di diocesi, di parrocchia, di istituto di vita consacrata, di società di vita apostolica, di associazione di fedeli, di movimento ecclesiale. Se non si provvede adeguatamente e con una certa urgenza ad impostare gli archivi correnti si possono causare danni che compromettono la memoria storica e conseguentemente l'attività pastorale delle Chiese particolari.

137

Gli archivi, se ben gestiti, sono un utile strumento di verifica delle iniziative intraprese a breve, medio, lungo termine, per cui occorre fissare i criteri di acquisizione degli atti, ordinarli organicamente, distinguerli tipologicamente (ad esempio i registri dei verbali e degli atti della vita ecclesiale, che hanno un regime continuativo, devono essere considerati diversamente dalle singole pratiche, che si esauriscono nel loro espletamento). Il Codice di diritto canonico prescrive poi a tutti gli amministratori dei beni ecclesiastici di "catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni,

138

conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo".¹⁴

Attenzione particolare va rivolta alla metodologia con cui ordinare l'archivio. Essa non può limitarsi a progettare la raccolta e la sistemazione del materiale cartaceo, ma ormai deve organizzare la documentazione offerta - attraverso registrazioni via *computer*, in fonogrammi o in video - dai vari mezzi tecnici in continuo sviluppo verso il multimediale (diapositive, cassette in voce, cassette in video, dischetti, CD, CD-ROM, ecc.). A questo riguardo, nell'ambito degli archivi ecclesiastici, talvolta si deve ancora acquisire, laddove è possibile, una congrua mentalità gestionale conforme alle moderne tecnologie.

139

2.3. Mutua collaborazione con gli Enti civili

In molte Nazioni è già in avanzata attuazione una politica per i beni culturali, tradotta in leggi specifiche, regolamenti, accordi con enti privati e concreti progetti. Nel suo rapporto con gli Stati, la Chiesa ribadisce la finalità eminentemente pastorale dei propri beni e la loro persistente attualità in relazione al raggiungimento dei fini che le sono propri. Questa sua posizione non esclude, anzi rende più vitale, l'utilizzazione del patrimonio documentario raccolto nell'ambito di un determinato territorio e di una particolare congiuntura culturale a vantaggio tanto della comunità ecclesiale, quanto di quella civile.

140

Tale attenzione delle comunità politiche coinvolge in vario modo i beni culturali appartenenti agli enti ecclesiastici, per cui non raramente si sono stilate reciproche intese ed è stata favorita la concertazione degli interventi. È diffuso, infatti, il convincimento che anche gli archivi storici degli enti ecclesiastici entrano a far parte del patrimonio nazionale, pur nella loro dovuta autonomia. In tal senso devono essere garantite e promosse norme che ne rispettino l'appartenenza, la natura, la destinazione originaria e propria. Inoltre occorre favorire e sollecitare iniziative per far conoscere l'azione svolta dalla Chiesa in una determinata comunità politica attraverso la documentazione raccolta negli archivi.

141

In riferimento alla comunità politica è doveroso che i Ve-

142

¹⁴ CIC/1983 can. 1284 § 2 n. 9.

scovi diocesani e tutti i responsabili degli archivi ecclesiastici abbiano un atteggiamento di rispetto nei confronti delle leggi vigenti nei vari Paesi, ovviamente in ottemperanza alle condizioni previste dal can. 22 del Codice di diritto canonico. È altrettanto desiderabile che le Chiese particolari si avvalgano della collaborazione della comunità politica, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalla Sede Apostolica o per suo espresso mandato.

2.4. Orientamenti comuni delle Conferenze episcopali

Tale interazione tra la competente autorità ecclesiastica e quella civile sollecita le Conferenze Episcopali nazionali e regionali a promuovere un comune orientamento nelle Chiese particolari al fine di coordinare gli interventi in favore dei beni storico-culturali ed in particolare degli archivi, pur nella salvaguardia della potestà legislativa di diritto divino propria del Vescovo diocesano.¹⁵ **143**

È pertanto opportuno:

- ribadire il rispetto che la Chiesa ha sempre nutrito verso le culture, anche quelle *classiche* non cristiane, delle quali ha conservato e tramandato, non di rado salvandole da un probabile oblio, molte testimonianze scritte; **144**

- suscitare la convinzione che la cura e la valorizzazione degli archivi assumono notevole rilevanza culturale, può avere un profondo significato pastorale e può diventare un'efficace strumento di dialogo con la società contemporanea; **145**

- conservare negli archivi gli atti previsti e ciò che concorre a far conoscere la vita concreta della comunità ecclesiale; **146**

- incoraggiare la redazione di cronache degli eventi dei singoli enti ecclesiastici al fine di fornire un quadro di riferimento al materiale documentario che si raccoglie negli archivi; **147**

- avere cura particolare nel conservare la documentazione (anche avvalendosi delle nuove tecnologie) di tradizioni religiose e di iniziative ecclesiali che si stanno estinguendo al fine di perpetuarne la memoria storica; **148**

- far convergere su comuni linee operative l'impegno delle **149**

¹⁵ Cf *CIC/1983* cann. 381; 375 § 1; 455 § 4 con le rispettive fonti.

Chiese particolari in ordine alla metodologia di raccolta, di conservazione, di tutela, di utilizzazione, ecc.;

- studiare la possibilità e il modo di recuperare gli archivi confiscati nel passato, spesso a causa di complesse vicende storiche, e dispersi in altri enti, attraverso accordi di restituzione o riproduzioni informatiche (microfilms, dischi ottici, ecc.), specie quando questi contengono documenti rilevanti per la storia della comunità ecclesiale; **150**

- ribadire a ciascun amministratore dei beni ecclesiastici le responsabilità in ordine alla custodia della documentazione conformemente alle disposizioni canoniche; **151**

- incoraggiare gli archivisti nel loro lavoro di tutela, promuovere l'aggiornamento, invitandoli a far parte delle Associazioni nazionali competenti di tale settore e organizzando convegni di studio per l'approfondimento dei problemi relativi alla gestione degli archivi ecclesiastici; **152**

- risvegliare nei parroci e in tutti i responsabili delle persone giuridiche soggette al Vescovo diocesano la sensibilità verso gli archivi di loro competenza, affinché si impegnino nella raccolta del materiale, nella sua sistemazione e valorizzazione; **153**

- sollecitare l'impegno del vicario foraneo affinché "i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo".¹⁶ **154**

2.5. Assunzione di personale qualificato

Le competenti autorità devono affidare la direzione degli archivi ecclesiastici a persone qualificate. Si dovrà fare una scelta accurata perché si incrementi questo tipo di servizio ecclesiale, che dovrà essere assunto, per quanto possibile, in modo stabile da persone esperte e capaci. **155**

L'importanza di questo servizio va considerata in riferimento sia all'archivio storico sia a quello corrente in conformità al can. 491 §§ 1 e 2:

- il responsabile dell'archivio storico diocesano può svolgere un'opera di assistenza sugli archivi esistenti nella diocesi, secondo **156**

¹⁶ CIC/1983 can. 555 §3; cf can. 535.

le direttive dell'Ordinario, e può coordinare le attività culturali promosse dai vari archivi;

- il responsabile dell'archivio corrente, oltre a garantire l'opportuna riservatezza del materiale raccolto, può favorire la verifica delle varie iniziative intraprese attraverso un'organizzazione che faciliti la consultazione e la ricerca. **157**

Di fondamentale importanza è pertanto la formazione degli operatori, che a vario livello sono attivi nel campo archivistico. A lungo termine, questo servizio contribuisce allo sviluppo di una base culturale oggi quanto mai necessaria al lavoro pastorale. A tale scopo, da decenni opera in modo lodevole la SCUOLA VATICANA DI PALEOGRAFIA, DIPLOMATICA ED ARCHIVISTICA istituita presso l'ARCHIVIO SEGRETO VATICANO. Di recente questa PONTIFICIA COMMISSIONE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA ha patrocinato l'istituzione del CORSO SUPERIORE PER I BENI CULTURALI DELLA CHIESA presso la PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA DI ROMA. Anche le Associazioni archivistiche ecclesiastiche vanno promosse in tutti i Paesi perché la loro opera, laddove sono attive, è meritoria per l'aggiornamento degli archivisti e la tutela del patrimonio. **158**

L'ottemperanza delle molteplici esigenze archivistiche dipende dalla professionalità degli operatori, ai quali i Vescovi diocesani affidano la gestione e la direzione degli archivi, ed è conseguente al loro senso di responsabilità verso la Chiesa e verso la cultura. **159**

La competenza tecnica e il senso del dovere sono le condizioni indispensabili per il rispetto dell'integrità dei fondi, l'acquisizione di nuove carte provenienti anche da altri archivi, l'ordine del materiale depositato, la sua ricerca e l'eventuale eliminazione di documenti conformemente ad una regolamentazione che regoli il passaggio dall'archivio corrente all'archivio storico.

3. La conservazione delle carte della memoria

La preoccupazione primaria nei confronti degli archivi delle Chiese particolari è certamente quella di conservare un così prezioso patrimonio con diligenza al fine di trasmetterlo integralmente ai posteri. Nell'organizzazione degli archivi occorre seguire il **160**

criterio dell'unità nella distinzione. La distinzione del materiale raccolto evidenzia infatti la capillare attività della comunità ecclesiale e nel contempo riferisce la sua sostanziale unità di intenti.

La conservazione è un'esigenza di giustizia che noi, oggi, dobbiamo a coloro di cui siamo gli eredi. Il disinteresse è un'offesa ai nostri antenati e alla loro memoria. È pertanto doveroso che i Vescovi diocesani osservino le disposizioni canoniche al riguardo¹⁷. Anche le giovani chiese sono chiamate a documentare progressivamente la loro attività pastorale secondo la normativa

¹⁷ Cf *CIC/1983*:

can. 486 § 1. Documenta omnia, quae dioecesim vel paroecias respiciunt, maxima cura custodiri debent.

§ 2. In unaquaque curia erigatur, in loco tuto, archivum seu tabularium dioecesanum, in quo instrumenta et scripturae quae ad negotia dioecesana tum spiritualia tum temporalia spectant, certo ordine disposita et diligenter clausa custodiantur.

§ 3. Documentorum, quae in archivo continentur, conficiatur inventarium seu catalogus, cum brevi singularum scripturarum synopsi.

can. 487 § 1. Archivum clausum sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia.

§ 2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent. documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem recipere.

can. 488. Ex archivo non licet efferre documenta, nisi ad breve tempus tantum atque de Episcopi aut insimul Moderatoris curiae et cancellarii consensu.

can. 489 § 1. Sit in curia dioecesana archivum quoque secretum, aut saltem in communi archivo armarium seu scrinium, omnino clausum et obseratum, quod de loco amoveri nequeat, in quo scilicet documenta secreto servanda cautissime custodiantur.

§ 2. Singulis annis destruantur documenta causarum criminalium in materia morum, quarum rei vita cesserunt aut quae a decennio sententia condemnatoria absolutae sunt, retento facti brevi summario cum textu sententiae definitivae.

can. 490 § 1. Archivi secreti clavem habeat tantummodo Episcopus.

§ 2. Sede vacante, archivum vel armarium secretum ne aperiatur, nisi in casu verae necessitatis ab ipso Administratore dioecesano.

§ 3 Ex archivo vel armario secreto documenta ne efferantur.

can. 491 § 1. Curet Episcopus dioecesanus ut acta et documenta archivorum quoque ecclesiarum cathedralium, collegiatarum, paroecialium, aliarumque in suo territorio exstantium diligenter serventur, atque inventaria seu catalogi conficiantur duobus exemplaribus, quorum alterum in proprio archivo, alterum in archivo dioecesano serventur.

§ 2. Curet etiam Episcopus dioecesanus ut in dioecesi habeatur archivum historicum atque documenta valorem historicum habentia in eodem diligenter custodiantur et systematice ordinentur.

§ 3. Acta et documenta, de quibus in §§ 1 et 2, ut inspiciantur aut efferantur, serventur normae ab Episcopo dioecesano statutae.

canonica al fine di trasmettere la memoria della prima evangelizzazione nello sforzo di inculturazione della fede in una determinata comunità

3.1. Irripetibilità del materiale documentario

Si tenga nel giusto conto che gli archivi, a differenza delle biblioteche, raccolgono quasi sempre documenti unici nel loro genere, che costituiscono le fonti principali della ricerca storica poiché riferiscono direttamente gli eventi e gli atti delle persone. La loro perdita o la loro distruzione, inficiando l'oggettiva investigazione sui fatti e impedendo l'acquisizione delle precedenti esperienze, compromette la trasmissione dei valori culturali e religiosi.

161

La conservazione delle pergamene, delle carte e del materiale informatico deve essere pertanto garantita da una congrua normativa sull'uso degli archivi, da un'efficiente inventariazione, dall'eventuale restauro conservativo, dall'idoneità e dalla sicurezza degli ambienti. Oltre alla conservazione è bene promuovere il recupero di materiali dispersi in sedi improprie ed è opportuno coordinarsi con gli altri archivi di enti ecclesiastici non soggetti all'autorità del Vescovo diocesano al fine un'azione concertata.

162

La scelta stessa del materiale cartaceo o di altro tipo deve essere attentamente valutata al fine di garantirne la durata in determinate condizioni climatiche e ambientali. Tali operazioni sono presupposti indispensabili per una corretta gestione degli archivi.

3.2. Spazi congrui

La preoccupazione dei responsabili si concretizza perciò nell'impegno di attrezzare spazi congrui dove depositare i materiali. I locali devono rispondere alle fondamentali norme di igiene (illuminazione, climatizzazione, grado di umidità e di temperatura, ecc.), di sicurezza (dotati di sistemi antincendio e antifurto, ecc.) e di vigilanza (servizio di vigilanza durante la consultazione, controlli periodici, ecc.).

163

Nella strutturazione degli archivi vanno predisposti locali per il deposito ed apposite sale per la consultazione dei documenti, avvalendosi possibilmente delle molteplici strumentazioni tecni-

che ed informatiche per la ricerca e la lettura. Naturalmente tale organizzazione è proporzionata alle diverse categorie di archivi ecclesiastici e al tipo di consultazione che si vuole offrire.

3.3. Inventariazione e informatizzazione

Per la conservazione degli archivi delle Chiese particolari è dunque auspicabile che vengano seguiti i criteri della migliore tradizione archivistica e quelli della tecnica applicata (schedatura elettronica, collegamenti in rete e internet, microfilms, riproduzione tramite scanner dei documenti, dischi ottici, ecc.), per cui occorre adoperarsi nel reperire fondi straordinari per la fase della prima informatizzazione del materiale e fondi ordinari per il lavoro corrente di immissione dei dati anche attraverso la richiesta di provvidenze di enti nazionali e internazionali. **164**

La compilazione dell'inventario è certamente l'atto fondamentale per la consultazione del patrimonio archivistico, come d'altronde dispongono i cann. 486 § 3; 491 § 1. Esso consentirà la produzione degli altri strumenti utili alla consultazione del materiale (cataloghi, repertori, regesti, indici) e permetterà l'utilizzazione dei moderni sistemi informatici onde collegare le varie sedi archivistiche e favorire una ricerca su ampia scala. Avvalendosi delle nuove tecnologie, è inoltre opportuno conservare in un altro luogo protetto la copia dei documenti di rilevante valore, al fine di non perdere tutta la documentazione in caso di sinistro. **165**

4. *La valorizzazione del patrimonio documentario per la cultura storica e per la missione della Chiesa*

La documentazione contenuta negli archivi è un patrimonio che viene conservato per essere trasmesso e utilizzato. La sua consultazione infatti consente la ricostruzione storica di una determinata Chiesa particolare e della società ad essa contestuale. In tal senso le carte della memoria sono un bene culturale vivo perché offerto ad ammaestramento della comunità ecclesiale e civile nello scorrere delle generazioni e per il quale diventa doverosa una custodia diligente. **166**

4.1. Destinazione universale del patrimonio archivistico

Gli archivi, in quanto beni culturali, sono offerti innanzitutto alla fruizione della comunità che li ha prodotti, ma con l'andare del tempo assumono una destinazione universale, diventando patrimonio dell'intera umanità. Il materiale depositato non può infatti essere precluso a coloro che possono avvantaggiarsene per conoscere la storia del popolo cristiano, le sue vicende religiose, civili, culturali e sociali. **167**

I responsabili devono procurare che la fruizione degli archivi ecclesiastici possa essere facilitata non soltanto agli interessati che ne hanno diritto, ma anche al più largo cerchio gli studiosi, senza pregiudizi ideologici e religiosi, come è nella migliore tradizione ecclesiastica, salvo restando le opportune norme di tutela date dal diritto universale e dalle norme del Vescovo diocesano. Tali prospettive di apertura disinteressata, di accoglienza benevola e di servizio competente devono essere prese in attenta considerazione affinché la memoria storica della Chiesa sia offerta all'intera collettività. **168**

4.2. Destinazione universale degli archivi

Dato l'universale interesse che suscitano gli archivi è opportuno che i singoli regolamenti siano resi pubblici e che le norme siano, nel limite del possibile, armonizzate con quelle degli Stati, quasi a sottolineare il comune servizio che gli archivi sono destinati a dare. Oltre alla regolamentazione dell'archivio diocesano è opportuno stabilire direttive comuni anche per l'uso degli archivi parrocchiali nell'ottemperanza delle norme canoniche, e analogamente a questi degli altri archivi, al fine di evitare inadempienze nella registrazione dei dati o nella raccolta dei documenti. Tale coordinamento può favorire l'eventuale informatizzazione dei dati a livello diocesano onde avere un opportuno prospetto statistico sull'intera azione pastorale di una determinata Chiesa particolare. È opportuno concertare detta regolamentazione anche con archivi di altri enti ecclesiastici specialmente quelli degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica nel rispetto delle legittime autonomie. **169**

E doveroso però che vengano posti dei limiti alla consultazione dei fascicoli personali e di altri carteggi che per natura loro sono riservati o che i responsabili riterranno tali¹⁸. Non ci riferiamo all'archivio segreto della curia diocesana, di cui espressamente trattano i cann. 489-490, ma in generale agli archivi ecclesiastici. In proposito talune metodologie archivistiche suggeriscono che le carte riservate siano segnalate con opportune indicazioni negli inventari a cui possono accedere i ricercatori. **170**

4.3. Contestualizzazione del materiale documentario

Per il lavoro di ricerca e per una migliore valorizzazione dei documenti conservati negli archivi si rivelano quanto mai utili sia gli strumenti propriamente archivistici, di cui si è detto, sia quei sussidi bibliografici che sono vantaggiosi allo studio dei documenti in quanto ne forniscono il contesto storico. A tal fine, non dovrebbero mancare presso l'archivio storico diocesano opere specializzate per la conoscenza storico-giuridica delle istituzioni ecclesiastiche ed opere generali che illustrano la storia della Chiesa. Infatti, ogni documento va inserito nel suo contesto, da cui riceve pieno valore storico. In tal senso risultano anche più evidenti i contributi della ricerca poiché entrano in rapporto con i dati precedentemente acquisiti e noti. **171**

Questi sussidi, unitamente alle strumentazioni per la lettura dei documenti antichi e per la loro eventuale riproduzione in copia, contribuiranno alla migliore fruizione ed utilizzazione del patrimonio archivistico.

4.4. Formazione culturale attraverso il deposito documentario

Attraverso il deposito documentario la Chiesa comunica la propria storia che si sviluppa lungo i secoli, si inserisce nelle molteplici culture subendone i condizionamenti e parimenti trasformandole. Anche gli archivi ecclesiastici entrano dunque a far parte del patrimonio di una civiltà ed hanno un'imprescindibile valenza **172**

¹⁸ Cf *CIC/1983*, can. 491 § 3.

informativa e formativa per cui possono diventare degli importanti centri culturali.

In questa prospettiva coloro che operano negli archivi ecclesiastici contribuiscono efficacemente allo sviluppo culturale poiché offrono la loro competenza scientifica facendo cogliere la natura e il significato dei documenti che mettono a disposizione dei ricercatori. Quando poi svolgono il loro servizio a vantaggio di studiosi stranieri contribuiscono concretamente a far avvicinare gli operatori culturali di diverse nazionalità e a far comprendere le differenti culture. Essi si collocano perciò «tra gli artigiani della pace e dell'unità tra gli uomini»¹⁹.

4.5. Promozione della ricerca storica

È auspicabile che la Chiesa si faccia promotrice dell'organizzazione archivistica motivandone l'importanza culturale specie laddove non esiste ancora una congrua sensibilizzazione in merito presso gli enti civili. In tal senso è opportuno coordinare tra loro tutti gli archivi ecclesiastici presenti in una Chiesa particolare, sia quelli soggetti al Vescovo diocesano, sia quelli di altra competenza. Questo patrimonio di memoria può diventare infatti un punto di riferimento ed un luogo di incontro ispirando iniziative culturali e ricerche storiche in collaborazione con gli istituti specializzati delle università ecclesiastiche, cattoliche, libere e statali. Di grande utilità è inoltre il rapporto fra archivi e centri di documentazione.

173

Dal momento che gli archivi possono essere sedi privilegiate di incontri di studio, di convegni sulle tradizioni religiose e pastorali della comunità cristiana, di esposizioni didattiche e di mostre documentarie, essi sono deputati ad assumere il ruolo di un'agenzia culturale non solo per gli specialisti del settore, ma anche per studenti e giovani opportunamente preparati. Promuovendo poi edizioni di fondi e raccolte di studi, tali tabernacoli della memoria vengono ad esprimere la loro piena vitalità, si inseriscono nei processi creativi della cultura e nella missione pastorale del-

174

¹⁹ CASAROLI Card. AGOSTINO (Segretario di Stato), *Messaggio al IV Congresso degli Archivisti della Chiesa di Francia* (Parigi 26-28 novembre 1979).

la Chiesa locale.

5. Conclusione

Trattando in questa nostra lettera del patrimonio archivistico delle comunità ecclesiali, siamo certi di aver suscitato in Vostra Eminenza (Eccellenza) ricordi e sentimenti profondi sulle vicende storiche della Chiesa di cui è pastoralmente responsabile. **175**

Il venerato pontefice Paolo VI è convinto che «la cultura storica sia necessaria, parta dal genio, dall'indole, dalla necessità, dalla stessa vita cattolica, la quale possiede una tradizione, è coerente, e svolge nei secoli un disegno e, ben si può dire, un mistero. E il Cristo che opera nel tempo e che scrive, proprio Lui, la sua storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio della Chiesa, anzi del passaggio del Signore Gesù nel mondo. Ed ecco che, allora, l'aver il culto di queste carte, dei documenti, degli archivi, vuol dire, di riflesso, avere il culto di Cristo, avere il senso della Chiesa, dare a noi stessi e dare a chi verrà la storia del passaggio di questa fase del *transitus Domini* nel mondo»²⁰.

Conservare, dunque, questo patrimonio per trasmetterlo alle generazioni future è un impegno notevole, come quello di valorizzarlo opportunamente per la cultura storica e per la missione della Chiesa. Per questo la Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa ha ritenuto conveniente prospettare queste indicazioni onde favorire la formulazione di programmi organici. **176**

Siamo lieti e grati di ricevere un riscontro alle considerazioni che abbiamo comunicato e alle proposte che abbiamo indicato, così da sviluppare un fecondo dialogo, che fornirà ulteriori spunti per la nostra azione sintonizzata alle situazioni delle Chiese particolari e ci permetterà di prospettare iniziative valide, comprovate dall'esperienza di ciascuno.

Iniziative di tal genere, quali la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, richiedono persone e tempo. Anche nei confronti degli archivi è necessario che si sviluppino un atteggiamen- **177**

²⁰ PAOLO VI, *Allocazione Agli Archivisti Ecclesiastici* (26 Settembre 1963).

to pastorale, considerando che la loro conservazione prepara futuri sviluppi culturali e la loro valorizzazione può costituire un valido incontro con la cultura odierna ed offrire occasioni per partecipare al progresso integrale dell'umanità.

Il patrimonio archivistico²¹, come bene ecclesiastico, rientrando nelle finalità proprie di tali beni della Chiesa²², può portare un valido contributo alla nuova evangelizzazione. Usufruendo adeguatamente di tutti i beni culturali prodotti dalle comunità ecclesiali è possibile infatti continuare ed incrementare il dialogo dei cristiani con il mondo contemporaneo. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, parlando ai Membri della Prima Assemblea Plenaria della Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, ha ribadito «l'importanza dei beni culturali nell'espressione e nell'inculturazione della fede e nel dialogo della Chiesa con l'umanità [...]. Tra religione e arte, tra religione e cultura corre un rapporto molto stretto [...]. Ed è a tutti noto l'apporto che al senso religioso arrecano le realizzazioni artistiche e culturali che la fede delle generazioni cristiane è andata accumulando nel corso dei secoli»²³.

All'auspicio fraterno che il Suo lavoro pastorale sia fecondo anche di risultati culturali, aggiungo il mio più deferente e cordiale saluto, mentre mi confermo dell'Eminenza (Eccellenza) Vostra Reverendissima dev.mo in G. C.

Città del Vaticano, 2 Febbraio 1997

+ FRANCESCO MARCHISANO

Presidente

CARLO CHENIS SDB

Segretario

²¹ Cf *CIC/1983*, can. 1257 § 1. Bona temporalia omnia quae ad Ecclesiam universam, Apostolicam Sedem aliasve in Ecclesia personas iuridicas publicas pertinent, sunt bona ecclesiastica et reguntur canonibus qui sequuntur, necnon propriis statutis.

²² Cf *CIC/1983*, can. 1254 § 2. Fines vero proprii praecipue sunt: cultus divinus ordinandus, honesta cleri aliorumque ministrorum sustentatio procuranda, opera sacri apostolatus et caritatis, praesertim erga egenos, exercenda.

²³ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione *L'importanza del patrimonio artistico nell'espressione della fede e nel dialogo con l'umanità* (13 ottobre 1995).

Conferenza Episcopale Italiana

Archivi e diritto alla buona fama
e alla riservatezza

20 ottobre 1999*

gestione dei registri; disposizioni circa l'utilizzo degli atti e dei documenti di archivi ecclesiastici contenenti dati personali; elenchi e schedari; conservazione dei dati; segreto d'ufficio; annuari; bollettini; vigilanza; sanzioni.

* CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*, in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 10, 1999, 375-397. La Premessa, il Decreto di promulgazione e le note al testo riferite al Codice di Diritto Canonico si è preferito riportarle in apposita Appendice: oltre che per esigenze tipografiche, nell'insieme esse formano un *corpus* documentario.

pagina vuota

La XLVI Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana approva il seguente Decreto generale 309

*Disposizioni per la tutela del diritto
alla buona fama e alla riservatezza*

ritenuto che è opportuno dare più articolata regolamentazione al diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del Codice di diritto canonico¹;

considerato che

* la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine², ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

* tale attività si svolge nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali;

* l'esigenza di proteggere il diritto alla riservatezza rispetto a ogni forma di utilizzazione dei dati personali è oggi avvertita con una sensibilità nuova dalle persone e dalle istituzioni;

* è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano una normativa concernente il trattamento dei dati personali³;

premesso che

* nulla è innovato circa la vigente disciplina canonica, in special modo per quanto concerne

- la celebrazione del matrimonio canonico⁴,

- lo svolgimento dei processi⁵

- la procedura per la dispensa pontificia circa il matrimonio rato e non consumato⁶,

- le disposizioni circa il segreto naturale, d'ufficio⁷ e ministeriale⁸ con particolare riferimento al segreto sacramentale nella confessione⁹,

- la tenuta degli archivi ecclesiastici¹⁰;

* mantengono pieno vigore le disposizioni di natura pattizia concernenti:

- la celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili¹¹,

- la delibazione delle sentenze canoniche di nullità matrimo-

niale¹²,

- le sentenze e i provvedimenti circa persone ecclesiastiche emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili¹³,

- l'attività istituzionale dell'Istituto Centrale e degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e l'azione svolta da questi e dalla Conferenza Episcopale Italiana per la promozione delle erogazioni liberali¹⁴;

* hanno valore in Italia le disposizioni di diritto particolare date dalla Conferenza Episcopale Italiana, con particolare riguardo al sacramento del matrimonio¹⁵ e all'annotazione del battesimo dei figli adottivi¹⁶;

visto il mandato speciale concesso dalla Santa Sede con lettera della Congregazione per i Vescovi in data 23 febbraio 1999, prot. n. 960/83;

ai sensi del can. 455 del Codice di diritto canonico e dell'art. 16, § 1, lett. a) e § 2 dello statuto della Conferenza Episcopale Italiana,

si stabiliscono le seguenti disposizioni per l'acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati personali

art. 1 - Finalità

La presente normativa è diretta a garantire che l'acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati (di seguito denominati "dati personali") relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolgano nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del Codice di diritto canonico.

310

art. 2 - Registri

§ 1. Con il termine "registro" si intende il volume nel quale sono annotati, in successione cronologica e con indici, l'avvenuta celebrazione dei sacramenti o altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale¹⁷.

311

I dati contenuti nei registri possono essere raccolti anche in un archivio magnetico, comunque non sostitutivo dei medesimi registri, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3, § 2,

del presente decreto.

§ 2. La redazione, gestione e custodia dei registri prescritti dal diritto universale e particolare¹⁸, nonché l'utilizzazione dei dati in essi contenuti, sono disciplinate, oltre che dalle vigenti disposizioni canoniche generali, dal regolamento approvato dal Consiglio Episcopale Permanente entro un anno dalla promulgazione del presente decreto.

§ 3. La responsabilità della tenuta dei registri spetta di norma al soggetto cui è conferito il governo dell'ente al quale i medesimi appartengono (di seguito denominato "responsabile dei registri"), salvo quanto disposto dal Codice di diritto canonico o dagli statuti; allo stesso soggetto spetta vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni canoniche in materia e coordinare l'attività degli eventuali collaboratori.

§ 4. La comunicazione di dati destinati ad altro registro può essere inoltrata dalla persona interessata o dal responsabile dei registri che deve utilizzare i dati richiesti e può essere effettuata per consegna diretta, o per posta, o - nei casi urgenti e con le opportune cautele - per fax, o per posta elettronica.

Quando la comunicazione è destinata all'estero occorre la vidimazione della curia diocesana.

§ 5. Chiunque ha diritto di chiedere e ottenere, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, certificati, estratti, attestati, ovvero copie fotostatiche o autentiche dei documenti contenenti dati che lo riguardano¹⁹, alle condizioni previste al regolamento di cui al § 2.

Sono esclusi i dati che, non provenendo dal richiedente, sono coperti da segreto stabilito per legge o per regolamento ovvero non sono separabili da quelli che concernono terzi e la cui riservatezza esige tutela.

Il rilascio della certificazione avviene a titolo gratuito.

§ 6. Chiunque ha diritto di chiedere la correzione di dati che lo riguardano, se risultano errati o non aggiornati.

La richiesta deve essere presentata al responsabile dei registri per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato, allegando idonea documentazione, se occorre anche civile.

Se il responsabile ritiene di non accogliere la richiesta di

correzione, ne dà comunicazione scritta all'interessato, il quale può rinnovare la richiesta all'Ordinario diocesano.

La correzione di dati concernenti atti e fatti riguardanti lo stato delle persone può essere disposta solo con provvedimento dell'Ordinario diocesano.

L'interessato in ogni caso non ha diritto di ispezione dei dati del registro e dei dati sottratti alla sua conoscenza a norma del § 5.

§ 7. Chiunque ha diritto di chiedere l'iscrizione nei registri di annotazioni o integrazioni congruenti.

La richiesta deve essere presentata al responsabile dei registri per iscritto, personalmente o mediante un procuratore legittimamente nominato.

L'annotazione fatta a margine dell'atto ne costituisce parte integrante; il contenuto della stessa deve in ogni caso essere trascritto nell'estratto o nella copia dell'atto.

Il responsabile dei registri comunica per iscritto al richiedente l'avvenuta annotazione.

Nel caso di rigetto, la richiesta viene annotata e conservata in un'appendice del registro corrispondente; il responsabile dei registri ne dà comunicazione per iscritto all'interessato, che può rinnovare la richiesta all'Ordinario diocesano.

§ 8. L'estrazione e la trasmissione di dati contenuti nei registri, oltre ai casi previsti nel § 4, è consentita:

a) su richiesta della persona interessata o con il suo consenso, espresso previamente e per iscritto;

b) per ragioni di studio, con l'osservanza dei criteri metodologici e deontologici concernenti le ricerche storiche e in particolare di quelli indicati dai regolamenti diocesani sugli archivi «ecclesiastici»²⁰;

c) per ragioni statistiche, avendo prima eliminato nei dati prelevati ogni riferimento nominativo alle persone.

In ogni caso non è consentita la consultazione dei registri finché questi non siano stati trasferiti nell'archivio storico.

§ 9. La richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione

dell'Ordinario diocesano.

art. 3 - Archivi

§ 1. Per gli atti e i documenti di qualunque provenienza custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici e contenenti dati personali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo precedente.

312

§ 2. Fatta salva la normativa canonica riguardante i registri, i dati contenuti in archivi informatici devono essere gestiti con programmi che consentano loro immediata e agevole riproduzione in video e a stampa.

Il responsabile dei registri deve garantire la sicurezza dei dati attraverso registrazione e trasferimento dei medesimi effettuati periodicamente su supporti diversi, in ogni caso inaccessibili agli estranei.

L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo, da una chiave informatica di accesso conservata dal responsabile e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico.

art. 4 - Elenchi e schedari

§ 1. Gli elenchi e gli schedari costituiscono gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico.

313

§ 2. I predetti soggetti hanno il diritto di tenere elenchi e schedari concernenti i dati necessari alla preparazione, allo svolgimento e alla documentazione delle attività istituzionali, delle attività strumentali rispetto alle finalità istituzionali e delle attività promozionali.

§ 3. La redazione, la gestione e la custodia degli elenchi e degli schedari devono essere effettuate assicurando adeguata tutela alla riservatezza dei dati in esso contenuti.

§ 4. La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al responsabile dei registri, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano cu-

stoditi unicamente a titolo di documentazione.

§ 5. L'uso dei dati personali contenuti negli elenchi e negli schedari è soggetto, nel rispetto della struttura e delle finalità degli enti ecclesiastici, alle specifiche leggi dello Stato Italiano, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984²¹.

art. 5 - Elaborazione dei dati

L'elaborazione dei dati di norma è effettuata direttamente dai soggetti che legittimamente li acquisiscono o li detengono. **314**

L'affidamento dell'elaborazione dei dati a un soggetto non appartenente all'ordinamento canonico deve essere fatto attraverso un contratto stipulato a norma del can. 1290²², fermo restando per l'affidamento il dovere di osservare la normativa del presente decreto.

art. 6 - Conservazione dei dati

§ 1. Il responsabile è tenuto all'osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali. **315**

§ 2. Salvo diverse disposizioni del Vescovo diocesano, i registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, destinato a questo scopo e sicuro; in mancanza di un ambiente con tali caratteristiche, essi devono essere custoditi in un armadio collocato in locali di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, con sufficienti garanzie di sicurezza e di inviolabilità.

§ 3. Una particolare attenzione deve essere prestata per assicurare l'inviolabilità degli archivi e l'ordinata gestione degli stessi. **316**

L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal responsabile dei registri; spetta allo stesso autorizzare agli estranei l'accesso ai dati.

Il responsabile dei registri deve denunciare quanto prima all'autorità competente, se del caso, anche all'autorità civile, ogni incursione nell'archivio che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e

schedari contenenti dati personali.

§ 4. L'archivio segreto, istituito ai sensi della normativa canonica generale²³, deve essere custodito tenendo conto della sua particolare natura. **317**

§ 5. L'archivio deve essere visitato dal Vescovo diocesano o da un suo delegato almeno ogni cinque anni al fine di verificare l'osservanza delle norme canoniche generali e particolari²⁴; della visita deve essere redatto un verbale in duplice copia, di cui una da conservare nell'archivio e l'altra nella cancelleria della curia diocesana. **318**

art. 7 - Segreto d'ufficio

§ 1. Il responsabile dei registri è tenuto al segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti, conservati, elaborati e trasmessi. **319**

§ 2. Ogni operatore che ha accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell'ordinamento canonico o da essi legittimamente posseduti, deve impegnarsi, prima di assumere l'incarico, a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al responsabile.

L'obbligo del segreto rimane integro anche dopo la cessazione dall'incarico.

art. 8 - Annuari e bollettini

§ 1. Gli annuari, in quanto strumenti utili per l'esercizio dei compiti istituzionali della Conferenza Episcopale Italiana e delle diocesi, sono redatti ed editi a cura delle medesime e contengono i dati necessari a individuare gli enti, gli uffici, le strutture, le circoscrizioni, i titolari delle funzioni di legale rappresentanza e il personale addetto. **320**

§ 2. I fogli informativi a uso interno registrano ordinariamente gli eventi più significativi della vita e dell'attività degli enti che li pubblicano, e possono contenere dati relativi alle persone implicate in celebrazioni e manifestazioni o che hanno elargito offerte; a meno che nei singoli casi gli interessati chiedano di evitarne la divulgazione.

art. 9 - Vigilanza del Vescovo diocesano

Il Vescovo diocesano vigila sulla corretta osservanza delle **321**

norme riguardanti l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione dei dati personali.

Egli esercita tale funzione personalmente o per il tramite di un incaricato, in particolare per quanto riguarda la vigilanza sui registri e sugli archivi informatici.

art. 10 - Riparazione del danno e sanzioni

§ 1. Chiunque procuri danni materiali o morali attraverso l'illegittima acquisizione, conservazione o utilizzazione dei dati personali è tenuto alla riparazione dei danni a norma del can. 128²⁵.

322

§ 2. È punito con le pene previste dal can. 1389²⁶ colui che, violando le presenti disposizioni:

a) abusa della potestà ecclesiastica o dell'ufficio;

b) pone od omette illegittimamente, per negligenza colpevole, un atto di potestà ecclesiastica o di ministero o di ufficio, causando danno ad altri.

§ 3. Può essere punito con le pene previste dal can. 1390, § 2²⁷ colui che, non osservando le presenti disposizioni, lede l'altrui buona fama.

§ 4. Se il delitto comporta la violazione di un dovere d'ufficio o di una promessa formale, la pena è aggravata e può consistere nella rimozione o nella privazione dell'ufficio a norma dei cann. 193, §§ 1 e 3²⁸, 196, § 1²⁹, 1336, § 1, n. 2^o30 e 1389³¹.

art. 11 - Consulenza a livello nazionale

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana assicura un servizio di consulenza per l'attuazione delle presenti disposizioni, avente il compito di esaminare le questioni che possono sorgere nell'applicazione delle stesse nonché di proporre eventuali adattamenti e aggiornamenti della normativa.

323

§ 2. Le modalità di attuazione del servizio di consulenza sono definite dal Consiglio Episcopale Permanente.

art. 12 - Entrata in vigore e verifica

Il presente decreto generale, ottenuta la "recognitio" della Santa Sede, entrerà in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del decreto di promulgazione del Presidente della CEI nel "Notiziario

324

della Conferenza Episcopale Italiana” e sarà sottoposto a verifica trascorsi tre anni dall’entrata in vigore.

APPENDICE

Premessa

La tutela dei dati personali da qualche tempo viene considerata con attenzione crescente nella società civile e nella pubblica opinione.

325

Recentemente con l'entrata in vigore della normativa civile in materia, la cosiddetta legge sulla privacy (cf. legge 31 dicembre 1996, n. 675), sono stati introdotti nell'ordinamento italiano procedure e adempimenti finalizzati a tutelare in concreto il trattamento dei dati personali. Contestualmente è stata istituita una autorità di garanzia, alla quale è demandata la vigilanza sulla corretta interpretazione e applicazione della legge.

L'ordinamento canonico, pur non prevedendo attualmente precise disposizioni al riguardo, enuncia in ogni caso il diritto di ciascuno alla buona fama e alla tutela della riservatezza nella vita privata: «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità» (can. 220).

In considerazione di ciò il Consiglio Episcopale Permanente ha valutato l'opportunità di predisporre una normativa che regolamentasse l'acquisizione, la conservazione e l'utilizzazione dei dati personali nel diritto particolare della Chiesa che è in Italia.

La XLV Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 17 al 21 maggio 1999, ha approvato il "Decreto generale" con la maggioranza richiesta.

Ottenuta la prescritta "recognitio" della Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi in data 4 ottobre 1999, prot. n. 960/83, il "Decreto generale" viene promulgato in data 20 ottobre 1999 con decreto n. 1285/99 del Card. Ruini, Presidente della C. E. I.

La prevedibile conoscenza e l'auspicata consultazione del decreto da parte dei soggetti esterni all'ordinamento canonico ha suggerito di inserire nelle "Note" documenti contenenti le norme richiamate nel testo, al fine di consentire un più agevole riscontro

delle fonti da parte dei lettori, soprattutto di coloro che hanno poca dimestichezza con le stesse.

Decreto

La Conferenza Episcopale Italiana, nella XLV Assemblea Generale, svoltasi a Roma dal 17 al 21 maggio 1999, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza qualificata il “Decreto generale” che contiene le disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali.

326

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea Generale, dopo aver ottenuto la debita “recognitio” della Santa Sede in data 4 ottobre 1999 con decreto n. 960/83 della Congregazione per i Vescovi, in conformità al can. 455, § 3, del Codice di diritto canonico e ai sensi dell’art. 27, lett. f, dello Statuto della CEI, promulgo l’allegato “Decreto generale” stabilendo che tale promulgazione sia fatta mediante la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Ai sensi dell’art. 16, § 3, dello Statuto della CEI stabilisco altresì che tale “Decreto generale” entri in vigore sei mesi dopo la pubblicazione, come previsto dall’art. 12 del medesimo.

Roma, 20 ottobre 1999

CAMILLO CARD. RUINI

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana

NOTE

- ¹ «Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità» (can. 220). **327**
- ² «La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l'una dall'altra nel proprio campo. Tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale delle stesse persone umane» (Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II *Gaudium et spes*, n. 76). **328**
- ³ Si tratta della legge 31 dicembre 1996, n. 675: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali», e delle successive integrazioni e correzioni. **329**
- ⁴ «Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio stesso» (can. 1059). **330**
 «La Conferenza Episcopale stabilisca le norme circa l'esame degli sposi, nonché circa le pubblicazioni matrimoniali e negli altri mezzi opportuni per compiere le necessarie investigazioni prematrimoniali, dopo la cui diligente osservanza il parroco possa procedere all'assistenza al matrimonio» (can. 1067).
- ⁵ «Acquisite le prove, il giudice con decreto deve permettere alle parti e ai loro avvocati, sotto pena di nullità, di prendere visione degli atti loro ancora sconosciuti presso la cancelleria del tribunale; anzi agli avvocati che lo chiedono si può anche dare copia degli atti; ma nelle cause che riguardano il bene pubblico il giudice, per evitare pericoli gravissimi, può decidere, garantendo tuttavia sempre e integralmente il diritto alla difesa, che qualche atto non sia fatto conoscere ad alcuno» (can. 1598, § 1). **331**
 «Se la parte convenuta citata non si presentò in giudizio ne scusò idoneamente la sua assenza, o non rispose a norma del can. 1507, § 1, il giudice la dichiarò assente dal giudizio e decida che la causa, osservato quanto è prescritto, proceda fino alla sentenza definitiva e alla sua esecuzione» (can. 1592, §1).
 «Le parti non possono assistere all'esame dei testi, a meno che il giudice, soprattutto quando si tratta di bene privato, non abbia ritenuto di doverle ammettere. Possono tuttavia assistervi i loro avvocati o procuratori, a meno che il giudice per circostanze di cose e di persone non abbia ritenuto di doversi procedere in segreto» (can. 1559).
 «In caso di appello, un esemplare degli atti, della cui autenticità abbia fatto fede il notaio, sia invitata al tribunale superiore» (can. 1474, §1).

«Terminato il giudizio i documenti che sono proprietà di privati devono essere restituiti, conservandone però un esemplare» (can. 1475, § 1).

«È fatto divieto ai notai e al cancelliere di rilasciare senza il mandato del giudice copia degli atti giudiziari e dei documenti acquisiti al processo» (can. 1475, § 2).

«I giudici e i collaboratori del tribunale sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio, nel giudizio penale sempre, nel contenzioso poi se dalla rivelazione di qualche atto processuale possa derivare pregiudizio alle parti» (can. 1455, §1).

332

«Sono anche sempre tenuti a mantenere il segreto sulla discussione che si ha tra i giudici nel tribunale collegiale prima di dare la sentenza, e anche sui vari suffragi e sulle opinioni ivi pronunciate, fermo restando il disposto dei can. 1609, § 4» (can. 1455, § 2).

«Anzi ogniqualvolta la causa o le prove siano di tal natura che dalla divulgazione degli atti o delle prove sia messa in pericolo la fama altrui, o si dia occasione a dissidio, o sorga scandalo o altri simili inconvenienti, il giudice può vincolare con il giuramento di mantenere il segreto i testi, i periti, le parti e i loro avvocati o procuratori» (can. 1455, § 3).

«I giudici che, essendo sicuramente ed evidentemente competenti, si rifiutano di giudicare, o che non sorretti da alcuna disposizione del diritto si dichiarano competenti e giudicano e definiscono le cause, oppure violano la legge del segreto, o per dolo o negligenza grave procurano altro danno ai contendenti, possono essere puniti dall'autorità competente con congrue pene, non esclusa la privazione dell'ufficio» (can. 1457, § 1).

«Alle medesime sanzioni sono soggetti i ministri e i collaboratori del tribunale, se fossero venuti meno al loro dovere come sopra; tutti questi anche il giudice li può punire» (can. 1457, § 2).

«Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva» (can. 489, § 2).

333

⁶ «I soli coniugi, o uno di essi benché l'altro sia contrario, hanno diritto di chiedere la grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato» (can. 1697).

334

In queste procedure «non è ammesso un patrono, ma per la difficoltà del caso il Vescovo può permettere che l'operatore o la parte convenuta si avvalgano dell'opera di un legale» (can. 1701, § 2).

«Nell'istruttoria si ascoltino entrambi i coniugi e si osservino per quanto è possibile i canoni circa le prove da raccogliersi nel giudizio contenzioso ordinario e nelle cause di nullità di matrimonio, purché si possano adattare alla natura di questi processi» (can. 1702).

«Non vi è pubblicazione degli atti; tuttavia il giudice, qualora veda che a causa delle prove addotte un grave ostacolo si frappone contro la domanda

dell'operatore o contro l'eccezione della parte convenuta, lo renda noto con prudenza alla parte interessata» (can. 1703, § 2).

«L'istruttore, terminata l'istruttoria, trasmetta tutti gli atti al Vescovo con appropriata relazione; questi esprima il suo voto secondo verità, sia sul fatto dell'inconsumazione sia sulla giusta causa per la dispensa e sulla opportunità della grazia» (can. 1704, § 1).

«Il rescritto della dispensa è trasmesso dalla Sede Apostolica al Vescovo; questi poi notificherà il rescritto alle parti e inoltre ordinerà al più presto al parroco del luogo dove fu contratto il matrimonio e dove fu ricevuto il battesimo che si faccia menzione della dispensa concessa nei registri dei matrimoni e dei battezzati» (can. 1706).

⁷ «Fissata la data della riunione (per l'emissione della sentenza), i singoli giudici portino per iscritto le loro conclusioni sul merito della causa e la ragioni sia in diritto sia in fatto, sulla base delle quali sono pervenuti alle rispettive conclusioni; queste conclusioni, da mantenere sotto segreto, siano allegate agli atti di causa» (can. 1609, § 2). **335**

«Tutti coloro che sono assegnati agli uffici della curia devono: [...] 2° osservare il segreto nei limiti e secondo le modalità determinate dal diritto o dal Vescovo» (can. 471). **336**

«I superiori (religiosi), se lo ritengono necessario, possono assumere altre informazioni, anche sotto segreto» (can. 645; §4).

⁸ «Il Vescovo diocesano non proceda all'incardinazione di un chierico se non quando: [...] 2° gli consti da un documento legittimo la concessione dell'escardinazione e inoltre abbia avuto opportuno attestato da parte del Vescovo diocesano di escardinazione, se necessario sotto segreto, sulla vita, sui costumi e sugli studi del chierico» (can. 983, § 2). **337**

«Tutti quelli, a cui tocca dare il proprio consenso o parere, hanno l'obbligo di esprimere sinceramente il loro giudizio, e, se la gravità della cosa lo esige, di osservare accuratamente il segreto; tale obbligo può essere imposto dal superiore» (can. 127, § 3).

«Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta:

1° che si facciano segretamente le debite indagini prematrimoniali;

2° che sull'avvenuta celebrazione del matrimonio si conservi il segreto da parte dell'Ordinario del luogo, dell'assistente, dei testimoni, dei coniugi» (can. 1131).

⁹ «Il sigillo sacramentale è inviolabile; pertanto è assolutamente illecito al confessore tradire anche solo in qualcosa il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi motivo» (can. 983, § 1). **338**

«È assolutamente proibito al confessore fare uso delle conoscenze acquisite attraverso la confessione, con pregiudizio del penitente, anche se resti escluso qualsiasi pericolo di rivelazione» (can. 984, § 1).

«Chi è costituito in autorità non può avvalersi in alcun modo per il governo esterno di notizie di peccati, che abbia appreso in confessione ascoltata in qualsiasi tempo» (can.984, § 2).

«Si considerino incapaci (a testimoniare): [...] 2° i sacerdoti, per quanto sia venuto loro a conoscenza dalla confessione sacramentale, anche nel caso in cui il penitente ne chieda la rivelazione; anzi, tutto ciò che da chiunque e in qualsiasi modo sia stato udito in occasione della confessione non può essere recepito neppure come indizio di verità» (can. 1550, § 2).

«Il confessore che viola direttamente il sigillo sacramentale incorre nella scomunica latae sententiae, riservata alla Sede Apostolica; chi invece lo viola indirettamente sia punito in proporzione alla gravità del delitto» (can. 1388, § 1).

«L'interprete e le altre persone di cui al can. 983, §2 che violano il segreto, siano punite con giusta pena, non esclusa la scomunica (can. 1388, § 2).

¹⁰ «In ogni curia si costituisca in luogo sicuro l'archivio o tabularium diocesano nel quale siano custoditi, disposti secondo un ordine determinato e chiusi accuratamente, i documenti e le scritture riguardanti le pratiche spirituali e temporali della diocesi» (can. 486, § 2). **339**

«Dei documenti contenuti nell'archivio si compili un inventario o catalogo, con un breve riassunto delle singole scritture» (can. 486, § 2). **340**

«L'archivio deve rimanere chiuso e ne abbiano la chiave solo il Vescovo e il cancelliere; a nessuno è lecito entrarvi se non con la licenza del Vescovo oppure, contemporaneamente, del moderatore della curia e del cancelliere» (can. 487, § 1). **341**

«Non è lecito asportare documenti dall'archivio se non per breve tempo soltanto e con il consenso del Vescovo, oppure, contemporaneamente, del moderatore della curia e del cancelliere» (can. 488). **342**

«Il Vescovo diocesano abbia cura anche e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano» (can. 491, § 1). **343**

«Il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti aventi valore storico vi siano custoditi diligentemente e ordinati sistematicamente»(can. 491, 3). **344**

¹¹ Le disposizioni sono contenute nell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984: **345**

«Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti

civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile» (art. 8, comma 1).

¹² Le disposizioni sono contenute nell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984:

346

«Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo, sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti:

- a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere la causa in quanto matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
- b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- c) che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere.

La corte d'appello potrà, nella sentenza intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione in materia» (art. 8, comma 2).

¹³ Le disposizioni sono contenute nel Trattato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929:

347

«Avranno [...] senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche e ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari» (art. 23, comma 2).

¹⁴ Le disposizioni sono contenute nelle Norme approvate con il Protocollo stipulato tra l'Italia e la Santa Sede il 15 novembre 1984:

348

«In ogni diocesi viene eretto [...] con decreto del Vescovo diocesano, l'Istituto per il sostentamento del clero previsto dal can. 1274 del Codice di diritto canonico.

Mediante accordo tra i Vescovi interessati, possono essere costituiti Istituti a carattere interdiocesano, equiparati, ai fini delle presenti norme, a quelli diocesani.

La Conferenza Episcopale Italiana erige [...] l'Istituto centrale per il sostentamento del clero, che ha il fine di integrare le risorse degli Istituti di cui ai commi precedenti» (art. 21).

«L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalità giuridica civile dalla data della pubblicazione nella *Gazzet-*

ta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto» (art. 22, comma 1).

«Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla Conferenza Episcopale Italiana, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore della diocesi [...]» (art. 24, comma 1).

«La remunerazione di cui agli articoli 24, 33 lettera a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

L'Istituto centrale opera, su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti» (art. 25).

«L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero possono svolgere anche funzioni previdenziali integrative autonome per il clero» (art. 27, comma 1).

«I sacerdoti di cui all'art. 24 comunicano annualmente all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero:

a) la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;

b) gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti» (art. 33).

«A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana.

Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze» (art. 46).

¹⁵ Le disposizioni sono contenute nel Decreto generale sul matrimonio canonico della Conferenza Episcopale Italiana del 5 novembre 1990:

«L'istruttoria matrimoniale comprende alcuni adempimenti, da premettere alla celebrazione del matrimonio, ordinati ad accettare che nulla si oppone alla sua valida, lecita e fruttuosa celebrazione, verificando nei nubendi, in particolare, la libertà di stato, l'assenza di impedimenti e l'integrità del consenso (cf. can. 1066).

Questi adempimenti sono affidati di norma, a libera scelta dei nubendi, al parroco della parrocchia dove l'uno o l'altro dei medesimi ha il domicilio canonico o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese» (n. 4).

«Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria comprendono: la verifica dei documenti; l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio; la cura delle pubblicazioni; la domanda all'Ordinario del luogo di dispensa da eventuali impedimenti e di licenza alla celebrazione nei casi previsti dal Codice di diritto canonico, dal presente decreto o dal diritto particolare» (n. 5).

«I documenti da raccogliere e verificare sono: il certificato di battesimo, il

certificato di confermazione, il certificato di stato libero, quando è richiesto, il certificato di morte del coniuge per le persone vedove ed altri secondo i singoli casi» (n. 6).

«Il certificato di battesimo deve avere data non anteriore a sei mesi. Esso deve riportare soltanto il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita del soggetto, l'indicazione del luogo e della data del battesimo e, se ricevuta, della confermazione.

Le annotazioni rilevanti al fine della valida o lecita celebrazione del matrimonio e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio e in busta chiusa al parroco che conduce l'istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cf. can. 877, § 3), il parroco della parrocchia del battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio» (n. 7).

«Quando i nubendi, dopo il compimento del sedicesimo anno di età, hanno dimorato per più di un anno in una diocesi diversa da quella in cui hanno il domicilio o il quasi domicilio o la dimora protratta per un mese, il parroco che procede all'istruttoria dovrà verificare la loro libertà di stato anche attraverso un apposito certificato di stato libero, risultante dall'attestazione di due testimoni idonei oppure, in mancanza di questi dal giuramento suppletorio deferito dagli interessati. In questo caso il giuramento suppletorio viene reso e inserito nell'esame dei nubendi, di cui al numero seguente del presente decreto» (n. 9).

«L'esame dei nubendi è finalizzato a verificare la libertà e l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio, l'assenza di impedimenti e di condizioni. L'importanza e la serietà di questo adempimento domandano che esso sia fatto dal parroco con diligenza, interrogando separatamente i nubendi. Le risposte devono essere rese sotto vincolo di giuramento, verbalizzate e sottoscritte, e sono tutelate dal segreto d'ufficio. [...]

Quando il parroco competente non può o incontra difficoltà a interrogare entrambi i nubendi, deferisce ad altro parroco il compito di esaminare uno dei contraenti, chiedendo che gli sia trasmesso in busta chiusa il verbale, vidimata dalla curia diocesana se il parroco appartiene a un'altra diocesi.

All'occorrenza è consentito al parroco di ricorrere a un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che non può essere, in ogni caso, l'altra parte contraente.

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi» (n. 10).

«La celebrazione del matrimonio è preceduta dalle pubblicazioni canoniche, che sono sempre richieste perché rispondono a una esigenza di bene comune.

Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio, con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, lo stato civile e la professione dei nubendi. L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per

almeno otto giorni consecutivi, comprensivi di due giorni festivi.

Altre forme di pubblicazioni, svolte secondo le consuetudini o introdotte per finalità pastorali, come ad esempio, la presentazione dei nubendi alla comunità, non sono sostitutive della modalità suddetta.

Tutti i fedeli sono tenuti a segnalare al parroco o all'Ordinario del luogo prima che il matrimonio venga celebrato gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (cf. can. 1069)» (n. 12).

«La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco incaricato dell'istruttoria matrimoniale, di cui al n. 4 del presente decreto.

Egli curi che le pubblicazioni siano fatte nella parrocchia del domicilio o del quasi domicilio o della dimora protratta per un mese di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora non duri da almeno un anno, esse siano richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo (n. 13).

«La dispensa dalle pubblicazioni canoniche può essere concessa dall'Ordinario del luogo per una giusta causa.

Se il matrimonio non viene celebrato entro sei mesi dal compimento delle pubblicazioni canoniche, queste dovranno essere ripetute, salvo diverso giudizio dell'Ordinario del luogo» (n. 14).

«Dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile.

Il ministro di culto redige poi l'atto di matrimonio in doppio originale. Qualora uno o entrambi i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente siano inserite nell'atto di matrimonio (si ricordi che tra le dichiarazioni previste vi è anche quella relativa alla legittimazione dei figli), il ministro di culto le raccoglie nell'atto stesso e le sottoscrive insieme con il dichiarante o i dichiaranti e con i testimoni» (n. 25).

«L'atto di matrimonio deve contenere:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione degli sposi;
- b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;
- c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
- d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
- e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
- f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
- g) le generalità dei testimoni» (n. 26).

¹⁶ Le disposizioni del can. 877, § 3 del Codice di diritto canonico («Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano [nel libro dei battesimi] i nomi degli adottanti e, almeno se così viene fatto nell'atto civile del paese, dei genitori naturali a norma dei §§ 1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale») hanno trovato applicazione nella delibera n. 18 della Conferenza Episcopale Italiana promulgata il 6 settembre 1984:

«Atteso quanto prescritto dal Codice di diritto canonico circa l'adozione e circa la relativa registrazione nell'atto di battesimo per uso matrimonio - l'attestato di battesimo dei figli adottivi e salvo i casi nei quali il diritto comune o la Conferenza Episcopale (CEI) esigano la trascrizione integrale degli elementi contenuti nei registro dei battesimi - per esempio, rilascio di copie dell'atto di battesimo per uso matrimonio - l'attestato di battesimo deve essere rilasciato con la sola indicazione del nuovo cognome dell'adottato, omettendo ogni riferimento alla paternità e alla maternità naturale e all'avvenuta adozione».

350

¹⁷ Le determinazioni relative sono contenute nel Codice di diritto canonico e in due delibere della Conferenza Episcopale Italiana:

«In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed eventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti accuratamente e diligentemente conservati» (can. 535, §1).

«In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o da un suo delegato durante la visita pastorale o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che essi non vadano in mano di estranei (can. 535, §4).

«In archivio parrocchiale vi siano, oltre ai libri resi obbligatori dal can. 535, §1 e a quanto prescritto nei cann. 1284, § 2, n. 9 e 1307, il registro delle cresime, i registri dell'amministrazione dei beni e il registro dei delegati» (Conferenza Episcopale Italiana, delibera n. 7, promulgata il 23 dicembre 1983).

«(Tutti gli amministratori) devono: [...] catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti patrimoniali della Chiesa o dell'istituto, e conservarli in un archivio conveniente e idoneo; depositare poi copia autentica dei medesimi nell'archivio della curia, se ciò può essere fatto senza difficoltà» (can. 1284, § 2, n. 9°).

«Osservate le disposizioni dei cann. 1300-1302 e 1287, si rediga una tabella degli oneri derivanti dalle pie fondazioni e la si esponga in luogo ben visibile affinché gli obblighi da adempiere non siano dimenticati» (can. 1307, §1).

«Oltre al registro di cui al can. 958, § 1, si abbia un secondo registro, conservato dal parroco o dal rettore, nel quale si annotino i singoli oneri, il loro adempimento e le relative elemosine» (can. 1307, §2).

351

352

«Il parroco come pure il rettore di una chiesa o di un altro luogo pio in cui si è soliti ricevere offerte di messe, abbiano un registro speciale, nel quale annotino accuratamente il numero delle messe da celebrare, l'intenzione, l'offerta data e l'avvenuta celebrazione» (can. 958, §1).

«In ogni archivio parrocchiale sono raccomandati il registro dello status animarum, il registro delle prime comunioni, il registro della cronaca parrocchiale (Conferenza Episcopale Italiana, delibera n. 8, promulgata il 23 dicembre 1983).

«Anche i libri parrocchiali più antichi vengano custoditi diligentemente secondo le disposizioni del diritto particolare» (can. 535, § 5).

¹⁸ Cf. fonti della nota precedente

¹⁹ «È diritto degli interessati ottenere, personalmente o mediante un procuratore, copia autentica manoscritta o fotostatica dei documenti che per loro natura sono pubblici e che riguardano il loro stato personale» (can. 487, § 2).

353

«È compito dei notai: [...] 3° esibire dal registro con le dovute cautele e formalità, a chi ne fa legittima richiesta, gli atti e gli strumenti e autenticare le copie, dichiarandole conformi all'originale» (can. 484, n. 3°).

«Il Vescovo diocesano abbia cura che anche gli atti e i documenti degli archivi delle chiese e cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano» (can. 491, § 2).

«Per consultare o asportare gli atti e i documenti di cui ai §§ 1 e 2, si osservino le norme stabilite dal Vescovo diocesano» (can. 491, § 3).

²⁰ I regolamenti diocesani sono emanati in base a uno schema-tipo predisposto dalla Conferenza Episcopale Italiana (cf. "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana", n.8, 5 novembre 1997, 227-237).

354

²¹ «Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime».

355

²² «Le norme di diritto civile vigenti nel territorio sui contratti sia in genere sia in specie, e sui pagamenti, siano parimenti osservate per diritto canonico in materia soggetta alla potestà di governo della Chiesa e con gli stessi effetti, a meno che non siano contrarie al diritto divino o nel diritto canonico si preveda altro, e fermo restando il disposto del can. 1547».

²³ «Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno vi sia,

356

nell'archivio comune, un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con la massima cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto» (can. 489, § 1).

«Solo il Vescovo abbia la chiave dell'archivio segreto» (can. 489, § 1).

«Mentre la sede è vacante, l'archivio o l'armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano» (can. 490, § 2).

«Non siano asportati documenti dall'archivio o armadio segreto» (can. 490, § 3).

«Se il rescritto della Penitenzeria non dispone diversamente, la dispensa dall'impedimento occulto concessa in foro interno non sacramentale, sia annotata nel libro che si deve conservare nell'archivio segreto della curia; ...» (can. 1082).

«Il matrimonio celebrato in segreto sia annotato solo nello speciale registro da conservarsi nell'archivio segreto della curia» (can. 1133).

«Dell'ammonizione e della riprensione deve sempre constatare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia» (can. 1339, § 3).

«Gli atti dell'indagine e i decreti dell'Ordinario, con i quali l'indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l'indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell'archivio segreto della curia» (can. 1719).

²⁴ «In ogni parrocchia vi sia il tabularium o archivio, in cui vengano custoditi i libri parrocchiali, insieme con le lettere dei Vescovi e gli altri documenti che si devono conservare per la loro necessità o utilità; tali libri e documenti devono essere controllati dal Vescovo diocesano o da un suo delegato durante la visita pastorale o in altro tempo opportuno e il parroco abbia cura che essi non vadano in mano di estranei» (can. 535, § 4).

Si ricorda inoltre che «Il vicario foraneo, oltre alle facoltà che gli attribuisce legittimamente il diritto particolare, ha il dovere e il diritto: [...] 3° di provvedere [...] che i libri parrocchiali vengano redatti accuratamente e custoditi nel debito modo [...]» (can. 555, § 1).

²⁵ «Chiunque causa danno a un altro illegittimamente con un atto giuridico, anzi con qualsiasi altro atto posto con dolo o con colpa, ha l'obbligo di riparare il danno arrecato».

²⁶ «Chi abusa della podestà ecclesiastica o dell'ufficio sia punito a seconda della gravità dell'atto o dell'omissione, non esclusa la privazione dell'ufficio, a meno che contro tale abuso non esista già una pena stabilita per legge o per precetto» (§ 1).

«Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno

357

358

altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero o di ufficio, sia punito con una giusta pena» (§ 2).

²⁷ «Chi presenta al superiore ecclesiastico una denuncia calunniosa per un altro delitto (diverso da quello di cui al can. 1387), o lede in altro modo la buona fama altrui, può essere punito con una giusta pena non esclusa una censura» (§ 2).

²⁸ «Non si può essere rimossi dall'ufficio che viene conferito a tempo indeterminato, se non per cause gravi e osservato il modo di procedere definito dal diritto» (§ 1).

«Dall'ufficio, che secondo le disposizioni del diritto, viene conferito a qualcuno a prudente discrezione dell'autorità competente, si può essere rimossi per giusta causa, a giudizio della medesima autorità» (§ 3).

²⁹ «La privazione dell'ufficio, vale a dire in pena di un delitto, può essere disposta solo a norma del diritto» (§ 1).

³⁰ «Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato; oltre a quelle eventualmente stabilite dalla legge, sono le seguenti: [...] 2° la privazione di una potestà, di un ufficio, di un incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di una insegna, anche se semplicemente di carattere onorifico;».

³¹ «Chi abusa di una potestà o di un ufficio ecclesiastico, sia punito secondo la gravità dell'atto o dell'omissione, non esclusa la privazione dell'ufficio, tranne che contro tale abuso esista già una pena stabilita per legge o per precetto» (§ 1).

«Chi, per negligenza colpevole, pone od omette illegittimamente con danno altrui un atto di potestà ecclesiastica, di ministero, o di ufficio, sia punito con una giusta pena» (§ 2).

Intesa tra il Ministro
per i beni e le attività culturali
e il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
relativa alla conservazione e consultazione
degli archivi d'interesse storico
e delle biblioteche
degli enti e istituzioni ecclesiastiche

18 aprile 2000 *

principi generali; interventi autonomi della Chiesa e dello Stato; interventi in collaborazione.

* Nota come Intesa Melandri-Ruini. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 159, del 10 luglio 2000, 16-19; *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 6, 2000, 169.

pagina vuota

Il Ministro per i beni e le attività culturali quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2000, e **359**

Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. N. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima,

ritenendo necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di cui all'articolo 12, n. 1, comma terzo dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede,

convengono sulle seguenti disposizioni.

Parte I - Disposizioni relative agli archivi d'interesse storico

art. 1 - Principi generali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza Episcopale Italiana (di seguito denominata CEI) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente. **360**

2. Il Ministero e la CEI, fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione. **361**

3. Il Ministero e la CEI concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e **362**

contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.

4. Per agevolarne la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'Archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della Provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purchè siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società. **363**

art. 2 - Interventi della Chiesa cattolica

1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'articolo 1, comma 1. **364**

2. L'autorità ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla CEI, che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero. **365**

3. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonché a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario. **366**

4. La CEI destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili. **367**

art. 3 - Interventi dello Stato

1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per il tramite delle proprie soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale. **368**

2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la CEI predispose un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla CEI dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero dà la priorità agli archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. **369**

3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette Scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'Amministrazione archivistica e la CEI **370**

4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione. **371**

art. 4 - Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli **372**

archivi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela. **373**

3. Il Ministero e la CEI si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni. **374**

4. Le autorità ecclesiastiche competenti offrono alle soprintendenze archivistiche la più ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente. **375**

5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorità ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni. **376**

6. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro del materiale danneggiato. **377**

Parte II - Disposizioni relative alle biblioteche

art. 5 - Principi generali

1. Il Ministero e la CEI, nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione. **378**

2. Il Ministero e la CEI concordano, inoltre, sulla necessità di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e istituzioni.

3. Al fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la CEI si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario.

4. Al fine di garantire l'uniformità dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la CEI concordano che - nel quadro dei processi di cooperazione tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione - la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento.

5. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attività di inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.

art. 6 - Interventi della Chiesa cattolica

1. L'autorità ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione nonché la revisione dei cataloghi esistenti; a favorire la consultazione attraverso l'erogazione dei servizi, quali le informazioni bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il patrimonio raro e di pregio.

2. Un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi è trasmesso dalla CEI al Ministero. L'elenco è integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica, segnalate alla CEI dai rispettivi superiori maggiori. L'autorità ecclesiastica competente si im-

pegna a dotare le biblioteche comprese nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema predisposto dalla CEI, che disciplini, tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi aggiornati.

3. L'autorità ecclesiastica promuove attività sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia.

4. L'autorità ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, degli interventi e attività di cui al presente articolo, avendo cura di individuare ordini di priorità e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa, tenendo anche conto degli interventi in materia programmati dalle Regioni e dagli altri enti locali. Tale programmazione deve essere contestualmente inviata alle competenti autorità pubbliche.

5. La CEI destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

art. 7 - Interventi dello Stato

1. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria provvede alla costituzione di un gruppo permanente di lavoro, al quale partecipano due esperti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un esperto dell'Istituto centrale per la patologia del libro, due rappresentanti dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, due rappresentanti del Coordinamento degli assessori regionali alla cultura, tre rappresentanti della CEI, due rappresentanti dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei superiori e delle superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.

2. Il gruppo permanente di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione degli orientamenti formulati dall'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presiden-

te della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, svolge i seguenti compiti:

a) coordina le richieste di intervento in favore delle biblioteche di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base della programmazione inviata dagli Ordinari diocesani competenti per territorio;

b) individua le priorità, gli strumenti finanziari, nonché le strutture competenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);

c) formula pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela del patrimonio librario (prevenzione, conservazione, restauro, decreti di vincolo, etc.) e formazione del personale.

3. In relazione alle problematiche e ai progetti concernenti l'inventariazione, la catalogazione e i censimenti, l'ICCU trasmette agli enti e alle istituzioni interessati le norme uniformi per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario (manoscritto, a stampa e su altro supporto).

4. La Commissione per la conservazione del patrimonio librario nazionale istituita presso l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria fornisce le indicazioni tecnico-scientifiche relative alle problematiche e ai progetti relativi alla conservazione e alla tutela del patrimonio bibliografico.

art. 8 - Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1. Il Ministero e la CEI collaborano nei seguenti settori:

a) Beni librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librari appartenenti a diocesi, a parrocchie o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche sopresse sono considerati, dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità civile, in via prioritaria nei programmi di intervento per l'inventariazione e la catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di trasferimento in deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'articolo 7, in relazione anche alla qualità e alla quantità del patrimonio storico conservato nelle biblioteche stesse.

b) Tutela contro i furti e le alienazioni abusive. L'autorità ecclesiastica si impegna ad assicurare l'adozione di adeguate mi-

sure di sicurezza allo scopo di evitare furti e alienazioni abusive dei fondi storici anteriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In particolare, promuove la catalogazione del materiale, adotta dispositivi di sicurezza, custodia e vigilanza e controlla che venga rispettata la normativa canonica e civile in materia di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee, volte ad accelerare e coordinare l'inventariazione e la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la rete nazionale informatica (SBN) e a raccorderla con le strutture informatiche degli organi ecclesiastici.

c) *Vigilanza sul mercato antiquario.* L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria mediante il gruppo permanente di lavoro, di cui all'articolo 7, si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, di concerto con le autorità regionali, anche attraverso i competenti organi di polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della normativa italiana e comunitaria in materia. Le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione per il raggiungimento della medesima finalità.

d) *Prestiti e mostre.* Le mostre che riguardino il patrimonio bibliografico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti amministrazioni ecclesiastiche e pubbliche, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.

e) *Calamità naturali.* In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, nonché per il reperimento di mezzi e supporti tecnici e organizzativi necessari al deposito, sistemazione e restauro del materiale danneggiato.

2. Per favorire la formazione del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche la CEI e il Ministero si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento, anche in coordinamento con quelli effettuati da altri enti, che sono realizzati congiuntamente dall'ABEI e dall'Ufficio centrale per i beni librari,

le istituzioni culturali e l'editoria.

3. Per quanto riguarda le iniziative già avviate dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, viene assegnata priorità ai progetti di cui all'allegato A.

Parte III - Disposizioni finali

art. 9 - Attuazione della presente intesa

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell'emanare, secondo le rispettive competenze, indirizzi e direttive per l'attuazione della presente intesa, provvedono alla necessaria reciproca informazione e agli opportuni coordinamenti. **382**

art. 10 - Entrata in vigore

Le norme della presenta intesa entrano in vigore in pari data: **383**

a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;

b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.

ALLEGATO A

1) *Censimento delle biblioteche ecclesiastiche.* **384**

Per ampliare la conoscenza delle biblioteche ecclesiastiche, in relazione alla base dati dell'Anagrafe biblioteche italiane curata dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), e di quella dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), sono stabilite iniziative comuni finalizzate all'integrazione delle basi dati, alla consultazione e interscambio dei dati, all'aggiornamento regolare delle informazioni. Tale finalità può essere perseguita mediante apposita convenzione.

2) *Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo.*

Allo scopo di definire compiutamente il patrimonio biblio-

grafico nazionale costituito dalle edizioni del secolo XVI si provvederà al recupero dei dati relativi alle predette edizioni conservate nelle biblioteche ecclesiastiche. L'opera di recupero terrà presente che dal catalogo di alcune biblioteche ecclesiastiche il Laboratorio per la bibliografia retrospettiva dell'ICCU già seleziona e censisce gli esemplari in esse conservati.

3) *Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle biblioteche in Italia e censimento nazionale dei manoscritti.*

Allo scopo di definire e catalogare il patrimonio manoscritto nazionale si provvederà al recupero dei dati relativi al materiale conservato nelle biblioteche ecclesiastiche, le quali potranno utilizzare le procedure informatiche Bibman per la bibliografia dei manoscritti e la procedura Manus per la catalogazione uniforme dei manoscritti.

4) *Catalogo degli incunaboli.*

Saranno condotte a termine, anche dalle biblioteche ecclesiastiche, le attività di rilevazione dei dati curati dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma, che riguardano gli incunaboli conservati in Italia.

5) *Censimento delle legature medievali.*

Il censimento delle legature medievali sarà condotto attraverso le attività di descrizione e di rilevamento fotografico presso tutte le biblioteche italiane, comprese quelle ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica e l'autorità civile collaboreranno alla migliore realizzazione del censimento e favoriranno le attività di valutazione del rischio relativo alla conservazione delle legature medievali nelle biblioteche ecclesiastiche.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro
per i beni e le attività culturali
ON. GIOVANNA MELANDRI

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
CAMILLO CARD. RUINI

Consulta nazionale
per i beni culturali ecclesiastici

Circolare n. 3:
Presentazione dell'Intesa Melandri - Ruini,
primi adempimenti e indicazioni applicative

7 marzo 2001 *

testo inviato ai vescovi e rimasto inedito; espone i contenuti dell'Intesa; indica gli adempimenti che le diocesi e gli enti ecclesiastici sono invitati ad assolvere per renderla operativa; offre alcuni suggerimenti per predisporre e consolidare gli organismi diocesani e regionali atti a favorire l'applicazione dell'Intesa.

* CONSULTA NAZIONALE PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI. Circolare 3: *L'Intesa 18 Aprile 2000 per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche*, inedita.

pagina vuota

Premesse

1. Il giorno 18 aprile 2000 il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana hanno sottoscritto l'Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2000, n. 159 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 2000, n. 189 e nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana 15 luglio 2000, n.6 del decreto del Presidente della Conferenza medesima 15 luglio 2000, n. 904, le norme dell'Intesa sono entrate in vigore sia nell'ordinamento civile sia in quello canonico. **385**

La nuova Intesa fa seguito e si collega a quella firmata il 13 settembre 1996 dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro per i beni culturali e ambientali, dedicata ai soggetti e alle forme della collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica. In particolare questa seconda Intesa da attuazione all'articolo 12, n. 1, comma terzo dell'Accordo 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense: «la conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due parti».

Mentre l'Intesa del 13 settembre 1996 si limitava a porre alcune premesse essenziali in vista della collaborazione, identificando i soggetti, le forme e le procedure della collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica, la nuova Intesa entra nel merito della collaborazione, identificando le forme di collaborazione in riferimento a due settori ben determinati dei beni culturali, gli archivi di interesse storico e le biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, allo scopo di agevolarne e favorirne la conservazione e la consultazione.

Può essere utile ricordare che gli archivi ecclesiastici, oltre a raccogliere testimonianze scritte della storia degli enti ecclesiastici, custodiscono documenti di fondamentale importanza per la loro storia istituzionale e la loro attività amministrativa e, spesso, per la storia italiana nel suo complesso. La documentazione in essi conservata ha peraltro una funzione eminentemente ecclesiale. **386**

Nel campo degli archivi ecclesiastici opera attivamente in **387**

Italia l'Associazione Archivistica Ecclesiastica (AAE), fondata nel 1956, che ha carattere internazionale; essa, tra l'altro, sta procedendo al censimento degli archivi ecclesiastici esistenti nel nostro Paese.

Nel campo delle biblioteche ecclesiastiche è attiva l'Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI), fondata nel 1978, che ne ha iniziato il censimento e lo sta gradualmente completando.

Gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche in Italia sono già in gran parte aperti alla consultazione degli studiosi e dei ricercatori. La recente Intesa consentirà di migliorare le condizioni di conservazione e di ampliare la consultazione dei documenti e dei volumi conservati in tali fondamentali istituzioni culturali ecclesiastiche. La migliore conservazione e la più ampia possibilità di fruizione degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche consentiranno di agevolare la ricerca storica e di favorire studiosi e ricercatori.

388

2. L'Intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche è frutto di una trattativa che ha conosciuto una prima fase preparatoria nel 1994 e una fase conclusiva negli anni 1998-2000.

389

In particolare, nel 1998, alla preparazione dell'Intesa ha lavorato a livello tecnico un gruppo misto formato dai Direttori Generali del Ministero per i beni culturali e ambientali e da esperti della Conferenza Episcopale Italiana. Nel 1999 la bozza di Intesa è stata oggetto di accurata valutazione giuridica da parte di S. E. Mons. Attilio Nicora e del prof. Francesco Margiotta Broglio.

La trattativa non ha incontrato difficoltà significative e si è svolta in un clima cordiale e costruttivo. Essa ha tratto grande vantaggio dalla più che decennale collaborazione esistente tra l'Associazione Archivistica Ecclesiastica (AAE) e l'Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI), da una parte, e gli organi centrali del Ministero per i beni e le attività culturali preposti agli archivi e alle biblioteche, dall'altra.

3. Accompagniamo l'entrata in vigore della nuova Intesa

390

con una circolare, la terza della serie, preparata in accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali. La presente circolare intende:

1. illustrare i contenuti dell'Intesa stessa; 2. indicare i primi adempimenti che ne conseguono; 3. dare alcuni suggerimenti.

1. I contenuti dell'Intesa

L'Intesa è articolata in tre parti e un allegato. La parte prima riguarda gli archivi, la parte seconda si riferisce alle biblioteche, la terza contiene le disposizioni finali.

1.1. La parte prima dell'Intesa ha come titolo «Disposizioni relative agli archivi di interesse storico» e comprende quattro articoli dedicati nell'ordine: ai principi generali (art. 1), agli interventi della Chiesa Cattolica (art. 2), agli interventi dello Stato (art. 3), agli interventi in collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato (art. 4).

391

Dopo avere preliminarmente precisato che cosa esattamente si deve intendere con l'espressione «archivi di interesse storico di proprietà di enti e istituzioni ecclesiastiche»: l'art. 1 contiene tre principi generali: a) il patrimonio documentario e archivistico di interesse storico appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche «deve rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione»; b) il Ministero e la CEI concordano sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire la tutela e la salvaguardia del patrimonio documentario e archivistico e delle relative sedi; c) in caso di necessità e, in particolare, nel caso di parrocchie e di diocesi soppresse, allo scopo di agevolarne la conservazione e la consultazione gli archivi «vengono depositati presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio».

L'art. 2 specifica quattro tipi di interventi di competenza propria della Chiesa Cattolica: a) l'impegno alla conservazione degli archivi ecclesiastici di interesse storico e alla loro consultazione, nel rispetto delle disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente; b) l'impegno a dotare gli archivi di tutto quanto, in concreto, ne consente la consultazione: regolamento ap-

392

provato, orario di apertura, personale qualificato, inventari e strumenti di corredo aggiornati; c) l'impegno a promuoverne l'inventariazione, la tutela e la salvaguardia; d) l'impegno a destinare specifici finanziamenti a favore degli archivi storici diocesani.

A sua volta il Ministero (art. 3) si assume i seguenti impegni: a) fornisce agli archivi ecclesiastici, per il tramite delle soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle vigenti leggi, per dotarli di attrezzature, inventari, restauri, mezzi di corredo, pubblicazioni, materiale informatico da destinare all'inventariazione, formazione del personale; b) nei suoi interventi dà la priorità agli archivi diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica e, a determinate condizioni, fornisce sostegni anche agli altri archivi ecclesiastici; c) favorisce la formazione degli archivisti ecclesiastici; d) incrementa la sua attività di vigilanza sul mercato antiquario.

393

La collaborazione tra Chiesa Cattolica e Stato (art. 4) ha come fine la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Essa trova attuazione con l'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, nel contesto delle operazioni di ricognizione effettuate dalle soprintendenze archivistiche e in occasione di mostre.

394

1.2. La seconda parte dell'Intesa contiene «Disposizioni relative alle biblioteche» e si compone di quattro articoli: principi generali (art. 5), interventi della Chiesa Cattolica (art. 6), interventi dello Stato (art. 7), interventi in collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato (art. 8).

395

I principi sui quali nella loro attività la CEI e il Ministero concordano (art. 5) sono:

a) «i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche rimangono nei rispettivi luoghi di conservazione»;

b) è necessario «assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione

contro il degrado degli edifici e dei fondi storici delle biblioteche ecclesiastiche;

c) è necessario «fornire indirizzi e strumenti omogenei in materia di inventariazione e di catalogazione»;

d) «la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento per garantire l'uniformità dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi»;

e) la collaborazione si attua mediante convenzioni e ha come fine la conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico ecclesiastico.

Gli ambiti nei quali la Chiesa Cattolica si impegna in modo particolare (art. 6) sono:

a) la conservazione e l'apertura al pubblico delle biblioteche, la inventariazione, catalogazione e revisione dei cataloghi esistenti;

b) la dotazione delle biblioteche di particolare rilevanza, inserite in un apposito elenco, di un regolamento approvato dall'autorità ecclesiastica competente, elaborato sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla CEI;

c) il censimento e l'aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio;

d) la programmazione annuale e triennale degli interventi;

e) la destinazione alle biblioteche da parte della CEI di specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Da parte sua (art. 7), lo Stato si impegna a:

a) dar vita a un «gruppo permanente di lavoro» costituito da sette esperti di parte statale e sette di parte ecclesiastica il cui compito è di coordinare le richieste di intervento, di individuare le priorità, gli strumenti e le strutture e di formulare pareri e proposte in ordine alle materie di più' rilevante interesse per le Parti;

b) fornire le norme per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario, manoscritto, a stampa e su altro supporto;

c) fornire indicazioni tecnico-scientifiche in relazione alla conservazione e alla tutela del patrimonio bibliografico.

La Chiesa Cattolica e lo Stato (art. 8) attueranno alcune iniziative in collaborazione, in particolare, nei seguenti settori:

- a) beni librari di diocesi e parrocchie soppresse;
- b) tutela contro i furti e le alienazioni abusive;
- c) vigilanza sul mercato antiquario;
- d) prestiti e mostre;
- e) interventi a seguito di calamità naturali.

Sono previste iniziative in collaborazione anche nel settore della formazione e dell'aggiornamento del personale. Ad alcuni progetti specifici, elencati nell'«Allegato A»: viene assegnata priorità da parte dell'Ufficio centrale per i beni librari.

1.3. La parte terza dell'Intesa e composta da due articoli che riguardano l'attuazione dell'Intesa stessa. **396**

In particolare, l'art. 9 prevede che la CEI e il Ministero cureranno congiuntamente l'emanazione di apposite circolari per regolamentare le procedure per l'attuazione dell'Intesa, mentre l'art. 10 precisa le modalità per l'entrata in vigore dell'Intesa stessa

2. Primi adempimenti per dare attuazione alle disposizioni dell'Intesa

2.1. L'Intesa elenca una lunga serie di impegni, che attribuisce con precisione alla Chiesa Cattolica, allo Stato e ad entrambi in collaborazione. Poiché l'Intesa indica una serie articolata di impegni, non di semplici auspici, il primo adempimento al quale la Chiesa Cattolica, nelle sue diverse articolazioni territoriali, è tenuta consiste nell'identificare con precisione tali impegni, nel verificare se e fino a che punto essi sono già stati assunti ed eventualmente nel farsi carico di quelli che non lo fossero ancora, sulla base di un programma di massima da attuare gradualmente. **397**

Se da un lato, infatti, è noto che la maggior parte degli archivi storici diocesani e delle biblioteche sono già conservati e aperti alla pubblica consultazione, è altrettanto vero che non tutti lo sono ancora, che i regolamenti adottati non sono omogenei, che le condizioni generali in cui versano gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche sono tali da richiedere interventi migliorativi di varia natura.

Deve essere ben chiaro che l'obiettivo a cui la Chiesa Cattolica, sulla base dell'Intesa, intende mirare è la conservazione del **398**

patrimonio archivistico e bibliografico e l'apertura alla pubblica fruizione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche e la gestione di tali importantissimi servizi culturali secondo regole comuni su tutto il territorio nazionale; tutto ciò in collaborazione con gli organi del Ministero per i beni e le attività culturali.

In concreto, perciò, si suggeriscono alcune iniziative di carattere programmatico da attuare a livello diocesano e a livello regionale.

399

A livello diocesano: l'organo di curia competente in materia di beni culturali, unitamente alla Commissione diocesana per i beni culturali e ai responsabili dell'archivio storico diocesano, della biblioteca diocesana e del progetto culturale, studiano attentamente l'Intesa, predispongono iniziative volte alla migliore conoscenza della situazione in cui versano gli archivi storici e le biblioteche in diocesi e definiscono programmi che consentano la concreta e graduale attuazione delle disposizioni dell'Intesa stessa.

Tali iniziative vengono presentate, perché ne discutano nei modi e nei tempi opportuni, anche al Consiglio presbiterale e al Consiglio pastorale diocesano, allo scopo di sensibilizzarli all'iniziativa e sollecitare la loro autorevole collaborazione nel contesto del «progetto culturale».

A livello regionale: la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici, unitamente al rappresentante regionale dell'AAE e dell'ABEI, studia attentamente l'Intesa, mette a confronto i programmi elaborati dalle diocesi e, per quanto possibile, ne sollecita l'armonizzazione.

400

2.2. In particolare, in relazione agli archivi, i fondamentali adempimenti previsti dall'Intesa sono i seguenti:

401

per quanto riguarda le diocesi, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica:

2.2.1. l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi di cui all'articolo 1, comma 1 (art. 2, comma 1);

2.2.2. l'autorità ecclesiastica competente si impegna, inoltre, a dotare gli archivi storici diocesani di apposito regolamento approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo che la CEI

predisporrà; il regolamento disciplina tra l'altro l'orario di apertura al pubblico e i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero; l'autorità ecclesiastica competente si impegna, infine, a dotare gli archivi storici diocesani di personale qualificato, di inventari e di strumenti di corredo aggiornati (art. 2, comma 2);

per quanto riguarda il livello nazionale, la CEI

402

2.2.3. aggiorna lo schema-tipo di regolamento degli archivi ecclesiastici italiani (cf Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n 8, 5 novembre 1997, 227-237) in modo che disciplini, tra l'altro, i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero (art. 2, comma 2);

2.2.4. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili (art. 2, comma 4) (a questo riguardo cf l'art. 1, numero 3., lettera c) delle «Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici», pubblicate nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 5, 31 maggio 2000, 153-156);

2.2.5. predispone un elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero (art. 3, comma 2); l'elenco viene predisposto dalla CEI in collaborazione con l'AAE

2.3. Con riferimento alle biblioteche, i fondamentali adempimenti previsti dall'Intesa in relazione agli enti ecclesiastici sono i seguenti:

403

per quanto riguarda la CEI

2.3.1. La CEI trasmette al Ministero un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi; tale elenco è integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica segnalate alla CEI dai rispettivi superiori maggiori (art. 6, comma 2); la segnalazione alla CEI delle biblioteche da inserire nell'elenco è a carico dell'autorità ecclesiastica competente che utilizza a tale scopo una scheda predisposta dall'ABEI e approvata dalla CEI stessa;

2.3.2. la CEI approva un regolamento-tipo che disciplina, tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico (art. 6, comma 2); la bozza del regolamento-tipo viene predisposta dall'ABEI;

2.3.3. la CEI destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili (cf l'art. 1, numero 3, lettera c) delle «Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici» pubblicate nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, n. 5, 31 maggio 2000, (pp. 153-156) (art. 6, comma 5);

per quanto riguarda le diocesi, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica:

404

2.3.4. l'autorità ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese nell'elenco di cui sopra: di un apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di un regolamento-tipo predisposto dalla CEI che disciplini, tra l'altro l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di cataloghi aggiornati (art. 6, comma 2);

2.3.5. l'autorità ecclesiastica competente predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, che invia alle competenti autorità pubbliche (Ufficio centrale per i beni librari, le Istituzioni culturali e l'editoria del Ministero per i beni e le attività culturali, via M. Mercati, 4 00197 Roma) (art. 6, comma 4);

per quanto riguarda gli interventi dello Stato:

405

2.3.6. del Gruppo permanente di lavoro costituito dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria fanno parte tre rappresentanti della CEI, due rappresentanti dell'ABEI e due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei superiori maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica (CISM e USMI) (art. 7, comma 1).

3. *Suggerimenti*

Poiché ci troviamo ancora in fase di prima ricezione delle intese 13 settembre 1996 e 18 aprile 2000, riteniamo necessario che le diocesi italiane, gli istituti di vita consacrata e le società di

406

vita apostolica si dotino con urgenza dei supporti organizzativi che consentano di dare alle intese stesse concreta e rapida attuazione.

A questo scopo abbiamo ritenuto opportuno formulare una duplice serie di suggerimenti.

3.1. La prima serie di suggerimenti ha lo scopo di predisporre o consolidare gli organismi a livello diocesano e regionale e di attivare le procedure previste dall'Intesa 13 settembre 1996, che sono basilari anche per l'attuazione delle disposizioni previste dall'Intesa 18 aprile 2000.

A questo proposito riteniamo indispensabile che nell'ambito di ciascuna diocesi l'Ordinario diocesano provveda a:

3.1.1. istituire, nel caso in cui ancora non lo si sia fatto, attivare e qualificare gli organismi quali l'Ufficio diocesano per i beni culturali e l'arte sacra e la Commissione diocesana per i beni culturali e l'arte sacra, con competenze estese anche agli archivi di interesse storico e alle biblioteche;

3.1.2. nominare, nel caso in cui ancora non lo si sia fatto, il delegato che rappresenta il Vescovo nei rapporti con i Soprintendenti, con competenze estese anche agli archivi di interesse storico e alle biblioteche;

3.1.3. prevedere occasioni di incontro e favorire la collaborazione tra diocesi vicine, nell'ambito della medesima Regione ecclesiastica;

3.1.4. perseguire tenacemente l'attuazione di tutte le forme di collaborazione tra enti ecclesiastici e Amministrazione previste dall'Intesa 13 settembre 1996. In particolare: sollecitare la regolare convocazione degli incontri di programmazione (art. 2); rispettare e sollecitare il rispetto delle procedure per le autorizzazioni (art.5); rispettare e sollecitare il rispetto delle procedure previste in relazione ai provvedimenti amministrativi, in special modo per quel che concerne le esigenze di culto; facilitare lo scambio di informazioni tra gli enti ecclesiastici e le amministrazioni pubbliche interessate (art. 4); informare l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica (art. 7) circa lo stato di attuazione delle Intese.

A livello regionale riteniamo urgente che, là dove ciò non sia ancora avvenuto, la Conferenza Episcopale Regionale provveda a: **408**

3.1.5. nominare il Vescovo delegato per i beni culturali;

3.1.6. istituire la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici con competenze estese anche agli archivi di interesse storico e alle biblioteche;

3.1.7. convocare la Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici almeno due volte l'anno.

3.2. La seconda serie di suggerimenti è riferita direttamente alle materie che sono oggetto dell'Intesa. **409**

In particolare, per quanto riguarda gli archivi di interesse storico:

3.2.1. è indispensabile che nell'ambito di ogni diocesi venga identificato l'«archivio storico diocesano», cioè l'archivio di rilevante interesse che costituisce il punto di riferimento centrale per il sistema archivistico diocesano composto da tutti gli archivi storici esistenti sul territorio della diocesi;

3.2.2. è indispensabile, inoltre, che venga nominato il responsabile dell'archivio storico diocesano, attribuendo tale incarico a una persona dotata di elevata preparazione e di specifica competenza in materia; al responsabile dell'archivio storico diocesano sia affidato anche il coordinamento degli archivi ecclesiastici esistenti nella diocesi; il responsabile è membro di diritto della Consulta diocesana per i beni culturali e l'arte sacra;

3.2.3. è indispensabile, infine, che si provveda all'apertura alla consultazione dell'archivio storico diocesano e, là dove esistono, anche degli altri archivi storici diocesani; l'apertura sia assicurata almeno per un determinato numero di ore e in giorni stabiliti ogni settimana; l'archivio storico diocesano sia dotato del prescritto regolamento;

3.2.4. il responsabile dell'archivio storico diocesano si iscriva all'AAE e partecipi alle sue attività;

3.2.5. a livello diocesano, regionale e nazionale l'AAE costituisce organo di consulenza degli enti ecclesiastici in materia di archivi ecclesiastici, in particolare per tutto ciò che attiene ai pro-

blemi della catalogazione;

per quanto riguarda le biblioteche:

3.2.6. nell'ambito di ogni diocesi è indispensabile individuare la «biblioteca diocesana», cioè una importante biblioteca che costituisca il punto di riferimento centrale per il sistema bibliotecario diocesano, composto dalle biblioteche esistenti sul territorio della diocesi;

3.2.7. è indispensabile, inoltre, che venga nominato il responsabile della biblioteca diocesana, incaricando persona dotata di elevata preparazione e di specifica competenza in materia; al responsabile della biblioteca diocesana sia affidato anche il compito di coordinare le biblioteche ecclesiastiche esistenti nella diocesi; il responsabile è membro di diritto della Consulta diocesana per i beni culturali e l'arte sacra;

3.2.8. è indispensabile, infine, che si provveda all'apertura della biblioteca diocesana alla pubblica consultazione e che questa sia garantita almeno per un determinato numero di ore e di giorni stabiliti ogni settimana; la biblioteca diocesana sia provvista almeno di regolamento provvisorio;

3.2.9. il responsabile della biblioteca diocesana si iscriva all'ABEI e partecipi alle sue attività;

3.2.10. a livello diocesano, regionale e nazionale l'ABEI costituisce organo di consulenza degli enti ecclesiastici in materia di biblioteche ecclesiastiche, in particolare per tutto ciò che attiene ai problemi della catalogazione.

* * * *

La seconda intesa sui beni culturali chiede alle diocesi italiane un rinnovato impegno a favore dei beni culturali. Si tratta di un onere non lieve ma di grande valore pastorale, tenuto conto della rilevanza del patrimonio archivistico e bibliotecario. Le diocesi italiane sono chiamate da una parte a mantenere fede ai loro obblighi istituzionali e dall'altra a conservarsi all'altezza della loro tradizionale e assai qualificata presenza nel mondo della cultura, sollecitata dal «progetto culturale» promosso dalla CEI.

L'Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici rimane a disposizione per eventuali consulenze, chiarimenti e suggerimenti.

410

411

Garante per la protezione dei dati personali

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici

14 marzo 2001 *

finalità; ambito di applicazione; regole di condotta per gli archivisti; conservazione e tutela; fruizione; dovere della riservatezza; aggiornamento dei dati; fonti orali; accesso agli archivi e regole di condotta per gli utenti; violazioni e sanzioni.

* GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici*, provvedimento n. 8/P/2001, del 14 marzo 2001, in *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 80, del 5 aprile 2001, 74-88.

Preambolo

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse:

1. Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione dell'interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore - con specifico riguardo agli archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'art. 36 del DPR 30 settembre 1963 n. 1409 - ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità dall'obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12 , 20 e 28 della legge (l. 31 dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in particolare art. 7, comma 4; DPR 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni). **412**
2. L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l'osservanza del quale, oltre a rappresentare un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art. 6, d. lg. 30 luglio 1999, n.281). **413**
3. L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato. **414**
4. I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135). **415**

5. La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare l'equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675). **416**

6. Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: **417**

a) alcune regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del pensiero;

b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;

c) modalità di applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici (art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281) .

7. La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di archivi e in particolare: **418**

a) agli artt. 8 e 10 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;

b) alla Raccomandazione NR (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa;

c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*;

d) ai *Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti*, individuati dal Consiglio internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al *Codice internazionale di deontologia degli archivisti* approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996.

Provvedimento n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale: **419**

visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

visto l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi storici;

visto l'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici;

visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione del medesimo codice in base al

principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000 , con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la consultabilità degli atti d'archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni e le attività culturali, dell'Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell'Associazione nazionale archivistica italiana, dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società per lo studio della storia contemporanea, dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell'Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla resistenza;

considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati;

vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data;

rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999;

considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999 , il codice deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana a cura del Garante;

rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati;

vista la documentazione in atti;

viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Dispone:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici che figura in allegato all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il Presidente

STEFANO RODOTÀ

Il Relatore

UGO DE SIERVO

Il Segretario Generale

GIOVANNI BUTTARELLI

Capo I - Principi generali

art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in relazione ai documenti

conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici.

3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in particolare:

a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione;

b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati contenuti nei documenti.

4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse storico, i quali manifestano l'intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile.

421

422

art. 2 - Definizioni

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì:

a) per «archivista», chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati di cui al precedente art. 1, comma 4;

b) per «utente», chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

c) per «documento», qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali.

423

Capo II - Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti

art. 3 - Regole generali di condotta

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati. **424**

2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del DPR 30 settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di trasparenza della attività amministrativa.

4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di trattamenti. **425**

art. 4 - Conservazione e tutela

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e tecnologiche; **426**

b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;

c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;

d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dal DPR 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati.

art. 5 - Comunicazione e fruizione

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti. **427**

2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti.

3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione.

4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di interesse archivistico, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad accedere ai dati.

art. 6 - Impegno di riservatezza

1. Gli archivisti si impegnano a:

a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli **428**

utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti;

b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle proprie attività.

2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività.

art. 7 - Aggiornamento dei dati

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole consultazione.

3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso.

art. 8 - Fonti orali

1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che renda nota almeno l'identità e l'attività svolta dall'intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati.

2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all'autore dell'intervista una dichiarazione scritta dell'avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell'intervista stessa e del relativo consenso manifestato dagli intervistati.

429

430

Capo III - Regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti

art. 9 - Regole generali di condotta

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l'attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate.

431

2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all'art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

art. 10 - Accesso agli archivi pubblici

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali diritti e doveri.

432

2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare.

3. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della scadenza dei termini dal Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato o del sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, secondo la procedura dettata dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999.

4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in rela-

zione alle fonti riservate per le quali chiede l'autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al comma 4.

6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate.

7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati.

8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.

art. 11 - Diffusione

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite.

2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile.

3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel caso in cui le noti-

zie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall'utente con particolare riguardo ai singoli dati personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle persone.

5. L'utente non è tenuto a fornire l'informativa di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi.

art. 12 - Applicazione del codice

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto.

434

2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le soprintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice.

art. 13 - Violazione delle regole di condotta

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

435

2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le sanzioni di legge.

3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da

parte degli utenti è comunicata agli organi competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati.

4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza.

art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

pagina vuota

Pontificia commissione
per i beni culturali della Chiesa

Lettera circolare:
La funzione pastorale dei musei ecclesiastici

15 agosto 2001 *

viene estrapolata la prescrizione sulla necessità che nei musei vi siano archivi correnti e archivi storici.

* Ed. Città del Vaticano 2001

pagina vuota

3.1.9. Archivio corrente e archivio storico

È necessario che l'organizzazione museale debba prevedere un *archivio corrente* in cui collocare i registri delle acquisizioni e prestiti, gli inventari e cataloghi periodicamente aggiornati, gli atti giuridici e amministrativi, i repertori fotografici e grafici, ecc.

436

Sarebbe opportuno istituire anche uno specifico *archivio storico*. Esso è cosa diversa dal consueto archivio storico della Chiesa locale, dell'istituto religioso, o di altro ente ecclesiastico. In esso debbono contenersi, almeno in copia, tutti quei materiali utili a documentare la vicenda delle singole opere esistenti nel museo. Troppe volte infatti anche atti ufficiali di deposito o di prestito temporaneo sono dispersi e con essi è disperso un utile materiale per la tutela giuridica e la conoscenza contestuale del patrimonio storico-artistico.

La disciplina di uso per gli addetti ai lavori e di consultazione per gli studiosi, tanto dell'archivio corrente, quanto di quello storico, deve essere opportunamente fissata in un regolamento particolare.

pagina vuota

APPROFONDIMENTO GIURIDICO

Pagina vuota

GIORGIO FELICIANI

L'Intesa relativa agli archivi
e alle biblioteche ecclesiastiche.
Una rilettura contestualizzata

2000*

dalla disposizione dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense all'iter di redazione e stipula dell'Intesa; spiegazione della formula «appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche»; tutela dell'interesse religioso di archivi e biblioteche; interventi, collocazione, trasferimenti di archivi; apertura alla consultazione; inventariazione; collaborazione tra Chiesa e Stato; disposizioni relative alle biblioteche.

* Testo edito in *L'Amico del Clero* 82 (2000) 793-811, con il titolo: *L'Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana relativa alla conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche*. Si ringrazia l'autore e il direttore della rivista per averne consentito la pubblicazione.

pagina vuota

1. *La disposizione concordataria*

L'esigenza di una disposizione pattizia specificamente dedicata agli archivi ecclesiastici viene prospettata fin dagli inizi del lungo e travagliato processo di revisione del Concordato lateranense ad opera della Commissione ministeriale di studio istituita dal ministro Gonella nel 1968. La Commissione ha cura anche di predisporre un testo alquanto ampio e articolato, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di una "Commissione mista di archivisti ecclesiastici e statali", a cui affidare, in modo permanente, diversi compiti¹.

La proposta è recepita, sia pure in forma decisamente più sintetica, nelle prime bozze del nuovo Concordato, ma, con l'evolversi della trattativa, da un lato scompare ogni menzione della commissione mista, e, dall'altro, la portata della norma viene estesa fino a ricomprendere i beni librari².

Si giunge così alla formula adottata dall'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, che, come noto, dispone: «La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche» di enti ed istituzioni ecclesiastiche «saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti» (art. 12, n. 1, comma 3).

2. *La prima fase dei lavori preparatori dell'Intesa*

Il compito di «procedere alla ricognizione e all'esame dei problemi relativi» al fine di indicare «procedure e sedi competenti» e «proporre orientamenti di massima» per l'attuazione di queste e di altre intese previste dall'Accordo, viene successivamente affidato dalle due Parti a una Commissione paritetica, istituita nel 1987 e

¹ Per più ampie notizie vedi G. SPADOLINI, *La questione del Concordato con i documenti inediti della Commissione Gonella*, Firenze, Le Monnier, 1976, 297-299 e 383.

² Per una tavola sinottica delle diverse bozze che si sono via via succedute vedi PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, *La revisione del Concordato. Un accordo di libertà*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986, 454-455.

poi rinnovata per i due trienni successivi³, presieduta per parte della Santa Sede da mons. Attilio Nicora - allora Vescovo titolare di Fornos Minore, poi Vescovo di Verona e successivamente delegato della presidenza della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per le questioni giuridiche - e, per parte dello Stato, dal prof. Francesco Margiotta Broglio dell'Università di Firenze.

Peraltro tale Commissione, dovendo necessariamente privilegiare nella prima fase dei propri lavori lo studio della problematica relativa ai beni culturali di interesse religioso genericamente considerati, dedica scarsa attenzione alla materia degli archivi e delle biblioteche che risulta quindi del tutto ignorata dalla prima bozza dell'Intesa circa i beni culturali, presentata dal Governo alla Camera dei deputati nel settembre 1991⁴.

Successivamente le Parti ritengono opportuno procedere a un adeguato approfondimento di tutti gli aspetti di carattere tecnico-operativo connessi ai beni culturali di interesse religioso. Uno studio che non poteva essere realizzato in modo esauriente dalla Commissione paritetica, dovendo questa far fronte anche agli impegnativi adempimenti richiesti dall'attuazione di altre disposizioni concordatarie⁵. Di conseguenza nell'ottobre 1994 viene istituita una Commissione bilaterale composta da rappresentanti ed esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali e dalla CEI, presieduti rispettivamente dal prof. Mario Serio, direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeob-

³ Per lo scambio di note intercorse a tale riguardo tra il Cardinale Segretario di Stato e il Presidente del Consiglio dei Ministri, vedi S. BERLINGÒ-G. CASUSCELLI, *Codice del diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1993³, 339-343.

⁴ Se ne veda il testo in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 5 (2000) 2, 503-506.

⁵ Precisamente degli art. 10, comma 2, e art. 11, comma 2 dell'Accordo, riguardanti rispettivamente il riconoscimento dei titoli accademici e l'assistenza spirituale. Per gli esiti dei lavori della Commissione relativi a queste materie vedi il DPR 17 gennaio 1991, n. 92, recante «Esecuzione dell'Intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della CEI, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato», e il DPR 2 febbraio 1994, n. 175, recante «Approvazione dell'intesa Italia-Santa Sede per il riconoscimento dei titoli accademici pontifici».

gici, artistici e storici, e da mons. Pietro Garlato, presidente della consulta della CEI per i beni culturali ecclesiastici.

Tale nuova Commissione predispone le bozze di due intese distinte, la prima per i beni culturali di interesse religioso in genere, e la seconda per gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche⁶. Questi documenti vengono poi sottoposti nell'autunno del 1995 alla Commissione paritetica che, mentre procede senz'altro alla formulazione definitiva della prima intesa, emanata nell'ordinamento dello Stato con il DPR 26 settembre 1996, n. 571⁷ e promulgata nell'ordinamento canonico con decreto del Presidente della CEI del 29 ottobre 1996⁸, non dà alcun seguito alla bozza della seconda.

3. *Gli ultimi sviluppi della trattativa e la stipulazione dell'Intesa*

La questione torna di attualità solo nel marzo 1998 quando, su richiesta dell'allora ministro Walter Veltroni, l'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica - istituito ai sensi dell'art. 7 dell'Intesa già sottoscritta - si riunisce allo scopo di predisporre una nuova bozza dell'auspicata intesa in materia di archivi e biblioteche. I lavori procedono tanto speditamente che il 9 luglio l'Osservatorio è in grado di approvarne il testo. Il documento è quindi sottoposto all'attenzione della Commissione governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo del 1984, presieduta dal prof. Margiotta Broglio⁹, che ne richiede rilevanti modifiche, riguardanti quasi esclusivamente le disposizioni relative agli archivi. Alla luce di questi rilievi e di altre osservazioni successivamente avanzate dagli esperti interessati alla vicenda - in particolare dal direttore generale dell'Ufficio centrale

⁶ Se ne veda il testo in *Gazzetta ambiente*, settembre-ottobre 1996, n. 5, 165-175.

⁷ Recante «Esecuzione dell'Intesa fra il Ministro per i beni culturali e ambientali ed il Presidente della CEI, firmata il 13 settembre 1996, relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche», in *Gazzetta Ufficiale*, 8 novembre 1996, n. 262, 13-15.

⁸ In *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 9, 1996, 337.

⁹ Per i compiti di tale commissione vedi il DPCM 21 gennaio 1993, in S. BERLINGÒ-G. CASUSCELLI, *Codice del diritto ecclesiastico*, cit., 344-347.

beni archivistici, prof. Salvatore Italia e dal direttore dell'Ufficio nazionale della CEI per i beni culturali ecclesiastici, mons. Giancarlo Santi - vengono predisposte due altre bozze, rispettivamente nel febbraio e nell'aprile 1999. Quest'ultima incontra il gradimento della Commissione governativa e viene quindi trasmessa a mons. Nicora per le valutazioni di competenza della CEI. Dopo diversi contatti e incontri tra le parti interessate si giunge nel settembre successivo alla definitiva conclusione della trattativa¹⁰.

Il 28 gennaio 2000 il Consiglio dei Ministri autorizza la firma dell'Intesa, che dopo essere stata presentata alle competenti Commissioni parlamentari, viene sottoscritta il 18 aprile dal Ministro per i beni e le attività culturali Giovanna Melandri e dal Presidente della CEI il cardinale Camillo Ruini e quindi emanata nell'ordinamento italiano con D. P. R. 16 maggio 2000, n. 189¹¹ e promulgata nell'ordinamento canonico con decreto del Presidente della CEI del 10 luglio 2000¹².

Il testo dell'Intesa si articola in tre parti, riguardanti rispettivamente gli «archivi di interesse storico», le «biblioteche» e le «disposizioni finali». Le prime due parti adottano una sistematica assolutamente identica in quanto, dopo aver enunciato alcuni «principi generali», si occupano, nell'ordine, degli «interventi della Chiesa cattolica», degli «interventi dello Stato» e degli «interventi in collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato». Le disposizioni relative alle biblioteche sono però integrate da un allegato dedicato a profili che si potrebbero definire di dettaglio.

4. *Il significato della formula «appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche»*

Prima di addentrarsi nella presentazione delle norme contenute nelle singole parti è necessario affrontare due questioni di carattere generale.

¹⁰ L'acquisizione di queste notizie è stata resa possibile dalla cortesia di mons. Giancarlo Santi.

¹¹ Recante «Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 18 aprile 2000», in *Gazzetta Ufficiale*, 10 luglio 2000, n. 159, 16-19.

¹² In *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 6, 2000, 169.

La prima riguarda l'interpretazione della formula «appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche», utilizzata dal legislatore concordatario sia per gli archivi e le biblioteche, sia per i beni culturali di interesse religioso. Una formula non priva di ambiguità. Appare, innanzitutto, «alquanto incerto il valore (...) da riconoscere al concetto di "appartenenza"» dal momento che non è chiaro se esso si distingua da quella di «proprietà» che compariva nella quinta bozza dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense¹³.

Sembra, peraltro, che tale termine sia stato adottato per ragioni di continuità con la legislazione vigente in quanto già impiegato dall'art. 8 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 riguardante la tutela delle cose di interesse artistico e storico¹⁴. Inoltre, molto probabilmente, esso è stato preferito in quanto comprensivo di tutte le situazioni in cui un bene culturale e, più specificamente, un archivio o una biblioteca, si trovi nell'incontrastato possesso di un ente o istituzione ecclesiastica. Le Parti sarebbero così dispensate dal compiere accertamenti, che potrebbero risultare complessi e defaticanti, circa la titolarità del diritto di proprietà. E a tale proposito appare significativo che le norme statali relative agli archivi privati impongono precisi obblighi non solo ai loro «proprietari», ma anche a quanti ne siano «possessori o detentori a qualsiasi titolo»¹⁵.

Notevoli perplessità ha poi suscitato l'endiadi «enti e istituzioni ecclesiastiche» in quanto, non trovando riscontro in altre disposizioni, non consente di stabilire in modo agevole quale sia l'esatto «significato da attribuire al concetto di 'istituzioni ecclesiastiche' e, soprattutto, quale ne sia il criterio distintivo rispetto a quello di 'enti ecclesiastici'»¹⁶. Appare, peraltro, lecito supporre

¹³ Vedi T. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso e Archivi ecclesiastici nell'art. 12 dell'Accordo di Villa Madama, in Archiva Ecclesiae*, 28-29 (1985-1986) 59-60.

¹⁴ Vedi ora d. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», (d'ora innanzi TU), art. 19. Su tale disposizione vedi F. MARGIOTTA BROGLIO, in AA.VV., *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali. Commento*, a cura di M. Cammelli, Bologna, il Mulino, 2000, 81-88.

¹⁵ TU, art. 9, vedi anche art. 21, comma 4 e art. 109, comma 1.

¹⁶ Vedi T. MAURO, *Beni culturali di interesse religioso*, cit., 59-60.

che quest'ultimo termine designi gli enti ecclesiastici riconosciuti agli effetti civili, mentre il primo indichi le «universitates sive personarum sive rerum» canoniche prive di tale riconoscimento¹⁷. E gli esempi di «istituzioni ecclesiastiche» che, pur non avendo personalità giuridica agli effetti civili, sono dotate di archivi di interesse storico non mancano. Si pensi, ad esempio, agli istituti religiosi di diritto diocesano di cui il Concordato lateranense escludeva il riconoscimento e che ora è consentito ma a condizioni molto rigorose¹⁸.

È, quindi, da approvare, almeno sotto questo profilo, la decisione del legislatore concordatario di utilizzare una dizione tanto ampia da ricomprendere le diverse situazioni in cui si possono presentare le esigenze che l'art. 12, n. 1 dell'Accordo del 1984 mira a salvaguardare.

Tuttavia al fine di individuare precisamente gli archivi e le biblioteche oggetto della recente Intesa si impongono considerazioni di carattere più specifico e puntuale. Dal complesso delle disposizioni risulta evidente che l'autorità ecclesiastica si assume impegni non indifferenti, come «assicurare la conservazione e (...) disporre l'apertura alla consultazione»¹⁹ e «controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione»²⁰. Impegni che la stessa autorità può liberamente prendere e ai quali può effettivamente adempiere solo con riferimento ad enti e istituzioni che siano interamente soggetti al suo potere di governo. Inoltre la espressa menzione della normativa canonica in tema di alienazione rende lecito

¹⁷ Osserva in merito F.E. ADAMI, *Archivi e biblioteche di enti e istituzioni ecclesiastiche*, in *Atti del convegno nazionale di studio su il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Milano, Giuffrè, 1987, 248: «L'ampia dizione della disposizione concordataria sembra addirittura prescindere dal possesso della personalità giuridica da parte dei detentori del materiale archivistico».

¹⁸ Vedi art. 29, lett. b del Concordato lateranense e art. 8 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

¹⁹ Vedi Intesa relativa alla consultazione e conservazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche degli enti e istituzioni ecclesiastiche (d'ora innanzi Intesa), art. 2, comma 1 per gli archivi; art. 6, comma 1 per le biblioteche.

²⁰ Vedi per gli archivi Intesa, art. 2, comma 3, e per le biblioteche art. 8, comma 1, lettera b.

supporre che gli archivi e le biblioteche in questione siano da considerarsi sotto il profilo canonico beni ecclesiastici, una qualifica che il can. 1257 § 1 c.i.c riserva ai beni appartenenti alle persone giuridiche canoniche di natura pubblica.

Questa conclusione trova conferma nel fatto che tutti gli enti e le istituzioni espressamente menzionati nell'Intesa hanno natura di persone giuridiche canoniche pubbliche come le diocesi, le parrocchie, e, in norme peculiari di cui ci si occuperà in seguito, gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. E, a ulteriore riprova, si può aggiungere che lo «Schema-tipo di Regolamento degli Archivi ecclesiastici italiani»²¹ approvato dal Consiglio Permanente della CEI nella sessione del 27-30 marzo 1995 - che ora dovrà essere rivisto per essere adeguato agli impegni assunti con l'Intesa²² - definisce l'archivio ecclesiastico come «la raccolta ordinata e sistematica di atti e di documenti prodotti e ricevuti da enti pubblici ecclesiastici eretti nell'ordinamento canonico (...) o da persone esercitanti nella Chiesa una funzione pubblica» (art. 1).

5. La tutela dell'eventuale interesse religioso di archivi e biblioteche

La seconda questione di carattere generale è ben più rilevante di quella ora esaminata in quanto concerne la protezione dell'eventuale «interesse religioso» di archivi e biblioteche ecclesiastiche.

Come risulta dalla disposizione concordataria, le intese dirette a favorire e agevolare «la conservazione e la consultazione degli archivi di interesse storico e delle biblioteche», previste dall'art 12, n. 1, terzo comma dell'Accordo del 1984, non sono finalizzate alla protezione dell'interesse religioso, ma a scopi di natura culturale, quali la conservazione e la consultazione, che rientrano indiscutibilmente nelle competenze dello Stato, come rilevato fin dall'inizio del lungo processo di revisione del Concordato lateranense dalla Commissione governativa di studio istituita dal mini-

²¹ In *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 8, 1997, 227-237.

²² Vedi Intesa, art. 2, comma 2.

stro Gonella²³.

C'è quindi da domandarsi se, ai sensi della normativa civile, biblioteche e archivi ecclesiastici possano presentare «interesse religioso» e, qualora la risposta sia affermativa, se tale interesse trovi protezione nelle disposizioni concordatarie.

Sotto il primo profilo va ricordato che l'art. 16 della legge di derivazione pattizia 20 maggio 1985, n. 222 considera agli effetti civili attività di religione e di culto anche quelle dirette alla «formazione del clero e dei religiosi», alla «catechesi», all'«educazione cristiana». Attività che, ai fini di un adeguato svolgimento, possono richiedere che gli enti ad esse preposti - come, ad esempio, i seminari, le facoltà teologiche, gli istituti di scienze religiose - dispongano e si avvalgano di strumenti come archivi e biblioteche²⁴.

È inoltre da ritenere che nella libertà religiosa rientri anche il diritto, non solo della Chiesa cattolica, ma di ogni confessione religiosa, a conservare e valorizzare le proprie «memorie»²⁵, attestate dalle fonti bibliografiche e documentarie. E a tale riguardo appare significativa l'avvertenza formulata dalla Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa in un recente documento²⁶: «la memoria storica fa parte integrante della vita di ogni comunità» e pertanto gli archivi «con il loro patrimonio documentario, conosciuto e comunicato, (...) possono diventare utili strumenti per una illuminata azione pastorale, poiché attraverso la memoria dei fatti si dà concretezza alla Tradizione».

Alla luce di queste considerazioni si deve concludere che archivi e biblioteche, quando ne presentino i presupposti sostanziali,

²³ Vedi G. SPADOLINI, *La questione del Concordato*, cit., 298.

²⁴ Anche a giudizio di S. BORDONALI in *Beni culturali di interesse religioso*, a cura di G. Feliciani, Bologna, Il Mulino, 1995, 250, «il complesso dei volumi delle biblioteche ecclesiastiche assume una finalità culturale-religiosa che ha come scopo precipuo di servire alla formazione dei chierici e alla diffusione della religione», ricordando anche la conforme opinione di S. Berlingò.

²⁵ Vedi a questo proposito le osservazioni di C. MIRABELLI, *Profili ecclesiasticistici nella tutela dei beni culturali*, in AA.VV., *I beni culturali nello sviluppo e nelle attese della società italiana*, Milano, Vita e Pensiero, 1981, 117-118.

²⁶ Lettera Circolare, *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, Città del Vaticano, 2 febbraio 1997, n. 1.3.

sono da considerarsi a tutti gli effetti «beni culturali di interesse religioso».

Si potrebbe, tuttavia, obiettare che questi beni godono di una disciplina pattizia affatto speciale e autonoma, sancita dal terzo comma dell'art. 12, n. 1 dell'Accordo e che, di conseguenza, non ricadono nell'ambito di applicazione del comma immediatamente precedente che riguarderebbe, quindi, solo la tutela dell'interesse religioso degli altri beni culturali ecclesiastici.

Ma questa argomentazione non regge a una critica approfondita. Il terzo comma non può in alcun modo essere considerato come una specificazione della disciplina generale sancita dal secondo comma in quanto si ispira a una *ratio* e concerne una fattispecie assolutamente diversa. Se, il secondo comma non fosse applicabile ai beni archivistici e librari²⁷, il loro eventuale interesse religioso resterebbe privo di tutela, senza che sia dato vedere alcuna ragionevole giustificazione di questa specie di *privilegium odiosum* loro riservato rispetto agli altri beni culturali ecclesiastici.

Appare, dunque, molto più corretto ritenere che archivi e biblioteche, quando presentino interesse religioso, possono essere oggetto delle «opportune disposizioni» concordate tra le Parti ai sensi del secondo comma. Inoltre possono essere disciplinati da «intese» dirette allo scopo specifico di favorirne e agevolarne la conservazione e la consultazione da parte degli studiosi, in conformità a quanto previsto nel comma successivo.

Questa tesi, esposta in un convegno organizzato circa quindici anni or sono dalla Associazione Archivistica Ecclesiastica²⁸, ha poi trovato una prima formale conferma nell'Intesa «relativa la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche», che sia pure incidentalmente, menziona archivi e biblioteche²⁹. E una seconda conferma si può riconoscere in una disposizione dell'Intesa in esame che si riferisce espressa-

²⁷ In questo senso sembra orientato F. E. ADAMI, *Archivi e biblioteche*, cit., 232, in quanto ritiene che l'art. 12, n. 1 sancisca una «bipartizione tra patrimonio storico-artistico, da un lato, e patrimonio archivistico, dall'altro».

²⁸ Vedi G. FELICIANI, *Il regime giuridico dei beni archivistici ecclesiastici*, in *Archiva Ecclesiae*, 30-31 (1987-1988) 116-119.

²⁹ Vedi art. 1, comma 2.

mente a una norma della precedente Intesa³⁰.

6. *Gli archivi destinatari degli interventi previsti*

La disposizione concordataria individua l'oggetto delle intese dirette a favorire e agevolare la conservazione e la consultazione negli archivi «d'interesse storico». Una qualifica che, pur non essendo ignota alla legislazione vigente³¹, non risulta di agevole interpretazione.

Gli autori dell'Intesa non hanno, ovviamente, avuto dubbi nel ricomprendervi gli archivi dichiarati di «notevole interesse storico» ai sensi della normativa statale³². Non è dato sapere a quali e quanti archivi ecclesiastici sia stata attribuita tale qualifica, ma si può supporre che non siano molto numerosi. Infatti in un convegno di studio svoltosi circa sei anni or sono una funzionaria dell'Archivio Centrale dello Stato, dopo aver ricordato che «la procedura della 'dichiarazione' si attuava solitamente in accordo con il titolare dell'archivio», ha lamentato che «nel caso degli archivi ecclesiastici, per mancanza di personale addetto, o per altri diversi motivi, non di rado si verificava l'impossibilità di procedere persino a sopralluoghi». Ha, inoltre, rilevato che «persisteva in ogni caso una difficoltà teorica e pratica all'esercizio della vigilanza archivistica su archivi parrocchiali, conventuali, diocesani, difficoltà non ancora completamente rimossa o superata»³³.

Non è peraltro da escludere che in un prossimo futuro il numero degli archivi ecclesiastici dichiarati di notevole interesse storico subisca un sensibile aumento dal momento che l'attuazione

³⁰ Vedi Intesa, art. 7, comma 2.

³¹ Infatti l'art. 41 del TU prevede che i contributi in esso indicati «possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi, che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico», precisando che tale concessione «è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso al pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico».

³² Vedi TU, art. 6, comma 2 e ss.

³³ M. PICCIALUTI in AA.VV. *Beni culturali di interesse religioso*, cit., 221-222.

delle disposizioni dell'Intesa potrà porre rimedio, sia pure gradualmente e in una certa misura, agli inconvenienti così denunciati.

Ben più problematica risultava l'individuazione degli archivi da qualificarsi di interesse storico, per così dire, semplice. A tale riguardo l'Intesa adotta la soluzione di considerare senz'altro tali «gli archivi in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni» (art.1, n. 1). Un termine chiaramente desunto dalla norma che impone ai «privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all'ultimo settantennio» di «farne denuncia al Soprintendente archivistico»³⁴.

In una definizione così ampia rientrano, in pratica, tutti gli archivi di enti e istituzioni ecclesiastiche che non siano di erezione o approvazione recente o che non siano stati spogliati del loro patrimonio archivistico dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico che si sono via via succedute nel nostro Paese. Risulta quindi veramente difficile per non dire impossibile che l'autorità ecclesiastica possa effettivamente ed efficacemente adempiere gli obblighi assunti con l'Intesa nei confronti di un così grande numero di archivi, tanto più in quanto essi possono trovarsi nelle più diverse condizioni, non solo giuridiche, ma anche di fatto.

Si rendeva, quindi, necessario giungere a una più precisa e circoscritta individuazione degli archivi destinatari degli interventi previsti. Di conseguenza si è stabilito che, al fine di favorirne l'accesso, «la CEI predispose un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le soprintendenze archivistiche»³⁵. Dalla formulazione della norma si può agevolmente dedurre che nella compilazione di tale elenco la CEI goda di una certa discrezionalità nel senso che non è obbligata a includervi tutti gli archivi ecclesiastici che conservino carte anteriori agli ultimi settanta anni, qualunque sia la loro rilevanza o la concreta situazione in cui versano. Del pari non sembra che il Soprintendente abbia il potere di esigere delle integrazioni, ferma restando la sua facoltà di dichiarare di rilevante interesse storico uno o più degli archivi omissi. Va

³⁴ TU art. 9, comma 1.

³⁵ Intesa, art. 3, n. 2.

però rilevato che l'elenco dovrà necessariamente comprendere gli archivi storici diocesani di cui al can. 491 § 2 del Codice di diritto canonico, dal momento che, sia la Chiesa sia lo Stato, li considerano senz'altro non solo di interesse storico, ma anche meritevoli di una particolare tutela, come dimostrano diverse disposizioni dell'Intesa. In essa, infatti, l'autorità ecclesiastica si impegna a dotarli «di apposito regolamento approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla CEI», che provvederà anche a destinare loro «specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili»³⁶. E, da parte sua, lo Stato assicura che «in relazione agli interventi da programmare, il Ministero» darà «priorità agli archivi storici diocesani»³⁷.

In ogni caso va ricordato che dell'elenco in questione «fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica segnalati alla CEI dai superiori maggiori competenti», che, al riguardo, sembrano dunque godere di ampia discrezionalità. Specifica attenzione è però dedicata dall'Intesa «agli archivi generalizi e provinciali», a cui pure è assicurata priorità nella programmazione degli interventi, ma solo qualora risultino «di particolare rilevanza»³⁸.

Nel loro complesso queste disposizioni relative alla priorità appaiono singolari in quanto, mentre non accordano alcun privilegio agli archivi dichiarati di notevole interesse storico, introducono, senza definirla, una nuova categoria: gli archivi storici «di particolare rilevanza».

7. Collocazione e trasferimento degli archivi

Nell'ambito dei principi generali il Ministero e la CEI concordano «sul principio per il quale i beni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico (...) devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione»³⁹. L'inciso, «per quanto possibile», indica chiaramente che si tratta di una indicazione di massima in quanto non sarebbe

³⁶ Intesa, art. 2, commi 2 e 4.

³⁷ Intesa, art. 3, comma 2.

³⁸ Intesa, art. 3, comma 2.

³⁹ Intesa, art. 1, comma 2.

certamente realistico pensare che le Parti, «secondo le rispettive competenze», siano effettivamente in grado di assicurare in qualunque situazione, oltre all'apertura alla consultazione, che già di per sé può presentare difficoltà insuperabili, «ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici», in conformità a quanto previsto dagli stessi principi generali⁴⁰.

Di conseguenza è stato stabilito che, «quando necessario» al fine di «agevolarne la conservazione e la consultazione», gli archivi vengano depositati «presso l'archivio storico della diocesi competente per territorio».

Disposizioni di carattere più specifico e cogente concernono gli archivi delle parrocchie e delle diocesi soppresse, che essendo esposti a gravi pericoli di dispersione o deterioramento, vanno senz'altro depositati «presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui ora le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione»⁴¹.

Nel loro complesso queste norme dell'Intesa risultano coerenti con quanto previsto dallo schema-tipo di regolamento tipo approvato dalla CEI. In esso, infatti, da un lato si ammette espressamente la possibilità di «collocare in deposito temporaneo o permanente presso l'archivio diocesano l'archivio di altri enti ecclesiastici nel caso in cui l'autorità ecclesiastica competente lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per facilitare la consultazione degli studiosi». E, dall'altro, si dispone, che «gli archivi degli enti di cui per qualunque motivo vengono a cessare le attività, quando non esistono disposizioni in contrario passano in custodia e in amministrazione dell'ente superiore, che ne avrà cura come del proprio»⁴².

L'Intesa ha anche cura di precisare che resta, comunque, fermo «quanto previsto dalla normativa civile vigente»⁴³. E, a tale proposito è opportuno ricordare che «il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato

⁴⁰ Vedi Intesa, art. 1, comma 3.

⁴¹ Intesa, art. 1, comma 4.

⁴² Vedi Schema-tipo di Regolamento, cit., art. 11, comma 1 e art. 12.

⁴³ Intesa, art. 1, comma 2.

ad autorizzazione del Soprintendente»⁴⁴. Peraltro tale autorizzazione non sembra necessaria per il trasferimento degli archivi degli enti soppressi qualora avvenga secondo le modalità stabilite dall'Intesa.

L'Intesa non poteva certo ignorare il delicato e complesso problema dell'eventuale trasferimento degli archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o società di vita apostolica. Ha quindi specificamente stabilito che il loro deposito, «quando necessario», avvenga «presso l'archivio storico della provincia corrispondente» o «in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purché siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società»⁴⁵.

La norma è molto meno ovvia di quanto possa sembrare a prima vista, in quanto, in pratica, non prevede che gli enti interessati possano ricorrere ad altre soluzioni come, ad esempio, il deposito presso un convento o un monastero vicino. C'è quindi da chiedersi a che titolo una Intesa sottoscritta dalla CEI possa limitare la legittima autonomia di istituti di vita consacrata e società di vita apostolica. In proposito è però agevole osservare che la sottoscrizione dell'Intesa è stata autorizzata dalla Santa Sede⁴⁶ e che, d'altro canto, il deposito degli archivi in questione in luogo diverso da quello previsto potrà pur sempre essere autorizzato, qualora risultasse opportuno o necessario, dalle competenti autorità ecclesiastiche e civili⁴⁷.

Nessun problema, invece, pone il divieto di esportazione in quanto esso è previsto dalla normativa statale per tutti archivi dichiarati di notevole interesse storico, come pure per gli altri archivi qualora la loro «uscita dal territorio della Repubblica» costituisca «danno per il patrimonio storico e culturale nazionale»⁴⁸.

Si tratta, dunque, di un divieto di carattere generale di cui la CEI ha preso atto nell'Intesa, impegnandosi, come già ricordato, «a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in

⁴⁴ TU art. 21, comma 4.

⁴⁵ Intesa art. 1, comma 4.

⁴⁶ Come espressamente si avverte nel già citato decreto di promulgazione del presidente della CEI

⁴⁷ Vedi TU, art.21-22.

⁴⁸ TU art. 65.

materia di divieto di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali».

8. *L'apertura degli archivi alla consultazione*

Come già ricordato le intese previste dal terzo comma dell'art. 12, n. 1 dell'Accordo concordatario sono dirette a favorire e agevolare, oltre la conservazione, la consultazione degli archivi. Ma, in realtà, l'Intesa non dedica molta attenzione alla materia, contemplata solo da poche disposizioni di carattere molto generico. Si limita, infatti, a prevedere l'impegno delle competenti autorità ecclesiastiche «a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi»⁴⁹ ed assegna alla loro collaborazione con le autorità civili il compito di assicurarla⁵⁰.

Il delicato problema dei «termini di consultazione» emerge solo in una norma relativa agli archivi storici diocesani, dove, peraltro, si rinvia la loro definizione, previa intesa con il Ministero, allo schema-tipo di regolamento da predisporre ad opera della CEI, che dovrà anche disciplinare «l'orario di apertura al pubblico»⁵¹.

Questa mancanza di specifica disciplina non impedisce di formulare alcune considerazioni riguardo alla delicata questione che presenta aspetti notevolmente diversi a seconda che si tratti di archivi considerati di «interesse storico» dall'Intesa, oppure di archivi dichiarati «di notevole interesse storico». Per questi ultimi vale senz'altro l'obbligo «di permettere agli studiosi, che ne fanno motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso Soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato»⁵². A tale riguardo, sotto il profilo canonico, merita ricordare che secondo lo schema-tipo di regolamento approvato dalla CEI «la consultazione di documenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di persone può concedersi solo previa ed esplicita approvazione da parte dell'Ordinario»⁵³.

⁴⁹ Intesa, art. 2, comma 1.

⁵⁰ Intesa, art. 4, comma 1.

⁵¹ Intesa, art. 2, comma 2.

⁵² TU, art. 109, comma 1.

⁵³ Schema-tipo di Regolamento, cit., (art. 38 § 2).

Non sono dunque previsti dalla normativa statale limiti temporali per la consultazione dei documenti conservati negli archivi dichiarati di notevole interesse storico, dal momento che tale dichiarazione può riguardare anche archivi di data più recente dei settanta anni⁵⁴.

Questa situazione potrebbe mutare per gli archivi storici diocesani in seguito all'intesa per le relative disposizioni dello schema-tipo di regolamento da predisporre, ma a condizione che essa si realizzi in una forma giuridica che, nella gerarchia delle norme, sia in grado di derogare alla normativa statale vigente.

Per quanto, invece, concerne gli archivi di interesse storico, per così dire «semplice», l'Intesa considera tali, come già ricordato, solo quelli «in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni». Sembrerebbe, quindi, logico dedurre che per essi l'obbligo della apertura della consultazione non riguardi documenti di data più recente.

Una tale conclusione avrebbe anche il vantaggio di risultare in piena armonia con quanto stabilito dallo schema-tipo di regolamento approvato dalla CEI, dove, mentre si richiede che «la consultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa con ampia libertà», si precisa che «possono essere consultati solo i documenti anteriori agli ultimi 70 anni»⁵⁵. E troverebbe anche un riscontro, ma molto meno significativo, anche nella normativa statale che consente la consultazione dei documenti «riservati relativi a situazioni puramente private di persone» o «dei processi penali», conservati negli Archivi di Stato, solo dopo settanta anni⁵⁶.

9. *L'inventariazione dei documenti*

In singolare contrasto con l'essenzialità delle norme riguardanti l'apertura alla consultazione, l'Intesa concede ampia attenzione alla inventariazione, espressamente indicata come il principale obiettivo della collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato. Ritiene, infatti, che questa «si attua, in primo luogo, nell'ambito

⁵⁴ Vedi TU, art. 9, comma 2.

⁵⁵ Schema-tipo di Regolamento, cit., art. 38 § 1.

⁵⁶ Vedi TU, art. 107, comma 1.

della inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela»⁵⁷. Una impostazione su cui la Chiesa non può che convenire dal momento che un recente documento della Santa Sede considera la compilazione dell'inventario, prescritta dai can. 486 § 3 e 491 § 1 del Codice di diritto canonico e disciplinata dallo schema-tipo di regolamento approvato dalla CEI⁵⁸, come «l'atto fondamentale per la consultazione del patrimonio archivistico» che «consentirà la produzione degli altri strumenti utili alla consultazione (...) e permetterà l'utilizzazione dei moderni sistemi informatici»⁵⁹.

Data l'importanza attribuita all'argomento non sorprende che ad esso siano dedicate varie dettagliate disposizioni dell'Intesa. In esse l'autorità ecclesiastica «si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico»⁶⁰, soprattutto negli archivi storici diocesani, e lo Stato, da parte sua, promette «collaborazione tecnica e contributi finanziari» per la redazione degli inventari e per «lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione»⁶¹. Propositi che non rimangono vaghi e generici dal momento che il Ministero e la CEI si impegnano persino «ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni»⁶². A tali fini le autorità ecclesiastiche competenti offriranno alle soprintendenze archivistiche «la più ampia collaborazione, favorendo

⁵⁷ Intesa, art. 4, comma 2.

⁵⁸ Schema-tipo di Regolamento, cit., art. 16-22.

⁵⁹ Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, Lettera Circolare *La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici*, cit., n. 3.3. Si avverta che la lettera circolare della stessa Commissione *Necessità e urgenza dell'inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa*, Città del Vaticano, 8 dicembre 1999, non si occupa degli archivi e delle biblioteche come espressamente precisato al n. 2.2.

⁶⁰ Intesa, art. 2, comma 3.

⁶¹ Intesa, art. 3, comma 1.

⁶² Intesa, art. 4, comma 3.

l'accesso agli archivi (...) per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie»⁶³.

10. *La collaborazione tra la Chiesa e lo Stato circa gli archivi*

Gli interventi in collaborazione tra la Chiesa e lo Stato non si limitano alla inventariazione, ma riguardano anche l'organizzazione di mostre e i provvedimenti da assumere in caso di calamità naturali⁶⁴. Ma, più in generale, tutta l'attuazione dell'Intesa esige una collaborazione organica e sistematica tra le Parti «finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi»⁶⁵. Basti in proposito ricordare come la «collaborazione tecnica» e, ove previsti, i «contributi finanziari dello Stato», riguardino, oltre l'inventariazione, «la dotazione di attrezzature, (...) il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo», «le pubblicazioni previste da apposite convenzioni», «le attività di formazione del personale»⁶⁶. E non va dimenticata la «vigilanza sul mercato antiquario» che si prevede avvenga anche in collaborazione tra Ministero e autorità ecclesiastiche⁶⁷.

Tutto questo esige, evidentemente, adeguate sedi di confronto e di dialogo tra le Parti in funzione di una efficace programmazione e realizzazione degli interventi previsti. Peraltro, a tale riguardo, l'Intesa non solo non recepisce la proposta di istituire «una apposita Commissione mista»⁶⁸, ma non offre alcuna indicazione specifica. Per l'attuazione delle forme di collaborazione previste dall'Intesa ci si potrà comunque avvalere degli strumenti previsti dall'Intesa del 13 settembre 1996 «relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche». Non si può, infatti, mettere in dubbio che tali strumenti possano e debbano essere utilizzati anche per gli archivi e le biblio-

⁶³ Intesa, art. 4, comma 4.

⁶⁴ Intesa, art. 4, rispettivamente commi 5 e 6.

⁶⁵ Intesa, art. 4, comma 1.

⁶⁶ Intesa, art. 3, comma 1, per la formazione del personale vedi anche comma 3.

⁶⁷ Vedi Intesa, art. 3, comma 4, cf art. 2, comma 3.

⁶⁸ Vedi E. BOAGA in AA.VV., *Beni culturali di interesse religioso*, cit., 238.

teche, dal momento che, come già ricordato, queste categorie di beni culturali sono espressamente menzionate dall'Intesa stessa. Non vanno inoltre trascurate le forme di collaborazione che si potranno realizzare in seno alle Commissioni per i beni e le attività culturali, che, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112⁶⁹, sono da istituirsi, con la partecipazione di un membro designato dalla rispettiva Conferenza Episcopale Regionale⁷⁰, in ogni Regione a statuto ordinario, per perseguire «lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati».

Va tuttavia rilevato che, a differenza di quanto avviene nell'Intesa relativa ai beni culturali di interesse religioso⁷¹, nell'Intesa in esame non si accenna all'eventualità di intese sugli archivi «stipulate, nell'esercizio delle rispettive competenze, tra le Regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici», salvo che, ma molto genericamente e indirettamente, nella norma che prevede l'organizzazione di mostre mediante convenzioni con non meglio identificate «autorità civili»⁷². Tale reticenza è comprensibile se si considera che in questa materia le competenze di enti diversi dallo Stato sono molto limitate, ma non è del tutto giustificabile dal momento che diverse intese stipulate a livello locale trattano degli archivi. Già nel 1993 il Vescovo, il Comune e la Provincia di Pistoia sottoscrivevano una convenzione che prevedeva, tra l'altro, «la pubblica fruizione» di alcuni archivi ecclesiastici⁷³ e quattro anni dopo la Regione autonoma Valle d'Aosta e l'Ordinario diocesano stipulavano una convenzione esclusivamente dedicata

⁶⁹ Recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», art. 154-155.

⁷⁰ Per questo istituto vedi G. FELICIANI, *Le regioni ecclesiastiche italiane da Leone XIII a Giovanni Paolo II*, in AA.VV., *Confessioni religiose e federalismo*, a cura di Id., Bologna, il Mulino, 2000, 103-126.

⁷¹ Vedi art. 8.

⁷² Vedi Intesa, art. 4, comma 5.

⁷³ Convenzione fra il Vescovo di Pistoia, il Comune e la Provincia di Pistoia per la pubblica fruizione degli istituti culturali ecclesiastici, 23 aprile 1993, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1995, n. 2, 491-494.

agli archivi⁷⁴. Successivamente l'Intesa intercorsa tra Regione Piemonte e Conferenza Episcopale Piemontese nel 1998 individuava tra i «compiti prioritari di collaborazione» «il riordino, l'inventariazione e l'utilizzo del patrimonio archivistico ecclesiastico»⁷⁵. E in termini analoghi si esprimono le Intese stipulate nel 1999 nelle Marche⁷⁶ e nelle Regioni autonome Sardegna⁷⁷ e Valle d'Aosta⁷⁸. E si ha pure notizia di un progetto di informatizzazione degli archivi storici di cinque diocesi venete dovuto a una iniziativa congiunta del Ministero e della Regione⁷⁹.

11. *Le disposizioni relative alle biblioteche*

Le disposizioni dell'Intesa relative alle biblioteche sotto diversi profili di carattere non solo generale ma anche specifico corrispondono a quelle enunciate a proposito degli archivi, ma, al con-

⁷⁴ Convenzione fra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ordinario diocesano in materia di archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall'Autorità Diocesana e delle associazioni di culto, s.d., consultabile nel sito Internet dell'Osservatorio delle libertà e istituzioni religiose (OLIR) www.giurisprudenza.unimi.it/olir/.

⁷⁵ Protocollo d'Intesa tra Regione Piemonte e Conferenza Episcopale Piemontese per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, 30 marzo 1998, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1999, n. 2, 468-470.

⁷⁶ Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche e la Conferenza Episcopale Marchigiana per la salvaguardia e la valorizzazione dei Beni culturali di interesse religioso appartenenti ad Enti ed Istituzioni Ecclesiastiche, in *Osservatorio Giuridico Legislativo. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 5 (1999), n. 11, 27-29, art. 1.

⁷⁷ Protocollo d'Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Conferenza Episcopale Sarda per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali appartenenti ad enti ecclesiastici, 1 giugno 1999, art. 1, in *Osservatorio Giuridico Legislativo. Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, 5 (1999), n. 6, 37-41.

⁷⁸ Intesa tra la «Regione Autonoma Valle d'Aosta» e la «Diocesi di Aosta» per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, 27 dicembre 1999, art. 1.

⁷⁹ Vedi S. MELCHIORI, *L'archivio sacro corre sul filo*, in *Avvenire*, 30 gennaio 1999, 18.

tempo, presentano anche aspetti di assoluta originalità, su cui è opportuno soffermarsi.

Tale differenza appare essenzialmente dovuta al fatto che in questa materia la collaborazione tra autorità civili ed autorità ecclesiastiche aveva già conseguito, «anche grazie al costante dialogo» tra il competente Ufficio centrale del Ministero e l'Associazione dei Bibliotecari Ecclesiastici Italiani (ABEI), significativi traguardi. Si era già pervenuti, infatti, «alla creazione di una Sottocommissione per la catalogazione con la partecipazione dell'Istituto centrale del catalogo unico delle Biblioteche italiane e per le Informazioni bibliografiche», e anche «alla composizione di un Comitato per la tutela, con la presenza dell'Istituto centrale per la patologia del libro, per indicare i parametri in ordine alla salvaguardia ed alla fruizione del patrimonio nonché per provvedere a rilevamenti, quanto più allargati, necessari per un piano di restauro librario». E vanno pure ricordati «i positivi risultati dell'azione di sostegno» svolta dal Ministero «attraverso contributi che l'Ufficio centrale per i beni culturali e gli Istituzioni culturali destinati alle biblioteche non statali aperte al pubblico, con esclusione di quelle di competenza regionale»⁸⁰.

Peraltro le biblioteche prese in considerazione dall'Intesa non possono essere individuate in modo univoco⁸¹. Infatti alcune disposizioni - come quelle relative alla conservazione, all'apertura alla consultazione, all'inventariazione, alla catalogazione, all'erogazione di servizi agli utenti⁸², sembrano riguardare indistintamente tutte le biblioteche ecclesiastiche. Invece il principio del mantenimento «nei rispettivi luoghi di conservazione» concerne solo «i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su

⁸⁰ Così F. SICILIA, Direttore generale per i beni librari, in AA.VV., *Beni culturali di interesse religioso*, cit., 264-265, che ricorda anche il «Comitato scientifico 'misto' per l'aggiornamento» dell'Annuario delle Biblioteche ecclesiastiche.

⁸¹ A tale proposito va ricordata la «difficoltà» di una «definizione tipologica» delle biblioteche ecclesiastiche, dovuta al fatto che «esse si presentano con fisionomie varie e complesse, elemento, quest'ultimo, particolarmente rilevante se si considera che la distinzione del concetto di 'bene librario ecclesiastico' è di difficile definizione» (*ivi*, 264).

⁸² Intesa, art. 6, comma 1.

altri supporti)⁸³. Quanto, poi, alla necessità «di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado» essa è riconosciuta, oltre che per gli edifici, solo per i «fondi storici anteriori a 50 anni»⁸⁴. Infine l'elenco che la CEI deve trasmettere, periodicamente aggiornato, al Ministero riguarda esclusivamente le «biblioteche di particolare rilevanza»⁸⁵.

Non resta che concludere che, nei suoi principi generali, l'Intesa riguarda, almeno tendenzialmente e programmaticamente, tutte le biblioteche ecclesiastiche, ma, al contempo, si articola in una serie di previsioni differenziate a seconda del diverso interesse storico e scientifico che queste ultime possono concretamente rivestire.

Va comunque rilevato che anche per quanto riguarda le biblioteche l'Intesa non accenna minimamente alla eventualità di convenzioni tra enti autonomi territoriali ed enti ecclesiastici, nonostante che al momento della sua firma, ne esistessero già numerosi esempi⁸⁶.

12. La programmazione degli interventi per le biblioteche

Va preliminarmente rilevato come gli interventi previsti dall'Intesa per le biblioteche presentino un carattere ben più definito e dettagliato di quelli contemplati per gli archivi. Basti ricordare l'impegno delle Parti «a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario»⁸⁷; l'assunzione «nel quadro dei processi di cooperazione tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione» della «rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del Servizio bibliotecario nazionale (SBN)» come «sistema di riferimento»⁸⁸, la promozione da parte dell'autorità ecclesiastica di «attività

⁸³ Intesa, art. 5, comma 1.

⁸⁴ Intesa, art. 5, comma 2.

⁸⁵ Intesa, art. 6, comma 2,

⁸⁶ Infatti tutte le intese menzionate a proposito degli archivi nelle note 71 e 73-75 si occupano anche di biblioteche.

⁸⁷ Intesa, art. 5, commi 3 e 4.

⁸⁸ Intesa, art. 5, comma 4.

sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche esistenti in Italia»⁸⁹.

Tutto questo richiede evidentemente una rigorosa programmazione da definirsi in stretta collaborazione tra le Parti che, date le specifiche connotazioni di carattere tecnico e operativo della materia, non può adeguatamente realizzarsi solo nelle sedi e con le modalità previste dalla precedente Intesa relativa ai beni culturali di interesse religioso.

Non sorprende, quindi, che l'Intesa in esame dedichi ampia attenzione a questa esigenza, impegnando innanzitutto l'autorità ecclesiastica a predisporre e ad inviare contestualmente alle competenti autorità pubbliche, «una programmazione triennale, aggiornata annualmente» degli interventi e delle attività previste, «avendo cura di individuare ordini di priorità e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa, tenendo conto degli interventi in materia programmati dalle Regioni e dagli altri enti locali»⁹⁰.

Il coordinamento delle richieste di intervento «sulla base della programmazione inviata dagli ordinari diocesani competenti per territorio», come pure l'individuazione delle «priorità», degli «strumenti finanziari», nonché delle «strutture competenti per la realizzazione degli interventi» vengono poi assicurati da un «gruppo permanente di lavoro» istituito presso l'Ufficio centrale per i beni librari, che agisce in conformità agli «orientamenti formulati dall'osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica»⁹¹, ed ha anche il compito di formulare «pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela del patrimonio librario (...) e formazione del personale».

Tale gruppo presenta una composizione vasta e articolata che coinvolge i vari soggetti ed organismi interessati alla materia, assi-

⁸⁹ Intesa, art. 6, comma 3.

⁹⁰ Intesa, art. 6, comma 4.

⁹¹ Istituito ai sensi dell'art. 7 dell'Intesa relativa alla tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. Per inciso va osservato che, curiosamente, nella denominazione di questo organismo si è adottato il termine di «proprietà» invece di quello di «appartenenza».

curando un rapporto paritetico tra componente ecclesiastica e componente civile. Ad esso, infatti, partecipano per conto del Ministero «due esperti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un esperto dell'Istituto centrale per la patologia del libro, due rappresentanti dell'Istituto centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria» a cui si aggiungono «due rappresentanti del Coordinamento degli assessori regionali alla cultura». La componente ecclesiastica prevede, invece, la partecipazione di «tre rappresentanti della CEI, due rappresentanti dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei superiori e delle superiore maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica»⁹².

13. *Valutazioni conclusive*

Come ha osservato il cardinale Ruini all'atto della sottoscrizione dell'Intesa, se Stato e Chiesa Cattolica da tempo collaboravano attivamente ed efficacemente per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico, questo documento costituisce «un significativo passo avanti». Infatti da una «collaborazione semplicemente informale, e quindi condizionabile da situazioni locali e personali», si passa a una «collaborazione strutturata» che consente di affrontare organicamente i problemi collegati alla conservazione e alla consultazione e di programmare per quanto possibile gli interventi. E, da parte sua, il ministro Melandri, ha rilevato che l'Intesa, toccando «tutti gli aspetti di una attività di tutela correttamente impostata», favorirà concrete iniziative dirette non solo ad assicurare «la conservazione e la tradizione del patrimonio archivistico e bibliografico ecclesiastico», ma anche a promuoverne «la fruizione», mediante «scambi di esperienze in materia di catalogazione, di applicazione delle tecnologie oggi disponibili, della formazione del personale»⁹³.

⁹² Intesa, art. 7, commi 1 e 2.

⁹³ Saluti e dichiarazioni del Presidente della CEI e del Ministro per i beni e le attività culturali sono pubblicati in *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 6, 2000.

Se ne può concludere che, mentre la precedente Intesa, riguardante i beni culturali di interesse religioso in genere, si limitava a porre alcune premesse essenziali in vista della collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica, individuandone soggetti, forme e procedure, questa nuova Intesa entra nel merito della questione in modo diretto e operativo. Prevede, infatti, «su tutto il territorio nazionale» «un sistema organico e uniforme di iniziative (...) relativamente a una materia direttamente connessa alla ricerca storica e allo studio, come quella degli archivi storici e delle biblioteche di proprietà di enti ecclesiastici». Va, quindi, «salutata come un evento di grande portata nella storia della cultura del nostro Paese»⁹⁴.

⁹⁴ Così mons. Giancarlo Santi, Direttore dell'Ufficio della CEI per i beni culturali ecclesiastici in un documento a uso interno.

Pagina vuota

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Indice analitico

- Antincendio: 88, 93, 94, 96, 99, 163, 208, 362, 366.
- Antiquariato: 73, 273, 366, 371, 393; Feliciani: 10.
- Archivi biblioteche e musei: 70, 71, 76, 161, 204, 436.
- Archivi e beni culturali: 46, 48, 78, 112, 125, 177, 181, 229-230, 232, 307-308; Feliciani: 5.
- Archivi e comunità ecclesiale: 59, 64, 65, 78, 79, 113, 114, 120-124, 146, 160, 165, 167, 177, 178-179, 386.
- Archivi e cultura: 141, 144, 160, 172, 173, 179, 386; Feliciani: 5.
- Archivi e pastorale: 123-124, 137, 140, 145, 160, 168, 172-174, 175, 177.
- Archivi e ricerca storica: 120-124, 160, 161, 165, 167, 171, 173-174, 179, 360, 386, 412-414, 418, 420, 425, 432-433.
- Archivi, tipologia: 117-119, 127.
- Archivio corrente: 1, 2, 3, 5, 11, 30, 32, 38, 41, 44, 128, 135-139, 157, 169, 185, 189, 310-315, 331, 339-342, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 436.
- Archivio di deposito: 185, 187, 188, 189.
- Archivio enti soppressi: 67, 71, 133, 150, 192-193, 363, 391; Feliciani: 7.
- Archivio privato: 32, 132, 237, 283.
- Archivio segreto: 6, 8, 9, 10, 43, 128, 317, 356.
- Archivio storico diocesano: 12, 66, 130, 344, 393, 397, 401, 409; Feliciani: 6, 8; e altri archivi 66, 128, 131, 156, 186, 191, 193, 201, 363, 369, 399, 409, 427; Feliciani: 7.
- Archivio storico: 44, 45, 117, 128, 130, 132, 136, 181, 185, 188, 189, 198, 212, 256, 360, 369, 391, 402, 436; Feliciani: 6.
- Archivistica: 129, 180, 185, 190, 193, 196-197.

Associazione archivistica: 128, 152, 158, 387, 389, 400, 402, 409.

Attrezzature: 92, 139, 163, 171, 207-209, 368, 393;
Feliciani: 10.

Beni culturali:

alienazione e permuta: 264-273, 294, 366;

ambito: 229-230, 307-308;
approvazione nuove opere: 245;

archivio dei: 63;

biblioteche: 231, 233;

catalogazione: 240;

collaborazione con enti pubblici: 55, 56, 57, 58, 71, 74, 101-110, 140, 143, 407;

competenze regionali: 239, 266, 272, 408;

compiti del vescovo e della curia: 51, 74, 399;

conservazione: 255;

di interesse religioso: 241;

dichiarazione di proprietà: 235, 237;

interventi finanziari: 106, 257, 259-261;

ispezione soprintendente: 252;

limite cronologico: 234;

mostre: 274, 277;

normativa CEI: 47;

normativa statale: 228-308, 366;

patrimonio nazionale: 228, 263, 266;

personale qualificato: 58, 59, 61;

riproduzione: 286-289;

trasferimento: 244, 268-269, 366;

trasgressioni e pene: 290-306;

tutela: 242, 244, 246, 274, 275, 278;

valenza e responsabilità ecclesiale: 38, 49, 50, 54, 62, 64, 75, 79, 111, 140, 166;

valorizzazione: 53, 55, 75, 78, 79, 111, 279, 280, 285, 411;

volontariato: 60, 280.

Biblioteche: 378-381, 384, 395, 403-405, 410; Feliciani: 11-12.

Catalogazione: 72, 149, 200-202, 205.

Chiese: 11, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 77, 130, 133, 343, 352, 353.

Concentrazione di archivi: 133, 162, 262, 363, 391.

Conferenza Episcopale Italiana: 47, 101, 103, 104, 109, 143, 364-367, 369, 402; Feliciani: 4.

- Consultazione: 3, 45, 162, 168, 169, 170, 188, 191, 205, 214-223, 276, 281-284, 309, 341, 363, 364, 365, 372, 388, 391, 392, 394, 398, 401, 409, 417, 421, 423, 426, 427, 429, 431, 432, 436; Feliciani: 6, 8, 10.
- Curia vescovile: 1, 2, 18, 20, 23, 28, 30, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 336, 339, 343, 356;
e beni culturali 51, 68, 74, 136, 399.
- Delegato vescovile per gli archivi: 195, 318, 407.
- Depositi: 90, 163, 203.
- Disinfestazione: 210.
- Documenti: 423;
iter archivistico: 185-186, 188-189;
riproduzione 4, 171, 212, 225, 226, 286-287, 311, 331, 350, 353, 415, 426;
scarto 7, 30, 213, 243, 248, 250, 333.
- Edifici e locali per archivi: 81, 82, 94, 98, 162, 163, 203, 315, 362.
- Enti ecclesiastici: 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 65, 128, 131, 136, 147, 153, 162, 169, 183, 190, 191, 312, 352, 353, 360, 361, 394.
- Finanziamenti: 258-259, 367, 368, 376, 392, 393, 402;
Feliciani: 10.
- Fonti orali: 430.
- Impianti elettrici: 91, 163, 208.
- Impianti di sicurezza: 208, 209, 315-316, 362, 366, 426;
Feliciani: 7.
- Informatizzazione: 128, 139, 163, 164, 169, 206-207, 311, 312, 368, 374, 393, 426.
- Intesa Stato e Chiesa: 45, 56, 101-110, 142, 241, 359-384, 394, 396, 400, 406; Feliciani: 6-10, 13; *iter*: 385, 389, Feliciani 1-3.
- Inventario: 2, 11, 40, 41, 130, 162, 165, 200-202, 205, 256, 340, 365, 366, 368, 373-375, 392, 393, 394, 401; Feliciani: 9.
- Istituto sostentamento clero: 348.
- Legislazione civile: 57, 58, 73, 142, 228, 232, 237, 238, 247-251, 256, 262, 263, 273,

274, 276, 277, 281-284, 307, 308, 360-361, 364, 368-371, 392, 435; Feliciani: 4, 7.

Magistero della Chiesa: 115.

Ministero per i beni culturali: 101, 103, 108, 109, 235, 236, 244, 250, 255, 271, 272, 274, 278, 279, 280, 284, 368-369, 371, 393.

Mostre, esposizioni: 274, 277, 376, 394; Feliciani: 10.

Ordinamento archivistico: 2, 41, 138-139, 149, 153, 256, 316, 339, 344, 415.

Parrocchia: 2, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 40, 42, 66, 69, 117, 133, 136, 153, 154, 169, 311-319, 343, 349, 351, 352, 353, 357, 363.

Personale dell'archivio: 94, 95, 97, 128, 134, 139, 152, 155-159, 172, 194, 217, 221, 365, 368, 370, 392, 393, 401, 409, 421, 423, 424, 426-429.

Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa: 115, 116, 158.

Privacy: 309-326, 327, 329, 413, 416, 419, 420, 427, 428, 429, 432-433, 435.

Regolamento dell'archivio: 130, 162, 169, 182-183, 354, 365, 392, 397, 401, 402, 409, 436; Feliciani: 7.

Religiosi/e: 102, 118, 131, 133, 136, 169, 183, 363, 369, 393; Feliciani: 6, 7.

Restauro: 35, 74, 162, 199, 253-254, 257, 260, 368, 377, 393; Feliciani: 10.

Sala di consultazione: 89, 91, 163, 203.

Segreto d'ufficio: 319, 332, 336, 337, 338, 349, 428.

Soprintendenza: 101, 107, 227, 237, 244-246, 252, 254, 256, 269, 368, 369, 393, 394, 422, 434; Feliciani: 6.

Strumenti di ricerca: 171, 202, 204, 365, 368, 392, 393, 401, 429; Feliciani: 10.

Titolario: 196-200.

Tutela: 45, 72, 73, 76, 81, 83, 133, 148, 149, 151, 162, 165, 176, 184, 191, 195, 207, 209, 211, 224, 243, 244, 256, 265,

278, 339-344, 361, 364, 366,
372, 377, 388, 391, 392, 394,
398, 426.

Ufficio e Commissione
diocesana per i beni culturali
52, 74, 399, 407, 409.

Valorizzazione: 45, 120, 122,
123, 126, 145, 148, 149, 153,
166, 173-174, 176, 398, 411.

Versamento archivistico:
132, 188, 189, 191, 212, 247,
249-250, 262.

Vescovo: 3, 5, 8, 11, 12, 13,
14, 19, 21, 42, 51, 101, 107,
156, 159, 160, 183, 195, 315,
318, 321, 341, 342, 343, 344,
351, 353, 356, 357, 364-366,
401, 407.

Indice generale

PRESENTAZIONE, di Salvatore Palese	pag. 3
NOTA EDITORIALE	» 8
NORME E DOCUMENTI	
<i>Codice di diritto canonico</i> , canoni sugli archivi, 1983	» 15
<i>Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana</i> , art. 12, 1984	» 29
Conferenza Episcopale Italiana, <i>I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti</i> , 1992	» 33
<i>Regolamento per la sicurezza antincendio di biblioteche ed archivi</i> , DPR n. 418, 1995	» 49
<i>Intesa tra il Ministero per i beni culturali e ambientali e la Conferenza Episcopale Italiana per la tutela del patrimonio storico-artistico</i> , 1996	» 65
Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, Lettera circolare <i>La funzione pastorale degli archivi ecclesiastici</i> , 1997	» 71
Conferenza Episcopale Italiana, <i>Regolamento degli archivi ecclesiastici italiani, proposto come schema-tipo ai vescovi diocesani</i> , 1997	» 97
<i>Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali</i> , articoli sugli archivi: D. L. n. 490, 1999,	» 111
Conferenza Episcopale Italiana, <i>Archivi e diritto alla buona fama e alla riservatezza</i> , 1999	» 145

*Intesa tra il Ministero per i Beni e le attività culturali
e la Conferenza Episcopale Italiana
relativa alla conservazione e consultazione
degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche
degli enti e istituzioni ecclesiastiche, 2000 » 171*

*Consulta nazionale per i beni culturali ecclesiastici,
circolare n. 3: Presentazione dell'Intesa Melandri - Ruini,
primi adempimenti e indicazioni applicative, 2001 » 183*

*Garante per la protezione dei dati personali,
Codice di deontologia e di buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi storici, 2001 » 197*

*Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa,
Lettera circolare La funzione pastorale
dei musei ecclesiastici, 2001 » 213*

APPROFONDIMENTO GIURIDICO

*GIORGIO FELICIANI, L'Intesa relativa agli archivi
e alle biblioteche ecclesiastiche.
Una rilettura contestualizzata, 2000 » 219*

Indice analitico » 247

Indice generale » 253

ASSOCIAZIONE ARCHIVISTICA ECCLESIASTICA

Sede: Associazione Archivistica Ecclesiastica
Palazzo S. Calisto
Piazza S. Calisto, 16 - 00153 Roma
Sito internet dell'associazione:
<http://www.archivaecclisiae.org>

Informazione generale: L'Associazione Archivistica Ecclesiastica venne fondata, come libera Associazione di archivisti ecclesiastici nel febbraio 1956 e riconosciuta, con approvazione anche dello Statuto, il 13 luglio dello stesso anno dalla Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano agli effetti dell'art. 3 della legge di Pubblica Sicurezza del 7 giugno 1929 n. VI. Completò l'aspetto normativo un regolamento approvato il 19 ottobre del 1974. Lo Statuto è stato poi rivisto e aggiornato nell'Assemblea dei Soci del 18 ottobre 1990. In base allo Statuto, si hanno Soci benemeriti, sostenitori e ordinari. Le attività dell'Associazione sono coordinate dal Presidente e dai membri del Consiglio di Presidenza, eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Scopi: Contribuire, ispirandosi alle direttive della S. Sede e della scienza archivistica, alla buona conservazione e alla fruizione e studio degli Archivi degli enti ecclesiastici e promuovere con convegni di studio, pubblicazioni e con altri mezzi idonei l'attività scientifica e tecnica dei Soci in rapporto a tali Archivi. Favorisce inoltre la partecipazione dei Soci ad altre iniziative, nazionali e internazionali, rivolte allo studio dei problemi che riguardano gli archivi ecclesiastici.

Consiglio di Presidenza. La composizione attuale è la seguente:

Presidente: D. Salvatore Palese

tel. 080/33.41.622 - fax 080/33.52.682 - indirizzo: Pontificio Seminario Regionale - viale Pio XI - 70056 Molfetta, BA

Vice-Presidente: D. Gaetano Zito

tel. 095/32.51.69, 095/715.90.62 - uff. fax 095/32.63.23

e-mail: gaetano_zito@virgilio.it - indirizzo: Archivio Storico Diocesano - via Vittorio Emanuele 159 - 95131 Catania)

Segretario: P. Emanuele Boaga, O.Carm.

tel. 06/68.100.822 oppure 06/68.100.81 - fax 06/68.30.72.00
indirizzo: via Sforza Pallavicini 10 - 00193 Roma

Consiglieri: Dott. Francesca Cavazzana Romanelli, D. Luis Cuña Ramos, Dott. Mario Fanti, Dott. Piergiorgio Figini, P. Vicktor Gramatowski S.J., Prof. Luciano Osbat, D. Livio Sparapani.

Condizioni per essere ammessi come soci:

- 1) richiesta rivolta al Consiglio di Presidenza dell'Associazione.
- 2) oltre il cognome, nome, indirizzo, telefono, va posto un breve "curriculum vitae" da cui risultino: studi compiuti e relativi gradi accademici, qualifica professionale, servizio in corso o prestatato negli archivi ecclesiastici, o in archivi di particolare interesse per la storia della Chiesa; e/o attività di ricerca che contribuiscono al progresso degli archivi ecclesiastici; e infine l'elenco di eventuali pubblicazioni.
- 3) si è soci dal momento dell'accettazione da parte del Consiglio di Presidenza e della relativa comunicazione al richiedente. I soci così accettati vengono poi promulgati nell'Assemblea ordinaria dei soci, normalmente unita alla celebrazione dei convegni di studio.

Le pubblicazioni dell'Associazione

Periodico ufficiale dell'Associazione, dal 1958, è *Archiva Ecclesiae*. Finora sono usciti 19 volumi, mentre il ventesimo è già in corso di stampa. Oltre alla cronaca dei convegni e delle attività dell'Associazione, vi si pubblicano gli atti dei convegni di studio promossi dall'Associazione. L'insieme dei volumi costituisce un vero *corpus* di archivistica, utile particolarmente a quanti si occupano degli archivi ecclesiastici.

Guida degli archivi diocesani d'Italia, a cura di Vincenzo Monachino, Emanuele Boaga, Luciano Osbat, Salvatore Palese, 3 voll., stampati in collaborazione con il Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio Centrale per i beni archivistici, Roma, 1990, 1994, 1998. I 3 volumi riportano la numerazione 32-33, 36-37 e 40-41 del periodico *Archiva Ecclesiae*.

Guida degli archivi capitolari d'Italia, a cura di Salvatore Palese, Emanuele Boaga, Francesco De Luca, Lorella Ingrosso. I volumi sono inseriti nella collana *Quaderni di «Archiva Ecclesiae»*.

Notiziario dell'Associazione, dal 1975. Con frequenza annuale, è la voce dell'Associazione e lo strumento di collegamento tra la Presidenza e i Soci, con informazioni sul loro lavoro e manifestazioni interessanti gli archivi ecclesiastici. Riporta anche, a volte, segnalazioni bibliografiche specifiche.

Convegni dell'Associazione

- I. *Archivi e archivisti. Documenti e documentazione*. Roma, 5-8 novembre 1957. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 1 (1958).
- II. *Classificazione degli atti e titolari*. Milano, 8-12 settembre 1958. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 2 (1959).
- III. *Gli archivi ecclesiastici e le fonti per la storia locale e politico-religiosa del sec. XIX*. Napoli, 25-29 settembre 1961. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 3-4 (1960-1961).

- IV. *Archivi, biblioteche, musei*. Roma, 11-14 settembre 1962. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 5-6 (1962-1963).
- V. *La formazione dell'archivista. Scuole e corsi di Archivistica*. Orvieto-Roma, 23-26 settembre 1963. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 5-6 (1962-1963).
- VI. *Rapporti tra Archivio e Cancelleria*. Roma, 3-6 novembre 1964. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 7 (1964).
- VII. *Inchiesta e proposte per nuovi titolari*. Bari, 12-15 aprile 1966. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 8-9 (1965-1966).
- VIII. *Il Concilio Vaticano II e gli archivi della Chiesa*. Padova, 25-28 settembre 1967. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 10-11 (1967-1968).
- IX. *Questioni culturali e rapporti giuridici degli archivi ecclesiastici*. Roma, 6-8 novembre 1972. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 12-17 (1969-1974).
- X. *Ricerca di fondi di archivi ecclesiastici conservati fuori della sede originaria*. Milano, 16-19 settembre 1974. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 12-17 (1969-1974).
- XI. *Condizione e problemi degli archivi parrocchiali*. Roma, 3-6 novembre 1976. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 18-21 (1975-1978).
- XII. *Le visite pastorali. Problemi archivistici e problemi storici*. Napoli, 3-6 ottobre 1978. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 22-23 (1979-1980).
- XIII. *Gli archivi ecclesiastici oggi: archivi e beni culturali, ricerca-consultazione-tutela*. Brescia 4-7 novembre 1980. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 24-25 (1981-1982)/1.
- XIV. *L'inventario: un problema sempre aperto. Compilazione, pubblicazione e ricerca storica*. Roma, 3-6 novembre 1982. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 26-27 (1983-1984).
- XV. *Problemi giuridici degli archivi ecclesiastici. Problemi giuridici, gli archivi tra storia e attualità*. Loreto, 16-19 ottobre 1984. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 28-29 (1985-1986).
- XVI. *Archivi ecclesiastici: Strutture, titolari, personale*. Roma, 6-9 ottobre 1987. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 30-31 (1987-1988).

- XVII. *Gli archivi diocesani per la ricerca storica*. Roma, 16-19 ottobre 1990. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 34-35 (1991-1992).
- XVIII. *Gestione degli archivi ecclesiastici: aspetti, problemi, indirizzi attuali*. Napoli, 5-8 ottobre 1993. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 38-39 (1995-1996).
- XIX. *I Religiosi e la loro documentazione archivistica*. Roma, 15-18 ottobre 1996. Atti editi in *Archiva Ecclesiae* 42 (1999).
- XX. *Gli archivi ecclesiastici nella nuova pastorale dei beni culturali*. Atti in corso di stampa in *Archiva* 43-44 (2000-2001).

Quaderni di «Archiva Ecclesiae»

1. V. Monachino: *La «Associazione Archivistica Ecclesiastica» e l'odierna situazione degli archivi ecclesiastici in Italia*, Città del Vaticano 1993, 16 pp. (ristampa 1999).
2. *Indici delle materie dei volumi di «Archiva Ecclesiae» editi dal 1958 al 1992*, a cura di Emanuele Boaga, Città del Vaticano 1993, 96 pp.
3. *Regolamento per gli archivi ecclesiastici italiani proposto dalla CEI ai Vescovi diocesani*, Città del Vaticano 1998, 16 pp.
4. *Atti visitali conservati negli archivi diocesani del Friuli Venezia-Giulia, Veneto e Trentino*, a cura di Livio Sparapani, Cecilia Nubola, Marina Garbellotti, Città del Vaticano 1998, 152 pp.
5. *Archivio storico diocesano di Catania. Inventario*, a cura di Gaetano Zito, Città del Vaticano 1999, pp. 386 pp.
6. *Guida degli archivi capitolari d'Italia*, I, a cura di Salvatore Palese, Emanuele Boaga, Francesco De Luca, Lorella Ingrassio, Città del Vaticano 2000, 336 pp.
7. *Padre Vincenzo Monachino per l'Archivistica ecclesiastica*, a cura di Emanuele Boaga, Città del Vaticano 2001, 80 pp.;
8. *Per gli archivisti ecclesiastici d'Italia. Strumenti giuridici e culturali*, a cura di Gaetano Zito, Città del Vaticano 2002.

Iniziative in corso

1. *Giornate di studio per archivisti ecclesiastici* (dal 1993), con particolare attenzione agli archivi diocesani.
2. È in fase di avanzata realizzazione un *Manuale di Archivistica Ecclesiastica*.
3. A Trento, dal 16 al 20 settembre 2002, si terrà il prossimo convegno di studi su: *La formazione degli archivisti ecclesiastici*.

Conferenza Episcopale Italiana

Regolamento degli archivi ecclesiastici
proposto come schema-tipo
ai vescovi diocesani

5 novembre 1997 *

principi generali; tipologia degli archivi; acquisizione dei documenti; confluenza di archivi diversi; personale; classificazione e ordinamento; strumenti di lavoro e di ricerca; riproduzione; servizi; scarto; consultazione.

* *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana*, n. 8, 1997, 227-237. A cura di Vincenzo Monachino, Salvatore Palese ed Emanuele Boaga il testo è stato inserito nella collana dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica *Quaderni di «Archiva Ecclesiae»*, 3, Città del Vaticano 1998, preceduto da un'introduzione che ne traccia l'*iter* di redazione, curato dall'Associazione, e da un'opportuna contestualizzazione.

pagina vuota

Proemio

La natura e la missione della Chiesa, di essere «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità del genere umano» (LG, 1) e al tempo stesso parte integrante della società, si riflette necessariamente sugli Archivi ecclesiastici, che custodiscono testimonianze eloquenti del suo essere e del suo operare. **178**

In essi è documentato il compito specifico della Chiesa di edificare il Regno di Dio (GS, 40) e anche il suo impegno per costruire, assieme agli uomini di buona volontà, una società più rispettosa dell'uomo e dei suoi valori. In tal senso Paolo VI ricordava che attraverso la Chiesa «è il Cristo che opera nel tempo e che scrive, proprio lui, la sua storia, sì che i nostri brani di carta sono echi e vestigia di questo passaggio del Signore Gesù nel mondo» (Allocuzione del 26 settembre 1963).

La duplice rilevanza che gli archivi ecclesiastici hanno per la Chiesa e per la società fa assumere alla documentazione in essi custodita il significato di un patrimonio di primaria importanza per la storia religiosa e civile. La Chiesa Cattolica, responsabile principale, in quanto proprietaria nelle sue istituzioni e nei suoi enti, di questo immenso patrimonio storico prodotto nei secoli dai suoi organi, è cosciente del dovere che ha di custodirlo e metterlo a disposizione degli studiosi. **179**

Titolo I - Principi generali e tipologia degli archivi

art. 1

L'archivio ecclesiastico è la raccolta ordinata e sistematica di atti e di documenti prodotti e ricevuti da enti pubblici ecclesiastici eretti nell'ordinamento canonico (cf cann. 486, § 2; 491, § 2; 535, §§ 4-5; 173, § 4; 1283, § 3; 1284, § 2, 9; 1306, § 2) o da persone esercitanti nella Chiesa una funzione pubblica. **180**

art. 2

L'archivio nasce e si sviluppa a servizio della persona o dell'ente che lo produce. Di regola solo l'archivio storico (cf can. **181**

491, § 2), in quanto bene culturale, diventa accessibile agli studiosi, secondo le norme emanate dalle competenti autorità (cf can. 491, § 3).

art. 3

Il presente regolamento si prefigge di integrare le norme contenute nel Codice di diritto canonico e quelle emanate dalle competenti autorità in materia di archivi ecclesiastici nel rispetto delle norme concordatarie. **182**

art. 4

§1. Esso ha come oggetto specifico gli archivi pubblici dipendenti dall'autorità del vescovo - della curia o diocesano, del capitolo cattedrale, delle parrocchie, del seminario, delle confraternite, delle associazioni, ecc. (cf can. 491, § 1) -, ma intende offrirsi come riferimento per gli archivi di tutti gli altri enti pubblici o privati, formalmente eretti o che di fatto vivono ed operano all'interno della Chiesa (ordini e congregazioni religiose, associazioni, gruppi, movimenti...). **183**

§ 2. Quando un ufficio ecclesiastico si rende vacante si distinguano opportunamente le carte personali del titolare dai documenti d'ufficio e si usi ogni cautela perché si garantisca la confluenza almeno di questi ultimi nei relativi archivi ecclesiastici **184**

Titolo II - Ordinamento interno degli archivi
Capitolo I – *Acquisizione dei documenti*

art. 5

Nella gestione archivistica di un atto si distinguono le seguenti fasi: archivio corrente, archivio di deposito temporaneo, archivio storico. **185**

Archivio corrente e archivio di deposito temporaneo possono essere unificati, creando due sezioni distinte.

art. 6

Nella fase iniziale gli atti sono prodotti dai singoli organi o uffici con criteri e metodi dettati dalle rispettive esigenze ad *normam juris* e collocati nell'archivio corrente. **186**

In vista di una maggiore funzionalità ed economia, è

opportuno stabilire una collaborazione fra l'archivista e i responsabili dei singoli organi o uffici per uniformare la redazione degli atti e l'impiego del materiale.

art. 7

L'archivio di deposito temporaneo, destinato a contenere le pratiche ormai chiuse, può essere unico per tutti gli organi o uffici. **187**

art. 8

§1. Il deposito nell'archivio storico costituisce la fase finale della vita di un atto. In linea di principio un atto entra a far parte dell'archivio storico quando ha esaurito la sua funzione specifica e ha superato il limite convenzionale alla consultabilità (70 anni). **188**

§ 2. Quando non è possibile avere un archivio di deposito temporaneo idoneo, gli atti possono essere versati nell'archivio storico anche prima del limite stabilito, ma devono restare riservati.

art. 9

Il passaggio dei documenti dall'archivio corrente a quello di deposito temporaneo e a quello storico sia registrato in apposito libro, nel quale si descriva l'elenco dei fondi e sia indicato il periodo storico riguardante la documentazione consegnata dai vari uffici. **189**

Capitolo II - *Confluenza di archivi diversi*

art. 10

Secondo il principio generale dell'ordinamento canonico, proprietario e responsabile dell'archivio è l'ente ecclesiastico che lo ha prodotto (cf Pontificia commissione Archivi Ecclesiastici d'Italia, Istruzione, 5.12.1960, n. 3). **190**

art. 11

È possibile collocare in deposito temporaneo o permanente presso l'archivio diocesano l'archivio di altri enti ecclesiastici nel caso in cui l'autorità ecclesiastica competente lo ritenga necessario per motivi di sicurezza o per facilitare la consultazione degli **191**

studiosi (cf Istruzione, cit., n. 3). In tali casi si rediga un verbale di consegna, avente in allegato un dettagliato inventario del materiale consegnato, e in cui risulti che proprietario dell'archivio resta sempre l'ente che lo ha prodotto. Si raccomanda vivamente alle associazioni, ai gruppi informali, ai movimenti e ai fedeli che svolgono particolari mansioni nella Chiesa di non disperdere i loro archivi, ma di disporre che confluiscono nell'archivio diocesano.

art. 12

Gli archivi degli enti di cui per qualunque motivo vengono a cessare le attività, quando non esistano disposizioni in contrario passano in custodia e in amministrazione dell'ente superiore, che ne avrà cura come del proprio (cf Istruzione, cit., n. 5). **192**

art. 13

Gli archivi in deposito devono conservare sempre la loro individualità e integrità. Le loro serie non dovranno essere mescolate a quelle dell'archivio ricevente, né tanto meno a quelle di altri archivi in deposito. **193**

Capitolo III - *Il personale degli archivi*

art. 14

L'archivio diocesano e quelli dei principali enti pubblici ecclesiastici siano affidati a persone qualificate, che si serviranno di collaboratori per la custodia, la vigilanza e le altre mansioni a livello esecutivo (cf Istruzione, cit., n. 6). Là dove si ritiene opportuno e se ne riconosce una qualificata preparazione, è possibile usufruire della collaborazione di personale volontario. **194**

art. 15

§ 1. È opportuno che in ogni diocesi si istituisca un delegato episcopale per gli archivi con il compito di vigilare perché l'ingente patrimonio culturale custodito negli archivi soggetti alla giurisdizione del Vescovo non si disperda e venga opportunamente valorizzato. **195**

§ 2. Il delegato per svolgere il suo compito visiti periodicamente gli archivi (specialmente in occasione della visita

pastorale), verificando lo stato di conservazione dei documenti e la eventuale necessità di restauro o di trasferimento.

Capitolo IV - *Classificazione e ordinamento*

art. 16

I documenti conservati nell'archivio siano ordinati secondo una opportuna classificazione, che rispetti la natura dei fondi e la progressione dei documenti nel tempo. A tal fine è necessario adottare un titolario, in base al quale ordinare la documentazione esistente (cf can. 486, §§ 2-3; can. 491, § 2). **196**

art. 17

§ 1. Il titolario deve essere predisposto d'intesa fra l'archivista e i responsabili degli uffici, secondo le regole dell'archivistica e nel rispetto della natura dell'ente, del suo ordinamento interno, delle sue attività, secondo quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento. **197**

§ 2. Lo stesso titolario sia adoperato in tutte le fasi della gestione archivistica in modo da facilitare il trasferimento dei documenti e le ricerche (cf Istruzione, cit., n. 8).

art. 18

Se in un archivio storico si trovano tracce di un precedente ordinamento, si evitino dannosi stravolgimenti, limitandosi ad opportune integrazioni. Il titolario, una volta predisposto, deve avere una certa stabilità onde evitare continui cambiamenti, che si rifletterebbero negativamente sulla classificazione e la ricerca. **198**

art. 19

Particolare importanza nel lavoro di ordinamento e conservazione del materiale archivistico sia attribuita dall'archivista al restauro dei documenti che lo richiedano. Effettuato il restauro, i documenti siano conservati in condizioni ambientali adatte. **199**

Capitolo V - Strumenti di lavoro e ricerca**art. 20**

In base al titolare ogni archivista avrà cura, completando la classificazione dei documenti, di compilare l'inventario o catalogo per agevolare la ricerca (can. 486, § 3). **200**

art. 21

Copia degli inventari o cataloghi di tutti gli archivi soggetti alla giurisdizione del Vescovo deve essere conservata nell'archivio diocesano (cf can. 486, § 3). **201**

art. 22

All'inventario o catalogo di un archivio possono essere utilmente aggiunti indici per materia o per temi specifici, repertori e altri strumenti, che l'archivista riconoscerà utili per facilitare la consultazione e la ricerca. **202**

art. 23

Con ogni possibile cura ci si adoperi perché siano distinti nei locali dell'archivio la sala di studio, le sale di deposito, la direzione e i laboratori per il personale e le riproduzioni. Si eviti di adibire la sala di studio anche come sala di deposito, soprattutto se la documentazione è sistemata in scaffali aperti ed accessibili al pubblico. **203**

art. 24

Negli archivi principali non dovrà mancare una piccola biblioteca, contenente un repertorio essenziale di fonti, dizionari, enciclopedie, storia della Chiesa, volumi di storia locale e quant'altro può essere utile sia al personale dell'archivio sia alle ricerche degli studiosi. **204**

art. 25

Agli inventari o cataloghi di cui all'art. 20, nonché agli indici, repertori ed altri strumenti di cui all'art. 22 e alla biblioteca, abbiano libero accesso i ricercatori. **205**

art. 26

Gli archivisti prendano in seria considerazione il ricorso agli strumenti di classificazione e di ricerca offerti dall'informatica. A tal fine è opportuno prendere accordi con gli altri uffici dell'ente per la scelta dei computers e dei programmi e consultarsi con altri archivi che hanno compiuto tale scelta. **206**

Capitolo VI - *Riproduzione*

art. 27

§1. In ogni diocesi si crei un archivio di microfilms o di dischi ottici per integrare la documentazione esistente con fonti di altri archivi che riguardano i luoghi, gli enti e le persone alle quali l'archivio stesso è interessato. **207**

§ 2. In questa sezione possono essere raccolti anche i microfilms o i dischi ottici relativi ai fondi principali dell'archivio, che potranno essere utilizzati per evitare che il continuo uso dei documenti porti al loro deterioramento, per la loro ricostruzione in caso di distruzione degli originali e per facilitare la ricerca e la riproduzione.

Capitolo VII - *Servizi*

art. 28

Onde proteggere la preziosa documentazione conservata, non manchino in ogni archivio: sistemi di allarme e di antincendio, l'impianto elettrico di sicurezza e, là dove si rendono necessari, deumidificatori con regolatori di temperatura. **208**

art. 29

Al fine di preservare il materiale più prezioso si installi una cassaforte oppure armadi di sicurezza. **209**

art. 30

Periodicamente si curi di operare la disinfestazione degli ambienti dell'archivio e della stessa documentazione, servendosi di ditte specializzate **210**

Capitolo VIII - Scarto

art. 31

Nessuno, qualunque sia la mansione che svolge nella Chiesa, si permetta di distruggere, vendere o disperdere documenti relativi alla vita del proprio ufficio, dell'ente affidato alla propria cura o conservati negli archivi (cf Istruzione, cit., n. 4). **211**

art. 32

Come regola generale si conservi nell'archivio storico tutta la documentazione che dall'archivio corrente o da quello di deposito temporaneo viene versata nell'archivio storico. **212**

È consentito agli organi che li hanno prodotti di conservare in copia gli atti che si ritenessero più utili o necessari per l'attività corrente.

art. 33

Nei casi in cui si ritiene opportuno procedere allo scarto archivistico è necessario tenere presenti le seguenti norme onde evitare la perdita irrimediabile di documentazione: **213**

a) l'archivista, d'accordo con i responsabili dei singoli uffici, compia una preventiva valutazione e una scelta da sottomettere all'approvazione dell'Ordinario diocesano; di norma sono esclusi dallo scarto i documenti di data anteriore ai cento anni (cf Istruzione, cit., n. 9);

b) l'eliminazione immediata riguarda tutti i documenti relativi al foro interno. I documenti riguardanti le cause criminali in materia di costumi, «se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, siano eliminati ogni anno, conservando un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva» (can. 489, § 2);

c) criteri particolari stabiliti tra l'archivista e i titolari degli uffici diano ulteriori precisazioni sulla singola categoria di documenti da scartare;

d) ogni qual volta si procede allo scarto di documenti non riguardanti il foro interno se ne faccia annotazione nel registro di cui all'art. 9.

Titolo III - Consultazione

art. 34

La consultazione degli archivi a scopo di studio sia concessa con ampia libertà, pur adottando le necessarie cautele sia nell'ammissione degli studiosi sia nella consegna dei documenti (cf Istruzione, cit., n. t 2). **214**

art. 35

L'apertura al pubblico dell'archivio storico sia regolata da opportune norme emanate dalla competente autorità ecclesiastica (cf can. 491, § 3). **215**

art. 36

Lo studioso può essere ammesso alla consultazione dell'archivio dopo aver presentato una regolare domanda su modulo prestampato, nel quale siano indicati i fondi che intende consultare, i motivi della ricerca ed esplicitamente sia dichiarato il suo impegno a far pervenire all'archivio un esemplare della pubblicazione effettuata utilizzando la ricerca nell'archivio. Nell'atto di ammissione lo studioso sia informato del regolamento e degli obblighi a lui derivanti sin dall'inizio della sua frequentazione dell'archivio. Lo studioso è tenuto ad apporre giornalmente la firma ed altre eventuali indicazioni (indirizzo, nazionalità, ecc.) in un apposito registro di presenza. **216**

art. 37

L'ammissione degli studiosi alla consultazione, che dovrà essere in ogni modo facilitata, è comunque riservata al responsabile dell'archivio, il quale valuterà le richieste sulla base dei requisiti del richiedente. La consultazione può essere negata, quando vi siano pericoli per la conservazione dei documenti (cf Istruzione, cit., n. 12). **217**

art. 38

§ 1. Possono essere consultati solo i documenti anteriori agli ultimi 70 anni. **218**

§ 2. La consultazione di documenti definiti come riservati o relativi a situazioni private di persone può concedersi solo su

previa ed esplicita autorizzazione da parte dell'Ordinario, apposta sulla domanda presentata dal richiedente.

§ 3. La consultazione di altri documenti può concedersi anche prima della scadenza dei termini suindicati alle condizioni di cui al paragrafo precedente.

art. 39

Gli studenti di scuola media superiore e universitari possono essere ammessi alla consultazione solo se presentati dal professore che guida la ricerca. **219**

art. 40

La consultazione sia disciplinata da orari costanti e regolari. Eventuali sospensioni del servizio siano segnalate per tempo. **220**

art. 41

Durante la consultazione sia sempre presente l'archivista o persona di sua fiducia, in modo che i ricercatori non vengano lasciati soli con i documenti. **221**

art. 42

Non si consenta agli studiosi né l'accesso alle sale di deposito dell'archivio, né il prelievo diretto dei documenti dalla loro collocazione. **222**

art. 43

Ai frequentatori dell'archivio potrà essere revocato l'accesso nel caso in cui avessero dimostrato di non tenere in sufficiente cura i documenti loro dati in consultazione. **223**

art. 44

Per nessun motivo sia permesso di portare i documenti fuori dalla sede dell'archivio. Solo l'autorità competente può autorizzare la concessione di documenti dell'archivio per mostre e simili, con le opportune cautele di natura giuridica ed assicurativa (cf can. 488) **224**

art. 45

La riproduzione fotostatica o fotografica e la microfilmatura dovranno essere autorizzate dall'archivista su apposita richiesta e dopo essersi assicurato dello stato di conservazione dei documenti. La riproduzione avvenga esclusivamente nella sede dell'archivio, fatto salvo il rimborso delle spese e, se del caso, il risarcimento dei danni a carico di chi ha richiesto la riproduzione. **225**

art. 46

Nonostante il principio generale di facilitare l'accesso alla documentazione per mezzo di microfilms, fotocopie o fotografie, non è consentito riprodurre interi fondi dell'archivio (cf Istruzione, cit., n. 13) **226**

Titolo IV - Disposizioni finali

art. 47

Pur conservando la loro autonomia, gli archivisti ecclesiastici abbiano cura di instaurare con le Soprintendenze e gli Archivi di Stato un cordiale rapporto di collaborazione. **227**

pagina vuota

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

29 ottobre 1999 *

dal decreto legislativo 490/99 vengono estrapolati quegli articoli che, direttamente o indirettamente, si riferiscono al patrimonio archivistico, statale e privato; ovviamente vi rientrano gli archivi ecclesiastici: acquisizione dei documenti, ordinamento, vigilanza, restauro, consultazione, prestiti per mostre, servizi, violazioni.

* «Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre, n. 352», a firma del Ministro per i beni e le attività culturali, Giovanna Melandri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 302, del 27 dicembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 229, 1-74. Di esso si riporta ciò che riguarda, direttamente o indirettamente, i beni archivistici. I riferimenti legislativi apposti ad inizio di ogni articolo vengono riportati nelle note seguenti, tra parentesi quadre, in modo da rendere più agevole la lettura del testo.

art. 1 - Oggetto della disciplina

1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione. **228**

art. 2 – Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario^[1]

1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo: **229**
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;

c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

d) i beni archivistici;

e) i beni librari.

2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a): **230**

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;

e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, **231**

[¹] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148

lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librerie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.

4. Sono beni archivistici:

232

a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato.

b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;

c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.

5. Sono beni librari le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).

233

6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

234

art. 5 - Beni di enti pubblici e privati^[2]

1. Le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

235

2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.

3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.

4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.

5. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque

^[2] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a.

sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

art. 6 - Dichiarazione^[3]

1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1. **236**

2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera b), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera c).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.

4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

art. 9 - Accertamento dell'esistenza di beni archivistici^[4]

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all'ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall'acquisizione, a farne denuncia al Soprintendente archivistico. **237**

2. Il Soprintendente archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

art. 10 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si **238**

[³] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b.

[⁴] Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2.

applicano:

a) alle cose e ai beni indicati nell' art. 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente art.;

b) alle cose indicate nell' art. 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell' art. 6, comma 2;

c) ai beni archivistici;

d) ai beni librari.

2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell' art. 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell' art. 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall' art. 6.

art. 11 - Coordinamento con funzioni e competenze di Regioni ed Enti locali

1. Restano ferme:

a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

b) le funzioni attribuite alle Regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

c) le funzioni e le competenze attribuite alle Regioni e agli Enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

239

art. 16 - Catalogazione^[5]

1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.

2. Le Regioni, le Province e i Comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle Regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in

240

[⁵] Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 art. 149, comma 4, lettera e

rete delle banche dati regionali o locali.

4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'articolo 6 e gli elenchi previsti dall'articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

art. 19 - Beni culturali di interesse religioso^[6]

1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le Regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorità. **241**

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

art. 21 - Obblighi di conservazione^[7]

1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero. **242**

2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.

4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore **243**

^[6] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8

^[7] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38 lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a.

o detentore è subordinato ad autorizzazione del Soprintendente.

5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del Soprintendente archivistico.

art. 22 - Collocazione^[8]

1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero. **244**

2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall'art. 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.

3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'art. 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni medesimi non subiscano danno.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.

art. 23 - Approvazione dei progetti di opere^[9]

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione. **245**

2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21.

art. 27 - Lavori provvisori urgenti^[10]

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel più breve tempo i **246**

^[8] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2.

^[9] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d.

^[10] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19.

progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

art. 30 - Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali
e versamenti agli Archivi di Stato^[11]

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. **247**

2. Il Soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. **248**

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. **249**

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. **250**

6. Le disposizioni del presente art. non si applicano al

[¹¹] Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 23, 24, 25, 27 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3.

Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

art. 31 - Archivi storici di organi costituzionali^[12]

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. **251**

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.

art. 32 - Ispezione^[13]

1. I Soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. **252**

art. 34 - Definizione di restauro

1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. **253**

^[12] Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395.

^[13] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i.

art. 35 - Autorizzazione e approvazione del restauro

1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23. **254**

2. Con l'approvazione del progetto, il Soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

art. 37 - Misure conservative^[14]

1. Il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali. **255**

2. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 2.

art. 40 - Obblighi di conservazione degli archivi^[15]

1. Gli enti pubblici hanno l'obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. **256**

2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico.

3. I Soprintendenti archivistici vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.

art. 41 - Intervento finanziario dello Stato^[16]

1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa. **257**

^[14] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2.

^[15] Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett. a.

^[16] Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2.

2. Per gli interventi disposti a norma dell'art. 37 l'onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall'art. 40. **258**

4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del Soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'art. 6.

art. 42 - Erogazione del contributo^[17]

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario. **259**

2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.

art. 43 - Contributo in conto interessi^[18]

1. Lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23. **260**

2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

^[17] Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2.

^[18] Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1.

3. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

art. 44 - Oneri a carico del proprietario^[19]

1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l'art. 41, comma 2, l'ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario. **261**

2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

art. 48 - Deposito negli archivi di Stato^[20]

1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato. **262**

2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell'ente.

art. 54 - Beni del demanio storico, artistico e archivistico^[21]

1. I beni culturali indicati nell'art. 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico. **263**

art. 55 - Alienazioni soggette ad autorizzazione^[22]

1. è soggetta ad autorizzazione del Ministero l'alienazione: **264**
a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;

^[19] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 17.

^[20] Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 34 e 39.

^[21] Codice civile, artt. 822 e 824

^[22] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18

b) dei beni culturali indicati nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad enti pubblici;

c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell'art. 2, comma 1, lettera c), dichiarate a norma dell'art. 6, comma 2, o di parti di esse.

2. Il Ministero può autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

3. è altresì soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.

4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.

265

art. 56 - Autorizzazione alla permuta^[23]

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all'art. 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

266

2. Per i beni indicati all'art. 2, comma 1, lettera e), il Ministero chiede il parere della Regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.

art. 57 - Altri casi di alienazione^[24]

1. Le disposizioni dell'art. 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso art.

267

2. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a

^[23] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50

^[24] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28

favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

art. 58 - Denuncia^[25]

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero. **268**

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.

3. La denuncia è presentata al competente Soprintendente del luogo ove si trova il bene. **269**

4. La denuncia contiene:

a) i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente;

b) i dati identificativi dei beni alienati;

c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;

d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione;

e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

art. 59 - Diritto di prelazione^[26]

1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di **270**

[²⁵] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e.

[²⁶] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40

alienazione.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal Ministero.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

art. 60 - Condizioni della prelazione^[27]

1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'art. 58.

271

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione.

3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

art. 61 - Esercizio della prelazione^[28]

1. Il Soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene.

272

[²⁷] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g.

[²⁸] Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5.

Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo.

2. La Regione, la Provincia ed il Comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'art. 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.

art. 64 - Commercio di documenti^[29]

1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al Soprintendente archivistico l'elenco dei beni archivistici posti in vendita. **273**

2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1, il Ministero può provvedere a norma dell'art. 6, comma 2.

art. 69 - Uscita temporanea^[30]

1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall'art. 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza. **274**

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

3. Al fine dell'uscita disciplinata dal comma 1, l'interessato

[²⁹] Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3, 4 e 5.

[³⁰] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2.

chiede l'assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.

4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.

5. L'assenso è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.

6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. L'uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'art. 2.

art. 73 - Restituzione^[31]

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno

275

[³¹] Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2

Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'art. 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall'art. 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

a) beni indicati nell'allegato A;

b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;

c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea.

5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'art. 69, comma 4.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

art. 101 - Ricerche e letture

negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali^[32]

1. Le ricerche e letture per ragioni di studio effettuate negli

276

^[32] Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 28.

archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite.

art. 102 - Mostre o esposizioni^[33]

1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali **277**

2. è soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione:

a) di opere d'arte di proprietà dello Stato, assentito dall'ufficio competente;

b) di opere d'arte costituenti beni culturali a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell'art. 6;

c) di beni archivistici.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.

5. L'autorizzazione può essere subordinata all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere.

6. L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall'art. 22.

7. I provvedimenti indicati dal presente art. sono adottati dalle Regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

art. 103 - Vigilanza^[34]

1. Il Ministero, con il concorso delle Regioni, vigila affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo. **278**

^[33] Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h.

^[34] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7.

art. 104 - Cooperazione con le Regioni e gli Enti locali^[35]

1. Il Ministero, le Regioni e gli Enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall' art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. **279**

art. 105 - Accordi per la promozione della fruizione^[36]

1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali. **280**

art. 107 - Accesso agli archivi di Stato^[37]

1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell' art. 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento. **281**

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell'interno ha facoltà di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione.

3. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o

^[35] Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152.

^[36] legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8.

^[37] Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6.

lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.

4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.

art. 108 - Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici^[38]

1. Le disposizioni dell'art. 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici. **282**

2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

art. 109 - Accesso agli archivi privati^[39]

1. I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell'art. 6, comma 2, hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il Soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso Soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato. **283**

2. Le modalità di consultazione sono concordate tra il privato e il Soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.

[³⁸] Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6.

[³⁹] Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b.

art. 110 - Declaratoria di riservatezza^[40]

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero. **284**

art. 111 - Fruizione da parte delle scuole^[41]

1. Il Ministero, le Regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l'altro, le modalità per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici. **285**

2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente interessato.

art. 112 - Servizi di assistenza culturale e di ospitalità^[42]

1. Nei luoghi indicati all'art. 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico. **286**

2. I servizi riguardano in particolare:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e

^[40] Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 3 e 4.

^[41] Legge 8 ottobre 1997, n. 352, artt. 7 e 8.

^[42] Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1.

assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.

art. 115 - Uso strumentale e precario nella riproduzione
dei beni culturali^[43]

1. Il capo dell'istituto può concedere l'uso strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore.

287

2. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo dell'istituto tenendo anche conto:

a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;

b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;

c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;

d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del destinatario.

3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via antic ipata.

4. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.

5. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

6. La cauzione è restituita, con l'assenso del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione

^[43] Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997 n. 139, art 8.

non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate.

7. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni.

art. 116 - Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali^[44]

1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive:

288

a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;

b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

art. 117 - Pagamento di canoni e corrispettivi^[45]

1. I canoni ed i proventi derivanti dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

289

2. I canoni ed i proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza.

^[44] Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 9.

^[45] Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417 art. 61; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 11.

art. 118 - Opere illecite^[46]

1. è punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000: **290**

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'art. 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'art. 6;

b) chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza l'autorizzazione del Soprintendente, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'art. 6;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'art. 2, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal Soprintendente a norma dell'art. 28.

art. 119 - Uso illecito^[47]

1. è punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati nell'art. 2 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità. **291**

art. 120 - Collocazione e rimozione illecita^[48]

1. è punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal **292**

^[46] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16.

^[47] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16.

^[48] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16.

Soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all' art. 5.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell' art. 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno.

art. 121 - Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta^[49]

1. è punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell' art. 49, comma 1. **293**

2. L'inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell' art. 49, comma 3 è punita a norma dell' art. 129.

art. 122 - Violazioni in materia di alienazione^[50]

1. è punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000: **294**

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell' art. 55;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all' art. 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall' art. 60, comma 1.

art. 123 - Esportazione illecita^[51]

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all' art. 3, **295**

^[49] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16.

^[50] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18.

^[51] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4.

comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell' art. 30 del codice penale.

art. 125 - Impossessamento illecito di beni culturali
appartenenti allo Stato^[52]

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell' art. 296
2 appartenenti allo Stato a norma dell' art. 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire 60.000 a 1 milione.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall' art. 86.

art. 126 - Collaborazione per il recupero di beni culturali^[53]

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 297
125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

^[52] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13.

^[53] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5.

art. 127 - Contraffazione di opere d'arte^[54]

1. è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e **298**
con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell' art. 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l' art. 36, comma 3, del codice penale.

4. è sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

art. 128 - Casi di non punibilità^[55]

1. Le disposizioni dell' art. 127 non si applicano a chi **299**

^[54] Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7.

^[55] Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1.

riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano dei pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

art. 129 - Inosservanza dei provvedimenti amministrativi^[56]

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall' art. 650 del codice penale. **300**

art. 130 - Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali^[57]

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all' art. 5 che non presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati nell' art. 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000. **301**

2. Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

art. 131 - Ordine di reintegrazione^[58]

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al **302**

^[56] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70.

^[57] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15.

^[58] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16.

responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune interessato.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

art. 132 - Danno ai beni culturali ritrovati^[59]

1. Le misure previste nell'art. 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all'art. 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.

303

art. 133 - Violazioni in materia di affissione^[60]

1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.

304

2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal Soprintendente. In caso di inottemperanza, il Soprintendente provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

^[59] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16.

^[60] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13.

3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

art. 134 - Perdita di beni culturali^[61]

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa. **305**

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

art. 135 - Violazioni in atti giuridici^[62]

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli. **306**

2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.

^[61] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4.

^[62] Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 41.

Allegato A^[63]A. *Categorie di beni:*

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da: **307**
- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
 - b) siti archeologici;
 - c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale⁽¹⁾.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale⁽¹⁾ e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali⁽¹⁾.
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale⁽¹⁾, diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi⁽¹⁾.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione⁽¹⁾.
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
- b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico,

[⁶³] Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a.

⁽¹⁾ Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):

- 1) 0 (zero)
- 1. Reperti archeologici
- 2. Smembramento di monumenti
- 9. Incunaboli e manoscritti
- 12. Archivi
- 2) 27.067.800
- 5. Mosaici e disegni
- 6. Incisioni
- 8. Fotografie
- 11. Carte geografiche stampate
- 3) 54.135.600
- 4. Acquerelli, guazzi e pastelli
- 4) 90.226.000
- 7. Arte statuaria
- 10. Libri
- 13. Collezioni
- 14. Mezzi di trasporto
- 15. Altri oggetti
- 5) 270.678.000
- 3. Quadri

308

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

